

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

591° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 57
2 ^a - Giustizia	» 64
3 ^a - Affari esteri	» 81
4 ^a - Difesa	» 89
5 ^a - Bilancio	» 106
7 ^a - Istruzione	» 110
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 117
10 ^a - Industria	» 126
11 ^a - Lavoro	» 131
12 ^a - Igiene e sanità	» 139
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 145

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria)	Pag. 7
---	--------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 146
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 155
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	» 159
Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d' <i>intelligence</i> italiana	» 160
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 162

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 165

Sottocommissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali - Pareri *Pag.* 167

4^a - Difesa - Pareri » 174

5^a - Bilancio - Pareri » 175

7^a - Istruzione - Pareri » 184

10^a - Industria - Pareri » 185

12^a - Igiene e sanità - Pareri » 186

14^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri » 187

RAI-TV - Accesso » 188

CONVOCAZIONI *Pag.* 193

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

82ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PIROVANO

La seduta inizia alle ore 15,40.

AFFARI ASSEGNATI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Isernia

Il presidente PIROVANO informa che, in data 1° giugno 2005, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale civile di Isernia con ricorso n. 263 depositato il 25 marzo 2004, e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 178 del 2 maggio 2005.

Il ricorso è stato presentato nei confronti del Senato della Repubblica a seguito della deliberazione del 26 novembre 2003, con riferimento alla dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore D'Ambrosio.

La proposta di conformarsi alle precedenti decisioni favorevoli alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica, per resistere nei conflitti di attribuzione sollevati con riferimento a deliberazioni in materia di insindacabilità, discende dall'esigenza di tutelare le prerogative del Senato, al quale spetta pronunciarsi definitivamente nel merito delle questioni attinenti all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori MANZIONE, MARITATI, FASSONE e ZICCONI.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Isernia.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

21^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e per le attività produttive Cota.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2202) PEDRIZZI. – *Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione*

(2680) PASSIGLI ed altri. – *Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere*

(2759) CAMBURSANO ed altri. – *Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari*

(2760) CAMBURSANO ed altri. – *Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari*

(2765) MANZIONE. – *Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari*

(3308) *PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento*

– e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 maggio scorso.

Il presidente PONTONE avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra gli emendamenti a propria firma, evidenziando come essi tendano, nel complesso, ad introdurre un sistema maggiormente flessibile di controllo societario, onde consentire alle imprese una gestione agile.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra congiuntamente gli emendamenti presentati, finalizzati a favorire un confronto dialettico sulle scelte imprenditoriali delle società quotate e a garantire la tutela delle minoranze azionarie.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.9, introduttivo della prescrizione per cui almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di una società quotata deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento della CONSOB, e redatto alla luce di quanto verificatosi nei recenti scandali finanziari.

Illustra poi gli emendamenti 1.12, 1.14 e 1.15, anch'essi relativi ai requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci nell'ambito dei diversi modelli societari.

Il presidente PONTONE dà quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 2.2, che prevede che la CONSOB stabilisca con regolamento le modalità per l'elezione non di un solo membro effettivo del collegio sindacale, bensì di uno o più membri effettivi.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 2.3, il quale introduce cause di incompatibilità degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito delle società bancarie o assicurative, secondo il modello seguito nella legge n. 218 del 1990 di ristrutturazione del settore bancario.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 2.5, recante la definizione delle comunicazioni protette effettuate agli organi di controllo da parte di dipendenti e collaboratori dell'impresa, determinandone anche le procedure di verifica e trattamento.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 2.6, soppressivo della lettera g) del comma 1, in materia di denuncia al tribunale degli organi di controllo, il quale prevede come condizione per la denuncia che siano state compiute dagli amministratori gravi irregolarità, senza il requisito del danno alla società previsto attualmente: l'emendamento tende quindi a mantenere la formulazione attuale dell'articolo 152 del testo unico della finanza, scongiurando indebite ingerenze dell'organo di controllo nelle scelte di gestione della società, e tiene conto delle modifiche al diritto societario in corso di elaborazione.

Dopo che la senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) ha illustrato l'emendamento 2.7, con il quale si prevede che il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla nomina di sindaco, il presidente PONTONE dà per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra gli emendamenti a propria firma, tendenti ad introdurre soglie più basse per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 3 e quelli riferiti all'articolo 4.

Dopo che il relatore EUFEMI (*UDC*) ha illustrato l'emendamento 5.3, che stabilisce che delle integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea su richiesta di una minoranza qualificata debba essere data notizia almeno dieci giorni prima, anziché cinque, della riunione, sono altresì dati per illustrati tutti gli emendamenti relativi all'articolo 5.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 6.2, che prevede che le società costituite negli Stati con regime fiscale privilegiato e quelle ad esse riconducibili, prima dell'emissione o del collocamento di strumenti finanziari devono darne comunicazione e chiedere l'autorizzazione alla CONSOB.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 6.3, che individua quali indici di mancata garanzia della trasparenza societaria da parte di uno Stato la mancanza di forme di controllo circa la conformità del-

l'atto costitutivo e dello statuto, nonché la mancanza di regolamentazione e di controllo sulla consistenza e la composizione del patrimonio.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 6.4, che qualifica come elemento caratterizzante di un paradiso fiscale la mancanza di un sistema di regolamentazione e controllo sulla consistenza e la composizione del patrimonio.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra poi gli emendamenti 6.6 e 6.7, che considerano insufficiente la trasparenza societaria in un Paese qualora la relativa legislazione non preveda la persecuzione del reato di false comunicazioni sociali, ovvero adeguate forme di trasparenza e di conoscibilità della compagine sociale.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) aggiunge la propria firma ed illustra l'emendamento 6.8, ritenendone il contenuto apprezzabile in quanto effettua un intervento incisivo sulla materia delle società aventi sede nei cosiddetti paradisi legali, contrastando altresì comportamenti elusivi della legge.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra gli emendamenti 6.9, 6.10 e 6.11, che, in materia di rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria, introducono l'obbligo di sottoscrizione del bilancio anche da parte degli organi di controllo delle società estere controllate da società italiane quotate, nonché il regime di responsabilità di coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera controllata e che ne esercitano la revisione, oltre che la disciplina delle responsabilità in caso di irregolarità nella redazione della relazione sui rapporti intercorrenti tra società italiana e società estera controllante.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra poi l'emendamento aggiuntivo 6.0.1, recante esclusivamente la propria firma, il quale sostituisce il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999: mentre la norma vigente stabilisce che se la fondazione bancaria, scaduti i periodi di tempo previsti (detenzione sino al 31 dicembre 2005 delle partecipazioni di controllo nelle Società bancarie conferitarie), continua a detenere le partecipazioni di controllo, vi deve provvedere l'Autorità di vigilanza, l'emendamento impedisce dal 1 gennaio 2006 alle fondazioni di esercitare il diritto di voto per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto. Evidenzia peraltro come tale proposta emendativa si muova in un'ottica di liberalizzazione del sistema bancario, favorendone la maggiore efficienza ed apertura, come auspicato anche nell'intervento del senatore Debenedetti; in tal modo sarebbe altresì possibile evitare che si determinino situazioni di scarsa trasparenza degli assetti proprietari di talune delle principali banche del Paese.

Sono dati quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6. Si passa pertanto all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 7.1, interamente soppressivo dell'articolo e motivato dall'esigenza di attendere i provvedimenti attuativi della riforma del diritto societario, onde evitare duplicazioni normative.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 7.3, il quale si muove in un'ottica opposta rispetto all'emendamento 7.1 dei relatori, in quanto finalizzato a rendere maggiormente stringente la normativa in tema di operazioni e con parti correlate.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra gli emendamenti 7.4 e 7.6, sottolineando come tale ultimo miri a reintrodurre una disposizione del medesimo tenore rispetto al testo approvato dalle Commissioni di merito presso la Camera dei deputati, la quale preveda che l'autorizzazione al compimento di operazioni con parti correlate debba essere conferita previo parere favorevole del collegio sindacale assunto all'unanimità.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 7.5, finalizzato ad innalzare i limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate da un ammontare complessivo superiore a 100 mila euro nel corso di ciascun esercizio sociale alla somma di 250 mila euro.

Dopo che il presidente PONTONE ha dato per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 8.1 che, nell'ambito delle norme in tema di concessione di credito in favore di azionisti e di obbligazioni degli esponenti bancari, propone di affidare alla disciplina secondaria la regolamentazione dei casi di conflitto di interesse, eliminando ogni riferimento a soglie legislativamente previste. Sottolinea che tale proposta emendativa è finalizzata a garantire una maggiore flessibilità al sistema, e auspica che su di essa si riscontri un ampio consenso, rilevando in particolare che essa tende a limitare i rischi di comportamenti elusivi, già paventati dal senatore D'Amico.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 8.2, che prevede una regolamentazione della materia dei conflitti di interesse tra settore bancario e settore industriale ispirata non tanto a limiti quantitativi fissi nell'erogazione del credito da parte delle banche, bensì a criteri qualitativi, che tengano conto del merito di credito dei soggetti cui vengono concessi i finanziamenti, avuto altresì riguardo all'esigenza di garantire la sana e prudente gestione e la neutralità allocativa delle risorse delle ban-

che, al riparo da indebite influenze politiche sulle scelte degli istituti di credito.

Il senatore CANTONI (*FI*) illustra poi l'emendamento 8.6, il quale prevede che vengano assoggettate al rispetto delle norme di vigilanza le erogazioni di credito da parte delle banche anche nei confronti di soggetti che siano sottoscrittori di patti parasociali che abbiano per oggetto o per effetto il controllo della banca medesima.

Relativamente all'emendamento 8.7, fa presente che esso sopprime quelle norme che prevedono un limite massimo all'esposizione debitoria verso la banca, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso tale banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché dei soggetti che siano sottoscrittori dei patti di sindacato riguardanti il medesimo istituto di credito.

Illustra poi l'emendamento 8.13, che prevede che i possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possano dare in pegno – a garanzia di crediti loro concessi da banche o società appartenenti a un gruppo bancario – partecipazioni nella stessa banca o in altra che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti, ai limiti indicati dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Dopo che il senatore CANTONI (*FI*) ha illustrato l'emendamento 9.1, interamente suppressivo dell'articolo, il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 9.2, volto ad introdurre tra i criteri di delega al Governo nella regolamentazione dei conflitti di interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) la salvaguardia dell'interesse dei risparmiatori e dell'integrità del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nella gestione del risparmio.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra poi l'emendamento 9.3 il quale, nell'ambito della normativa che prevede l'emanazione di decreti legislativi volti ad introdurre una dettagliata disciplina del conflitto di interessi nella gestione di portafogli di investimento, introduce il riferimento ai titoli, anziché ai prodotti finanziari, per la fissazione di limiti all'investimento dei patrimoni degli OICR.

Il senatore CANTONI (*FI*) illustra poi l'emendamento 9.4, identico all'emendamento 9.3 dei relatori, nonché gli emendamenti 9.6 e 9.7, finalizzati a modificare parzialmente i criteri di delega per la disciplina dei conflitti di interesse nella gestione di patrimoni degli OICR.

Dopo che il relatore EUFEMI (*UDC*) ha illustrato l'emendamento 9.8, volto ad attribuire il potere di dettare disposizioni attuative in materia di OICR alla CONSOB non più autonomamente, ma d'intesa con la Banca d'Italia, sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 10.1, recante esclusivamente la propria firma, che sostituisce l'articolo 10 sui conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento. In particolare, tale proposta attribuisce alla Banca d'Italia anziché alla CONSOB il compito di disciplinare i casi in cui per prevenire i conflitti di interesse suddetti si può chiedere al soggetto abilitato di svolgere certe attività con strutture distinte e autonome.

Al riguardo, ritiene che tale proposta risulti maggiormente in grado di risolvere le questioni emerse nel corso del dibattito, in un contesto unitario.

Illustra quindi l'emendamento 10.2, che rispetto al precedente presenta la particolarità di attribuire il potere di disporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento pur sempre al Ministro dell'economia e delle finanze, ma su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB e non viceversa.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 10.4, volto a sopprimere il potere della CONSOB di stabilire che i servizi di investimento di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 siano prestati da società distinte.

Sono dati quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10. Si passa pertanto all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Il senatore CANTONI (*FI*) illustra l'emendamento 11.4, avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 11 anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, nonché dai prodotti emessi da imprese di assicurazione.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 11.5, in materia di circolazione di strumenti finanziari collocati presso investitori istituzionali e obblighi informativi, volto ad escludere i prodotti emessi da imprese di assicurazione dal novero dei prodotti finanziari offerti fuori sede ai sensi dell'art. 30 del testo unico della finanza.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 11.7, che risulta più preciso rispetto all'attuale formulazione del nono capoverso, lettera *a*) del comma 2.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 11.13, che ripristina la lettera f) del comma 1, dell'art. 100 del testo unico della finanza includendo, tra i casi di inapplicabilità dell'offerta fuori sede, i prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazioni. Tale emendamento – prosegue il relatore – prevede anche che le disposizioni del testo unico della finanza, relative alla disciplina dello svolgimento dei servizi di investimento, si applichino alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi dalle sole banche e non più, se compatibili, da imprese di assicurazione.

Il senatore CANTONI (*FI*) illustra l'emendamento 11.15, che sostituisce la lettera f) del comma 1, dell'articolo 100 del testo unico della finanza, prevedendo un esplicito riferimento ai prodotti emessi da imprese di assicurazione.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 11.17, che sostituisce l'articolo 100-*bis*, aggiuntivo al testo unico della finanza, diretto a disciplinare la circolazione successiva di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali, prevedendo la responsabilità in solido per un anno degli investitori professionali nel caso di insolvenza dell'emittente nel caso di successiva circolazione in Italia, tra acquirenti non professionali, di prodotti finanziari, anche emessi all'estero.

Precisa inoltre che il comma 2 prevede l'inapplicabilità della responsabilità in solido nel caso di consegna da parte dell'intermediario di apposito documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB, con onere della prova in capo agli intermediari. Precisa infine che in tale emendamento viene abrogata la norma introdotta dal decreto legislativo n. 310 del 2004 sulla stessa materia.

Per tali ragioni, auspica l'accoglimento di tale proposta, che contribuirebbe a razionalizzare maggiormente tali aspetti.

Il senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 11.18 che, pur ponendosi nel solco del precedente emendamento 11.17, testé illustrato dal relatore Eufemi, va maggiormente incontro, a suo avviso, alle forti richieste provenienti dalle associazioni rappresentative dei consumatori, che hanno richiesto una tutela più incisiva a favore degli acquirenti finali.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 11.20, che prevede in capo alle società quotate nei mercati regolamentati che intendano emettere titoli di debito ai quali sia stato assegnato un giudizio di *rating*, l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità, che può disporre la menzione di tale giudizio nei prospetti informativi.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 11.21, diretto ad eliminare i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione dall'art. 25-*bis* del testo unico della finanza – introdotto dal disegno di legge in

esame – relativamente alla disciplina dello svolgimento dei servizi di investimento.

Il senatore CANTONI (*FI*) ritira l'emendamento 11.22.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 11.24, volto a sopprimere, nella previsione di cui al comma 3, punto 1, dell'articolo 11, anche la sottoscrizione e il collocamento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

Sono poi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11. Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 12.

Il senatore CANTONI (*FI*) illustra l'emendamento 12.1, avente ad oggetto la soppressione, al comma 3, lettera *h*), dei riferimenti alla responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee ad influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole.

Dopo che l'emendamento 12.2 è stato dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore CANTONI (*FI*) illustra gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3. In particolare, gli emendamenti 13.1 e 13.2 prevedono la sostituzione del riferimento al tasso effettivo globale annuo con il tasso effettivo globale medio.

L'emendamento 13.3 prevede espressamente l'abrogazione del comma 3, dell'articolo 2, della legge n. 108 del 1996.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 14.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 14.1, che prevede la integrale sostituzione dell'articolo 14 del disegno di legge, stabilendo l'imprescrittibilità del diritto alla restituzione dei depositi, anche in assenza di operazioni. In particolare, dopo un quinquennio nel quale si registra l'assenza di operazioni, viene avvisato l'intestatario del deposito e, dopo 90 giorni, gli eredi beneficiari dei depositi. Tale emendamento, a suo avviso, consente di affrontare in maniera più decisa l'annosa questione dei cosiddetti depositi dormienti.

Interviene il senatore PASQUINI (*DS-U*) rilevando la necessità di inserire una idonea disposizione che consideri l'ipotesi dell'assenza di eredi.

Il sottosegretario ARMOSINO, pur dichiarando di condividere la *ratio* dell'emendamento 14.1, illustrato dal relatore, e quindi la necessità di adottare una disciplina più precisa con riguardo alla problematica dei de-

positi giacenti, si riserva di proporre un'eventuale riformulazione nel seguito dell'esame.

Il senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 14.2, anch'esso in tema di diritto di titolari di depositi giacenti presso le banche.

Interviene quindi il senatore PETERLINI (*Aut*), il quale nel dichiarare di condividere le finalità dell'emendamento 14.1 del relatore, illustra quindi l'emendamento 14.3, volto ad inserire un articolo 120-*bis* al Titolo VI del testo unico della finanza, che stabilisce che tutte le imprese di investimento e le banche, al momento della stipulazione di un contratto, sono obbligate a registrare le generalità e il recapito degli eredi beneficiari dei depositi, e fonda, per converso, l'obbligo per il depositante di comunicare le generalità e il recapito dei beneficiari all'impresa di investimento o alla banca.

Gli emendamenti 14.4, 14.5 e 14.6 sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328

Art. 1.

1.1

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 147-ter» con il seguente:

«Art. 147-ter. - (Elezioni e composizione del consiglio di amministrazione). – 1. Le società con capitalizzazione non inferiore alla soglia di cui al comma 6, entro due anni dal raggiungimento di tale soglia, sono tenute ad adeguare i rispettivi statuti in modo da prevedere che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e da individuare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo.

2. Nelle società di cui al comma 1 organizzate secondo il sistema monistico, almeno uno degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, è nominato dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti.

3. Il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile è verificato dal consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla nomina e con periodicità semestrale, ovvero dalla CONSOB in ogni momento qualora ne faccia espressa richiesta almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

4. Nelle società di cui al comma 1 organizzate secondo il sistema ordinario, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti, e deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile. Per la verifica del possesso dei requisiti di indipendenza si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

5. Fermi restando i requisiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce ulteriori requisiti di indipendenza dei componenti del

consiglio di amministrazione nominati ai sensi della stessa disposizione per le società organizzate secondo il sistema monistico, ovvero ai sensi del comma 4 per le società organizzate secondo il sistema ordinario. Lo stesso regolamento disciplina il procedimento di verifica del possesso degli stessi da parte del consiglio di amministrazione e, nei casi previsti dalla legge, della CONSOB.

6. Al fine di una graduale estensione dell'obbligo di elezione del consiglio di amministrazione con voto di lista, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi con periodicità triennale, su proposta della CONSOB, è individuata, tenendo conto delle dinamiche di crescita e dell'evoluzione dei mercati finanziari, la soglia minima di capitalizzazione che rende obbligatorio l'adeguamento statutario di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, si assume come soglia minima la capitalizzazione della società a minore capitalizzazione tra quelle ammesse all'indice MIB 30-R alla data del 31 dicembre 2004».

1.2

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società con capitalizzazione non inferiore alla soglia di cui al comma 1-bis, entro due anni dal raggiungimento di tale soglia, sono tenute ad adeguare i rispettivi statuti in modo da prevedere che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati, e da individuare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo.

1-bis. Al fine di una graduale estensione dell'obbligo di elezione del consiglio di amministrazione con voto di lista, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi con cadenza triennale, su proposta della CONSOB, è individuata, tenendo conto delle dinamiche di crescita e dell'evoluzione dei mercati finanziari, la soglia minima di capitalizzazione che rende obbligatorio l'adeguamento statutario di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, si assume come soglia minima la capitalizzazione della società a minore capitalizzazione tra quelle ammesse all'indice MIB 30-R alla data del 31 dicembre 2004».

1.3

MORO

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina i requisiti minimi per la presentazione delle liste stesse, che debbono corrispondere ad una misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale ovvero ad un numero di presentatori, per lista, di almeno 100 soci».

1.4

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 1, sostituire le parole: «a un quarantesimo» con le seguenti: «all'1 per cento».

1.5

CICCANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le liste presentate da associazioni di azionisti la quota minima è determinata in misura non superiore a 500 azionisti, qualunque sia la quota di capitale rappresentata».

1.6

MORO

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni debbono sempre svolgersi con scrutinio a voto segreto».

1.7

SALERNO, MUGNAI

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», eliminare il comma 2; conseguentemente, al comma 3, eliminare le parole: «In aggiunta a quanto disposto dal comma 2,».

1.8

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, almeno uno degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, è nominato dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti.

3. Il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile è verificato dal consiglio di amministrazione con cadenza semestrale ovvero dalla CONSOB in ogni momento qualora ne faccia espressa richiesta almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

4. Nelle società organizzate secondo il sistema ordinario, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti, e deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile. Per la verifica del possesso dei requisiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

5. Fermi restando i requisiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce ulteriori requisiti di indipendenza dei componenti del consiglio di amministrazione nominati ai sensi della stessa disposizione per le società organizzate secondo il sistema monistico, ovvero ai sensi del comma 4 per le società organizzate secondo il sistema ordinario. Lo stesso regolamento disciplina il procedimento di verifica del possesso degli stessi da parte del consiglio di amministrazione e, nei casi previsti dalla legge, della CONSOB».

1.9

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVIDA

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», al comma 2, sostituire le parole da: «uno dei membri» fino alla fine del comma con le seguenti: «un terzo dei membri del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento della CONSOB. Il difetto dei requisiti, certificati dalla CONSOB, determina la decadenza dalla carica».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo comma.

1.10

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «è espresso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ovvero almeno due se sono più di sette, e, in caso di numero superiore a dieci, almeno il venti per cento debbono essere espressione della minoranza degli azionisti».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il membro espresso» con le seguenti: «i membri espressi».

1.11

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sette membri» con le seguenti: «cinque membri».

1.12

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1.13

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 147-quater».

1.14

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso «Art. 147-quater», comma 1, sostituire le parole da: «Qualora» fino a: «uno di essi» con le seguenti: «Almeno un membro del consiglio di amministrazione».

1.15

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 147-quater», comma 1, sostituire le parole: «per i sindaci dall'articolo 148, comma 3» con le seguenti: «con regolamento della CONSOB».

1.16

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 147-quinquies» aggiungere il seguente:

«Art. 147-sexies. - (Procedura per la verifica dei requisiti). – 1. Entro trenta giorni dalla nomina e con periodicità semestrale, il consiglio di amministrazione nei sistemi tradizionale e monistico ovvero il consiglio di gestione nel sistema dualistico, verifica il possesso dei requisiti di legge e statutari in capo ai singoli amministratori e, ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato.

2. Copia del verbale della riunione in cui il consiglio procede a tale verifica e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti è trasmessa, senza indugio, alla società cui è conferito l'incarico di revisione che, entro trenta giorni, verifica la sussistenza dei requisiti di legge e statutari degli amministratori e ne dà comunicazione alla società, alla CONSOB ovvero alla Banca d'Italia per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

3. Ove la società di revisione accerti l'assenza dei requisiti di legge in capo ai singoli amministratori, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale e della documentazione, ne dà contestuale comunicazione alla società e alla CONSOB ovvero alla Banca d'Italia. L'Autorità di vigilanza competente, ove ne ricorrano i presupposti, entro trenta giorni dalla comunicazione della società di revisione, pronuncia la decadenza.

4. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di decadenza, devono essere avviate le procedure per il reintegro dell'organo incompleto».

Art. 2.

2.1

D'AMICO, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «La CONSOB stabilisce con regolamento nuove modalità per l'elezione di» inserire la seguente: «almeno».

2.2

DE PETRIS, PASQUINI, D'AMICO, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, MACONI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, comma 2, sostituire le parole: «un membro effettivo» con le seguenti: «membri effettivi».

2.3

CASTELLANI, COVIELLO, CAMBURSANO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 148 è inserito il seguente:

"Art. 148-bis. - (Incompatibilità degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo). - 1. I soggetti che, indipendentemente dal possesso di una partecipazione nel capitale, svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società bancarie o assicurative comunque collegate a società facenti ricorso al capitale di rischio non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le stesse società"».

2.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 148-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso è impedito a chiunque di assumere incarichi in organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, superiori al numero di cinque».

2.5

CHIUSOLI, TURCI, MACONI, PASQUINI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Segnalazioni ed informazioni inviate ai membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo di gestione da dipendenti o collaboratori dell'impresa, in particolare da dipendenti della struttura operativa dell'impresa preposta al controllo contabile e di gestione, che contribuiscono all'individuazione di irregolarità, frodi e malversazioni sono definite 'comunicazioni protette'. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB stabilisce, con proprio regolamento, le procedure per il recepimento, la verifica ed il trattamento delle comunicazioni protette, secondo i seguenti criteri:

a) l'identità dell'autore della comunicazione è protetta dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) chiunque renda nota l'identità dell'autore della comunicazione protetta è punibile ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) il contenuto della comunicazione protetta, in relazione alla natura, grado ed urgenza della problematica evidenziata deve essere trasmesso entro tre giorni dal ricevimento al presidente del collegio sindacale, al presidente del consiglio di sorveglianza, al presidente del comitato per il controllo di gestione;

d) la comunicazione protetta deve essere firmata nelle seguenti materie: violazioni fiscali; irregolarità contabili; conflitto di interessi; distruzione/falsificazione di documenti aziendali; può essere anonima nei seguenti casi: pericolo per la sanità e la sicurezza pubblica;

e) le società quotate sono tenute a definire procedure interne per vagliare e verificare quanto esposto nelle comunicazioni protette; l'autore della comunicazione protetta che in tale comunicazione fornisca notizie o dati falsi con l'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione

è punito con la reclusione fino ad un anno e con una multa fino a duecentomila euro"».

2.6

I RELATORI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.7

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il difetto dei requisiti determina la decadenza».

2.8

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il difetto dei requisiti previsti per la nomina determina la decadenza dalla carica».

Art. 3.

3.1

MUGNAI, SALERNO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «, ovvero col voto unanime dei componenti del collegio sindacale».

Conseguentemente, sostituire le parole: «in questi casi» con le seguenti: «in questo caso».

3.2

DE PETRIS, CAMBURSANO, PASQUINI, COVIELLO, CASTELLANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «un quarantesimo» con le seguenti: «l'1 per cento».

3.3

CICCANTI

Al comma 1, punto 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. All'articolo 2393-bis, secondo comma, dopo le parole: "nello statuto", aggiungere le seguenti: "oppure dalle associazioni di azionisti che rappresentino almeno 500 soci"».

Art. 4.**4.1**

CICCANTI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 142, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "istruzioni di voto." è aggiunto il seguente periodo: "La delega di voto può essere presentata anche tramite il depositario ovvero attraverso procedure informatiche e telematiche".

3. All'articolo 144, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "raccolta di deleghe." è aggiunto il seguente periodo: "A tale fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle associazioni di azionisti maggiormente rappresentative o dei loro coordinamenti nazionali"».

4.0.1

CICCANTI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deposito accentrato)

1. All'articolo 85, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "sopra indicata." è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di facilitare la raccolta delle deleghe di voto da parte delle associazioni di azionisti, le predette certificazioni possono essere richieste, emesse e trasmesse in tempo reale anche mediante procedure informatiche e telematiche"».

Art. 5.**5.1**

DE PETRIS, CASTELLANI, PASQUINI, CAMBURSANO, COVIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 1, sostituire le parole: «un quarantesimo» con le seguenti: «l'un per cento».

5.2

CASTELLANI, PASQUINI, DE PETRIS, CAMBURSANO, COVIELLO, TURCI, BRUNALE, BONAVITA

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», sostituire le parole: «un quarantesimo del capitale sociale» con le seguenti: «un ottantesimo del capitale sociale».

5.3

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «art. 126-bis», comma 2, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

5.4

CANTONI

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 2, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

5.5

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVIDA, DE PETRIS, COVIELLO, CAMBURSANO

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», primo comma, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «sette giorni».

5.6

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 3, sopprimere le parole da: «o sulla base» fino alla fine del comma.

5.7

COVIELLO, CAMBURSANO, PASQUINI, DE PETRIS, CASTELLANI, TURCI, BRUNALE, BONAVIDA

Al comma 3, sopprimere le parole: «o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».

5.8

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, purché espressamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea».

5.9

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché espressamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea».

Art. 6.**6.1**

CASTELLANI, CAMBURSANO, COVIELLO, D'AMICO, BASTIANONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Trasparenza delle società cosiddette off-shore*). – 1. Le società italiane o le società estere che controllano società italiane con titoli quotati in Italia o che raccolgono risparmio in Italia, che costituiscono società da esse controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi sede in uno degli Stati aventi regime fiscale privilegiato come individuati dal decreto previsto dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono allegare al proprio bilancio il bilancio delle società costituite nei citati Stati, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane ai sensi della disciplina vigente.

2. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

3. Il bilancio delle società costituite negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, deve essere sottoscritto anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana controllante o collegata, ed è soggetto a certificazione da parte della società di revisione della stessa società. Il bilancio deve altresì essere accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione contenente una compiuta illustrazione dei rapporti intercorrenti con la società italiana controllante o collegata.

4. Qualora, a causa di disposizioni normative vigenti negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, non sia possibile ottemperare alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, i bilanci delle società di cui al comma 1 non sono ammessi a certificazione.

5. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e comunque i soggetti che svolgono le stesse funzioni, anche se diversamente qualificati, per conto della società costituita negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, nonché i revisori che ne certificano

il relativo bilancio, sono soggetti alla stessa disciplina in materia di responsabilità civile, penale e amministrativa dei corrispondenti organi della società italiana controllante o collegata».

6.2

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Le società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, prima dell'emissione e del collocamento di strumenti finanziari di qualsiasi tipo tesi alla raccolta e al collocamento del risparmio, devono darne comunicazione e chiedere l'autorizzazione alla CONSOB. Identica procedura è seguita qualora dette società e intermediari finanziari siano intenzionati, anche col consenso dei risparmiatori, a trasferire negli Stati di cui sopra il risparmio raccolto, depositato e investito sul territorio nazionale.

2. Qualsiasi operazione finanziaria sia compiuta in difformità da quanto previsto dal comma 1 è dichiarata nulla. La società che trasgredisce è obbligata a rimborsare ai risparmiatori interessati la somma da essi raccolta aumentata del 33 per cento.

3. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche alle società straniere e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1».

6.3

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, COVIELLO, CAMBURSANO

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, lettera a), sostituire i numeri da 2) a 4) con i seguenti:

«2) mancanza di forme di controllo circa la conformità degli atti di cui al numero 1;

3) mancanza di regolamentazione e di controlli sulla consistenza e la composizione del patrimonio, idonei a proteggere i terzi creditori della società».

6.4

CASTELLANI, COVIELLO, CAMBURSANO, D'AMICO

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) mancanza di un sistema di regolamentazione e controllo sulla consistenza e la composizione del patrimonio, idoneo a proteggere i terzi creditori della società».

6.5

COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, D'AMICO

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) mancanza di un apparato sanzionatorio amministrativo e penale per gli illeciti di falsità nelle comunicazioni sociali;».

6.6

PASQUINI, DE PETRIS, CAMBURSANO, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, COVIELLO, CASTELLANI

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) la legislazione del paese ove la società ha sede legale non preveda la persecuzione del reato di false comunicazioni sociali nei confronti degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, nell'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire, per sé stessi o per altri, un ingiusto profitto, espongono nelle relazioni, nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali, fatti materiali non rispondenti al vero;».

6.7

TURCI, MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», terzo comma, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) mancanza della previsione di adeguate forme di trasparenza e di conoscibilità della compagine sociale;».

6.8

TAROLLI, EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

«4-bis. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.

4-ter. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 4-bis. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

4-quater. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter, la CONSOB può denunciare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile».

6.9

CHIUSOLI, TURCI, MACONI, PASQUINI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, D'AMICO, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI

Al comma 1, capoverso «Art. 165-quater», comma 2, dopo le parole: «è sottoscritto dagli organi di amministrazione» inserire le seguenti: «e di controllo».

6.10

CHIUSOLI, TURCI, MACONI, PASQUINI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, D'AMICO, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI

Al comma 1, capoverso «Art. 165-quater», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«4-bis. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera ai sensi del comma 2 e coloro che ne esercitano la revisione ai sensi del comma 4 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane».

6.11

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TRUCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, capoverso «Art. 165-sexies», dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora le informazioni contenute nella relazione prevista dal comma 1 siano erranee o incomplete, coloro che l'hanno sottoscritta sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 5.164 a euro 516.457».

6.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni è così sostituito:

«3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il trenta per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Tale disposizione non si applica alle fondazioni di cui al successivo comma 3-bis».

6.0.2

MORO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modifica alla legge 3 aprile 2001, n. 142,
in materia di società cooperative)*

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è sostituito dal seguente:

"3. Per esigenze organizzative e in relazione alla situazione del mercato, l'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può stabilire nei confronti del socio, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto sia di lavoro, in forma subordinata o autonoma, sia in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi ed eventualmente di lavoro in qualsiasi forma, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte"».

Art. 7.**7.1**

I RELATORI

Sopprimere l'articolo.

7.2

TAROLLI

Sopprimere l'articolo.

7.3

D'AMICO, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2391-ter», comma primo, sopprimere le parole: «di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale,» ed aggiungere, in fine, le parole: «espresso all'unanimità».

7.4

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 2391-ter», primo comma, sopprimere le parole da: «, di valore complessivo» fino a: «sociale,».

7.5

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI

Al comma 1, capoverso «Art. 2391-ter», al primo comma, sostituire le parole: «centomila euro» con le seguenti: «duecentocinquantamila euro» e sostituire il secondo comma con il seguente:

«Sono nulli gli atti compiuti in difformità dell'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza di quanto ivi prescritto».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di inosservanza dell'articolo 2391-ter del codice civile, introdotto dal comma 1, si applica l'articolo 2384, secondo comma del codice civile»

7.6

DE PETRIS, PASQUINI, CAMBURSANO, CHIUSOLI, COVIELLO, MACONI, CASTELLANI

Al comma 1, capoverso «Art. 2391-ter», primo comma, aggiungere, in fine, le parole: «assunto all'unanimità».

7.7

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di inosservanza dell'articolo 2391-ter del codice civile, introdotto dal comma 1, si applica l'articolo 2384, secondo comma, del codice civile».

Art. 8.**8.1**

I RELATORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR per le attività di rischio nei confronti di:

a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo;

b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;

c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la società capogruppo;

d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c), o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;

e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.";

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:

a) dell'entità del patrimonio della banca;

b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;

c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.

4-quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4 in relazione alle altre attività bancarie"».

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 4.

8.2

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI

Al comma 1, lettera a), ai commi 4 e 4-ter, sopprimere le parole: «in conformità alle deliberazioni del CICR».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, lettera b), comma 4-quater, primo periodo, sopprimere le parole: «dei tre quarti» e sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo;

b) al capoverso 4-quinquies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto dell'esigenza del rispetto dei criteri di sana e prudente gestione e di neutralità allocativa delle risorse delle banche, nonché del merito di credito dei soggetti di cui al comma 4-quater»;

c) al capoverso 4-septies, sostituire le parole: «ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19» con le seguenti: «ai limiti indicati dalla Banca d'Italia».

8.3

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», sostituire le parole: «, in conformità alle deliberazioni del CICR» con le seguenti: «entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 4-ter, sopprimere le parole: «, in conformità alle deliberazioni del CICR,».

8.4

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) al comma 4, primo periodo, le parole: "una partecipazione rilevante" sono sostituite dalle seguenti: ", direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di esse, possedendovi o meno una partecipazione nel capitale; in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo; nonché in favore di soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti il controllo della stessa banca,";

a-bis) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "al patrimonio della banca e" sono inserite le seguenti: ", ove esista,";

a-ter) al comma 4, terzo periodo, le parole: "chi detiene una partecipazione rilevante, relativi" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti indicati al primo periodo, in relazione"».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).

8.5

D'AMICO, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che abbiano per oggetto o per effetto il controllo della stessa banca».

8.6

CANTONI

Al comma 1, lettera a), dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) soggetti che sono sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano per oggetto o per effetto il controllo della stessa banca».

8.7

CANTONI

Al comma 1, lettera b), sopprimere i commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

8.8

D'AMICO

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-quater», sostituire le parole: «tre quarti delle partecipazioni detenute» con le seguenti: «limiti a tal fine indicati dalla Banca d'Italia, in conformità a deliberazioni del CICR, a garanzia della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e della neutralità e efficienza allocativa».

8.9

CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-quater», sostituire le parole: «un milione di euro ovvero al maggiore importo corrispondente all'1 per cento» con le seguenti: «cinquecentomila euro ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento».

8.10

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-quater», terzo periodo, sostituire le parole: «un milione di euro» con le seguenti: «cinquecentomila euro».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: «all'1 per cento» con le seguenti: «allo 0,75 per cento».

8.11

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere i capoversi 4-quinquies e 4-sexies.

8.12

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-quinquies», sostituire le parole: «sulla base dei criteri da essa stabiliti» con le seguenti: «in relazione a specifiche esigenze di tutela della sana e prudente gestione e di garanzia della neutralità ed efficienza allocativa».

8.13

CANTONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-septies», sostituire le parole: «ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19» con le seguenti: «ai limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR».

8.14

D'AMICO

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-septies», sostituire le parole: «ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19» con le seguenti: «ai limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR».

Art. 9.**9.1**

CANTONI

Sopprimere l'articolo.

9.2

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) salvaguardia dell'interesse dei risparmiatori e dell'integrità del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del risparmio».

9.3

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «prodotti finanziari», con la parola: «titoli».

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: «prodotti finanziari» con la parola: «titoli».

9.4

CANTONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «prodotti finanziari» con la seguente: «titoli».

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: «prodotti finanziari» con la seguente: «titoli».

9.5

SALERNO, MUGNAI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d);

Conseguentemente al comma 1, lettera e), sostituire le seguenti parole: «da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera c)» con le altre: «nonché le motivazioni di tale impiego sulla base delle condizioni economiche praticate, nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti.».

9.6

CANTONI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

9.7

CANTONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «da essi stabilita entro i limiti di cui alla lettera c)», con le parole: «nonché le motivazioni di tale impiego sulla base delle condizioni economiche praticate, nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti.».

9.8

I RELATORI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «d'intesa con la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli OICR».

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, d'intesa con la Banca d'Italia».

9.9

SAMBIN

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «d'intesa con le altre Autorità per i rispettivi settori di competenza».

9.10

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che, per le assicurazioni, lo esercita sentito l'ISVAP».

9.11

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «alla CONSOB», aggiungere le seguenti: «che per le assicurazioni, lo esercita sentito l'ISVAP».

Art. 10.**10.1**

EUFEMI

L'articolo 10, è sostituito con il seguente:

«Art. 10.

(Conflitti d'interesse nella prestazione dei servizi d'investimento)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome.";

b) all'articolo 190, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste nell'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro."».

10.2

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei ser-

vizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome."».

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «dalla CONSOB»; al secondo periodo sostituire le parole: «della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia» con le seguenti: «della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB».

10.3

D'AMICO, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «Al medesimo fine può altresì stabilire che tali servizi d'investimento siano prestati da società distinte».

10.4

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere il terzo periodo.

Art. 11.

11.1

TAROLLI

Sopprimere il comma 1; al comma 2, lettera c), sopprimere il comma 2.

11.2

TAROLLI

Sopprimere il comma 1.

11.3

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, BASTIANONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

"Il limite di cui al primo comma è riferito alla somma delle obbligazioni e degli altri titoli di debito emessi dalla società unitamente alle garanzie prestate dalla società medesima per obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società controllate o collegate, anche indirettamente, dalla società o dallo stesso soggetto che controlla detta società. Lo stesso limite si applica in relazione alle emissioni obbligazionarie di società estere nel mercato italiano.

Le società quotate nei mercati regolamentati che emettono obbligazioni in eccedenza rispetto al limite di cui al primo comma sono tenute a darne contestuale comunicazione alla CONSOB e a farne menzione nel prospetto. L'omissione di tale comunicazione è punita dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro".».

11.4

CANTONI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'art. 30, il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, nonché dai prodotti emessi da imprese di assicurazione"».

11.5

I RELATORI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'art. 30, il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e diversi dai prodotti emessi da imprese di assicurazione"».

11.6

CANTONI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'art. 30, il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e diversi dai prodotti emessi da imprese di assicurazione"».

11.7

CASTELLANI, D'AMICO, CAMBURSANO, COVIELLO

Al comma 2, lettera a), capoverso «9», sostituire le parole: «, nonché dai» con le seguenti: «e ai».

11.8

SALERNO, MUGNAI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nonché dai prodotti» sopprimere la parola «assicurativi».

11.9

SAMBIN

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nonché dai prodotti», sopprimere la parola «assicurativi».

11.10

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nonché dai prodotti», sopprimere la parola: «assicurativi».

11.11

TAROLLI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «prodotti assicurativi», inserire le seguenti: «non aventi natura finanziaria».

11.12

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

11.13

I RELATORI

Al comma 2, lettera b) sostituire la lettera b) come segue:

«alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 sono abrogate le parole: "prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o agli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni ovvero";

Al comma 3, capoverso art. 25-bis, al comma 1, dopo le parole: "emessi da banche" sopprimere le parole: "nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione";

Al comma 3, capoverso art. 25-bis, al comma 2, dopo le parole: "sui soggetti abilitati" eliminare le parole: "e sulle imprese di assicurazione";

Al comma 3, capoverso art. 25-bis, sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6».

11.14

SALERNO, MUGNAI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la lettera f) del comma 1 dell'art. 100 è sostituita dalla seguente:

"f) aventi ad oggetto prodotti emessi da imprese di assicurazione"».

11.15

CANTONI

Al comma 2, lettera b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 è sostituita dalla seguente:

"f) aventi ad oggetto prodotti emessi da imprese di assicurazione"».

11.16

SAMBIN

Al comma 2, lettera b) sostituire l'intera lettera b) con la seguente:

«b) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 sono abrogate le parole: "prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni ovvero"».

11.17

I RELATORI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:

"Art. 100-bis. – (*Circolazione dei prodotti finanziari*). – 1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.

2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma"».

Il settimo comma dell'articolo 2412 del codice civile, introdotto con decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, è abrogato.

11.18

CAMBURSANO, DE PETRIS, PASQUINI, COVIELLO, CASTELLANI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BASTIANONI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:

"Art. 100-bis. – (*Limiti alla circolazione e garanzia dei titoli di debito*). – 1. Le obbligazioni o altri titoli di debito destinati alla sottoscrizione da parte di investitori professionali sottoposti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, devono essere conservati nel patrimonio dei predetti soggetti per un periodo non inferiore ad un anno. Trascorso tale termine, la eventuale cessione delle obbligazioni o degli altri titoli di debito a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è in ogni caso subordinata alla emissione di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell'acquirente. Ove non siano stati osservati gli obblighi previsti dal presente comma, la relativa cessione è nulla. La nullità può essere rilevata dall'acquirente o dalle associazioni dei consumatori, i quali possono proporre l'azione di accertamento della nullità e chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

2. Gli investitori di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere della solvenza dell'emittente, nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente qualora abbiano trasferito le obbligazioni o gli altri titoli di debito prima della scadenza del termine di un anno ovvero se, al momento in cui è avvenuto il trasferimento, erano a conoscenza dell'insolvenza dell'emittente.

3. I limiti di cui al presente articolo si applicano anche alla sottoscrizione e all'acquisto di obbligazioni o altri titoli di debito emessi in altri ordinamenti"».

11.19

SALERNO, MUGNAI

Al comma 2, lettera c), capoverso art. 100-bis, comma 2 sostituire le parole: «Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati in Italia o all'estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data della cessione» con le seguenti: «Alle obbligazioni emesse in Italia o all'estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data di emissione».

11.20

CASTELLANI, CAMBURSANO, COVIELLO, D'AMICO, BASTIANONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alle società quotate nei mercati regolamentati che intendano emettere titoli di debito ai quali sia stato assegnato un giudizio di *rating* è fatto obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità, che può disporre la menzione di tale giudizio nei prospetti informativi».

11.21

I RELATORI

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: «Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonchè, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione» con le seguenti: «Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso, comma 2, dopo le parole: «sui soggetti abilitati» sopprimere le parole: «e sulle imprese di assicurazione».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

11.22

CANTONI

Al comma 3, sostituire il punto 1 dell'Art. 25-bis, con il seguente:

«Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso, comma 2, sopprimere le parole: «e sulle imprese di assicurazione».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

11.23

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 3, sostituire il comma 1 del capoverso «Art. 25» con il seguente:

«Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, sentito l'ISVAP, ai prodotti di ramo terzo emessi da imprese di assicurazioni».

11.24

I RELATORI

Al comma 3, punto 1 dopo le parole: «emessi da banche» eliminare le parole: «nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione».

Conseguentemente nella rubrica eliminare le parole: «e imprese di assicurazione».

Al comma 3, punto 2 dopo le parole: «sui soggetti abilitati» eliminare le parole: «e sulle imprese di assicurazione» sono abrogati i punti 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 11 comma 3.

11.25

D'AMICO, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 3, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».

11.26

TAROLLI

Al comma 3, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: «in quanto compatibili».

Art. 12.**12.1**

CANTONI

Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole: «, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole».

12.2

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole» con le seguenti: «, individuando altresì i soggetti che in ogni caso devono considerarsi responsabili della veridicità e della completezza delle informazioni rispettivamente fornite, a seconda dei casi, dall'emittente, dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, il garante».

Art. 13.**13.1**

CANTONI

All'articolo 13, la rubrica è modificata come segue: «Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari».

13.2

CANTONI

Al comma 1, la parola: «annuo» è sostituita con la seguente: «medio».

13.3

CANTONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 è abrogato».

Art. 14.**14.1**

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - *(Depositi giacenti presso le banche)*. – 1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

"Capo I-bis.

(Depositi giacenti presso le banche)

Art. 120-bis. - *(Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti)*. – 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest'ultima invia un avviso all'intestatario del deposito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma precedente, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l'esistenza del rapporto".

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 120-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge».

14.2

D'AMICO, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Diritti dei titolari di depositi giacenti presso le banche)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 120-*bis* (*Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti*).

1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest'ultima invia un avviso all'intestatario del deposito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma precedente, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l'esistenza del rapporto".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 120-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, trovano applicazione anche ai contratti di deposito in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

14.3

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, DE PETRIS, FRANCO PAOLO, IZZO, MORO, IERVOLINO, MONTI, GRILLOTTI, VANZO, KOFLER, TONINI, TRAVAGLIA, GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», premettere il seguente articolo:

«Art. 120-bis. - (Registrazione delle generalità degli eredi beneficiari di depositi presso banche e imprese di investimento). – 1. Tutte le imprese di investimento e le banche, al momento della stipulazione di un contratto, sono obbligate a registrare le generalità e il recapito degli eredi beneficiari degli intestatari dei depositi di ogni natura oppure di persone di fiducia, in numero non superiore a tre, alle quali deve essere comunicata l'esistenza del deposito in caso di irreperibilità o di morte del titolare.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare le generalità e il recapito degli eredi beneficiari dei beni depositati oppure delle persone di fiducia di cui al comma 1 e di informare l'impresa di investimento o la banca su ogni eventuale variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate».

14.4

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché ai contratti di deposito titoli».

14.5

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, FRANCO PAOLO, IZZO, MORO, TRAVAGLIA, IERVOLINO, MONTI, DE PETRIS, GRILLOTTI, KOFLER, VANZO, GUBERT, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, o non siano state ottenute le informazioni richieste, la banca o l'impresa di investimento provvedono a contattare la persona o le persone indicate come eredi beneficiari o le persone di fiducia indicate nel contratto di deposito. Qualora, sulla base delle informazioni ottenute, venga accertata la sussistenza del diritto alla successione, l'impresa di investimento o la banca provvedono a rendere effettiva la titolarità del deposito in capo agli aventi diritto».

14.6

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, FRANCO Paolo, IZZO, MORO, VANZO, IERVOLINO, TRAVAGLIA, MONTI, GRILLOTTI, DE PETRIS, GUBERT, KOFLER, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», al comma 5 sostituire le parole: «Ove, dai Certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario» con le seguenti: «In caso di mancata risposta o di documentazione incompleta».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

523^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.**La seduta inizia alle ore 15,45.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE riferisce quanto convenuto, di comune accordo, nella riunione appena conclusa dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Dalla prossima settimana, saranno iscritti all'ordine del giorno i disegni di legge, già assegnati alla Commissione, che propongono modifiche all'articolo 75 della Costituzione in tema di *referendum* abrogativo: si tratta, al momento, dei disegni di legge costituzionale n. 766, d'iniziativa dei senatori Crema e altri; n. 1615, d'iniziativa dei senatori Battisti e altri; n. 2334, d'iniziativa della senatrice Ioannucci; n. 2655, d'iniziativa della senatrice Franco e di altri senatori. Inoltre, potrebbero esservi connessi i disegni di legge ordinaria che riguardano la stessa materia, da esaminare congiuntamente per la fase della discussione generale.

Il PRESIDENTE, quindi, riferisce che nella stessa sede è stata da lui rappresentata l'esigenza, segnalatagli dal senatore Magnalbò e dal senatore Turrone, di riprendere al più presto l'esame dei disegni di legge n. 2256, d'iniziativa dei senatori Cortiana e altri e n. 2283, d'iniziativa dei senatori De Corato e altri, recanti nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi e in materia di porto d'armi.

Il PRESIDENTE comunica anche di aver messo a disposizione della Commissione la copia di una lettera inviata dal Ministro dell'interno al Presidente del Senato, e da questi trasmessa a lui e al presidente della Commissione affari esteri nonché ai presidenti dei Gruppi parlamentari:

il messaggio si riferisce a un elenco su supporto informatico dei dati relativi agli elettori italiani residenti all'estero.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(3444) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Si passa all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto, che si intendono illustrati.

Il relatore MALAN (*FI*), nell'esprimere il parere sugli emendamenti in esame, osserva che se non si accogliesse la proposta di modificare la data del 30 settembre 2005 quale limite alla applicabilità del decreto-legge, il provvedimento rimarrebbe praticamente privo di conseguenze.

Tuttavia, si rimette alla valutazione che il Governo farà delle proposte di modifica, anche in considerazione della necessità di assicurare un ampio consenso delle forze politiche sul testo del decreto-legge.

Il sottosegretario D'ALÌ, a nome del Governo, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti. Dichiarò, tuttavia, la disponibilità del Governo a considerare nel corso dell'*iter* eventuali emendamenti che siano unanimemente condivisi dai Gruppi parlamentari, in modo da assicurare anche al Senato un'ampia convergenza come quella che si è determinata nell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*) dichiara che non parteciperà alle votazioni sugli emendamenti, nella convinzione che il Parlamento debba ripensare le disposizioni costituzionali e legislative che prevedono il voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Ricorda, in proposito, le gravi difficoltà attuative rilevate negli incontri che la Commissione ha svolto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul voto degli italiani all'estero.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) condivide le considerazioni svolte dal senatore Del Pennino circa l'opportunità di una revisione della normativa sul voto degli italiani all'estero. Il fondato timore di gravi irregolarità nell'organizzazione e nell'esercizio del diritto di voto, a suo avviso, dovrebbe indurre la Commissione ad affrontare con decisione la questione.

Il relatore MALAN (*FI*), pur condividendo le osservazioni svolte dai senatori Maffioli e Del Pennino, sottolinea che le disposizioni del decreto-

legge sono dirette soprattutto a regolare lo svolgimento delle elezioni del Parlamento, in attesa della revisione dei collegi elettorali, necessaria per recepire le variazioni nella popolazione, come emergono dall'ultimo censimento.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*), nel prendere atto della precisazione del relatore, osserva che si potrebbe procedere sopprimendo le norme che riguardano il voto degli italiani all'estero e mantenendo le altre che si riferiscono alla distribuzione dei seggi in attesa della revisione dei collegi elettorali.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), condividendo le perplessità sull'attuazione delle disposizioni in materia di esercizio del voto degli italiani all'estero, ricorda che durante l'indagine conoscitiva la Commissione ha rilevato nel concreto le difficoltà da lui più volte ripetutamente denunciate a titolo personale.

Ritiene, allora, che la Commissione dovrebbe invertire il flusso dell'informazione politica, rappresentando al Parlamento e a tutte le forze politiche i problemi effettivi e reali che ha riscontrato e che meritano una tempestiva riflessione in vista delle prossime elezioni politiche.

Il senatore STIFFONI (*LP*) prende atto con soddisfazione che da varie parti si levano osservazioni critiche sulle norme che disciplinano l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero, nel senso indicato dalla sua parte politica. Teme, tuttavia, che il ripensamento sia tardivo in quanto, sia pure con modalità tecniche diverse, resta l'obbligo di attuare la norma costituzionale che fu introdotta con largo consenso nella scorsa legislatura.

Il sottosegretario D'ALÌ osserva che quello del voto degli italiani all'estero è un tema di pertinenza strettamente parlamentare in ordine al quale il Governo, pertanto, si rimette alle valutazioni della Commissione e delle forze politiche.

Sottolinea, tuttavia, che il contenuto del decreto-legge in esame disciplina transitoriamente la distribuzione dei seggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ovviando alla mancata revisione dei collegi elettorali che dovrebbe realizzarsi tempestivamente in base alle indicazioni che emergono dal censimento generale della popolazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli emendamenti 1.2, 1.1, 1.3 e 1.4, fatti propri dal senatore Petrini in assenza dei rispettivi proponenti, sono respinti con successive votazioni.

La Commissione conferisce, quindi, al relatore Malan il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

(2871) MAFFIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il relatore BOSCETTO (*FI*) dà conto di un nuovo testo per il disegno di legge, pubblicato in allegato al presente resoconto, da lui elaborato tenendo conto delle osservazioni e delle proposte emerse durante la discussione generale e delle indicazioni formulate dal rappresentante del Governo, sottosegretario Mantovano.

La Commissione prende atto e, su proposta del PRESIDENTE, conviene di fissare alle ore 18 di giovedì 30 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferire al nuovo testo proposto dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani, mercoledì 15 giugno, alle ore 14,15, per una ulteriore seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3444

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.2

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «entro il 30 settembre 2005».

1.1

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 settembre 2005» con le seguenti: «28 febbraio 2006».

1.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «15 novembre».

1.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole da «secondo le seguenti modalità» fino alla fine del comma con le seguenti: «in deroga alle disposizioni di

cui alla legge 27 dicembre 2001 n. 459, relativa all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero».

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

**NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE PER IL
DISEGNO DI LEGGE N. 2871**

Art. 1.

(Integrazione dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230)

1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano decorsi dieci anni dall'esercizio del diritto di cui all'articolo 1».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

483^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuliano e Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3337) Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 maggio 2005.

Il relatore ZANCAN (*Verdi-Un*) esprime la viva impressione che suscitano in lui i sempre più frequenti e gravi incidenti stradali nei quali perdono la vita decine di persone. Avverte, nella qualità di relatore, il dovere di intervenire nel modo più appropriato affinché si possa varare al più presto una nuova disciplina che elevi il livello sanzionatorio previsto nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di simili atti. È noto, in particolare, che la sanzione della sospensione della patente non si mostra efficace, intervenendo a distanza di anni quando invece occorre una risposta rapida ed immediata, soprattutto nei casi in cui al procurato incidente segue la fuga del responsabile. A tale riguardo è sua intenzione studiare, per i casi di maggiore gravità, una soluzione idonea ad assicurare un quadro repressivo e preventivo di maggiore incisività, non escludendo, a tal fine, il ricorso a misure cautelari obbligatorie.

Il PRESIDENTE, constatato che il precedente termine per la presentazione di emendamenti scadeva in un periodo di sospensione dei lavori del Senato e che sono pervenute richieste di riapertura di detto termine,

d'intesa con il relatore propone quale nuovo termine le ore 12 del 30 giugno prossimo.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1300) CICCANTI. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 31 maggio 2005.

Il PRESIDENTE, accertato che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale e propone, quale termine per la presentazione di eventuali emendamenti il giorno 21 giugno prossimo alle ore 12.

I senatori ZANCAN (*Verdi-Un*) e CAVALLARO (*Mar-DL-U*), nel richiedere un termine più ampio, ricordano che nella precedente seduta il Rappresentante del Governo aveva assunto l'impegno di fornire alla Commissione alcuni dati relativi alla situazione carceraria della Regione Marche e agli eventuali oneri che l'approvazione del disegno di legge può determinare, dati non ancora pervenuti.

Il PRESIDENTE, in replica, osserva che la Commissione è in possesso di tutti i dati, per di più aggiornati, di cui trattasi, avendoli potuti acquisire direttamente nel corso del recente sopralluogo svoltosi nei giorni 19, 20 e 21 maggio scorso.

La Commissione conviene quindi sulla proposta avanzata dal Presidente in merito al termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,35.

(2007) SALERNO ed altri. – *Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale*

(2826) DELOGU ed altri. – *Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 maggio scorso. Si prosegue nell'esame degli emendamenti al disegno di legge

n. 2826 già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 24 e 25 maggio 2005.

Il relatore BOBBIO (*AN*) presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 0.1.100 che corrisponde alla riformulazione da lui prospettata al senatore Fassone, per l'emendamento 0.1.1, nell'ultima seduta e dallo stesso senatore Fassone però non condivisa. Il relatore ribadisce invece la propria posizione favorevole ad una reintroduzione del reato di oltraggio con i correttivi che sono contenuti nella proposta da lui formulata e che sono sostanzialmente riconducibili ad una limitazione in senso soggettivo dell'ambito di applicazione della nuova fattispecie ai soli fatti commessi in danno degli appartenenti alle forze di polizia e dei pubblici ufficiali che esercitano funzioni di polizia giudiziaria ed alla previsione del requisito aggiuntivo rappresentato dalla necessità che il fatto avvenga alla presenza di una o più persone estranee all'ufficio di appartenenza della persona offesa, previsione quest'ultima che sembra in grado di evitare il riproporsi degli abusi che talvolta caratterizzarono l'esperienza applicativa nella vigenza della precedente formulazione dell'articolo 341 del codice penale.

Il senatore CALVI (*DS-U*) sottolinea che, come già preannunciato dal senatore Fassone nell'ultima seduta, la proposta contenuta nell'emendamento 0.1.100 è giudicata non condivisibile dalla sua parte politica e sulla stessa quindi non appare, allo stato possibile alcuna utile interlocuzione.

Il senatore CIRAMI (*UDC*) ritiene non convincente, nella formulazione proposta con l'emendamento 0.1.100, l'introduzione di una disparità di trattamento all'interno della categoria dei pubblici ufficiali, osservando in proposito come non gli sembri giustificabile una differente tutela dei pubblici ufficiali che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria rispetto ai pubblici ufficiali che esercitano funzioni diverse.

Anche il senatore CALLEGARO (*UDC*) condivide le perplessità manifestate dal senatore Cirami, evidenziando il carattere arbitrario di qualsiasi artificiale distinzione dovesse essere introdotta all'interno della categoria dei pubblici ufficiali ai fini qui considerati.

Prende quindi la parola il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) che sottolinea l'inopportunità di tornare a prevedere forme specifiche di tutela dell'onore e del prestigio della categoria dei pubblici ufficiali in generale, in quanto ciò vorrebbe dire rivedere radicalmente la scelta che venne fatta con la legge n. 205 del 1999, mentre appare condivisibile a suo avviso la proposta di una reintroduzione della figura dell'oltraggio circoscritta ad una categoria di rappresentanti dello Stato che esercita le sue funzioni in condizioni di particolare difficoltà e che giustifica, quindi, la previsione di una tutela rafforzata dell'onore e del prestigio del corpo di appartenenza.

Il senatore CIRAMI (*UDC*) fa presente che sarebbe allora preferibile limitare l'ambito di applicabilità della nuova fattispecie incriminatrice ai soli appartenenti alle forze di polizia.

Il relatore BOBBIO (*AN*), recependo quest'ultimo suggerimento, modifica quindi l'emendamento 0.1.100 riformulandolo nell'emendamento 0.1.100 (testo 2).

Il sottosegretario di Stato Jole SANTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 0.1.100 (testo 2).

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) annuncia il voto contrario sull'emendamento 0.1.100 (testo 2) sottolineando, tra l'altro, l'assoluta asistematicità di una fattispecie incriminatrice che configura come proprio elemento costitutivo una circostanza – quella relativa all'ipotesi in cui il fatto avviene alla presenza di più persone – che è normalmente prevista dal codice penale come circostanza aggravante.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti è approvato l'emendamento 0.1.100 (testo 2).

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 0.1.1.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.1 ed 1.3 e invita il proponente al ritiro dell'emendamento 1.2, formulando altrimenti un parere contrario su di esso. Ritira quindi gli emendamenti 1.4 e 1.0.1 a sua firma.

Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime sugli emendamenti un parere conforme al relatore.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 1.1, ritiene preferibile che il delitto di cui all'articolo 594 del codice penale sia sempre procedibile a querela, prevedendosi nel contempo che la querela spetti anche al titolare dell'ufficio sovraordinato gerarchicamente al pubblico ufficiale offeso e ciò al fine di evitare che lo stesso possa trovarsi in quelle situazioni di difficoltà ed imbarazzo più volte rappresentate.

Seguono brevi interventi del senatore BUCCIERO (*AN*) – per il quale è opportuno non soltanto evitare che sia l'offeso a decidere sulla perseguibilità del fatto ma anche che un analogo potere di decisione venga attribuito a chi rappresenta il corpo di appartenenza, venendo in rilievo in entrambi i casi quella medesima esigenza, più volte rappresentata, che induce a prevedere la perseguibilità d'ufficio degli illeciti considerati – del sottosegretario Jole SANTELLI – che si chiede se la reintroduzione

del reato d'oltraggio non possa, per come testé delineata, di per sé soddisfare le ragioni sottese ai disegni di legge in titolo, senza quindi che vi sia più necessità di modificare altre parti del codice penale, come ad esempio le disposizioni relative al reato d'ingiuria del senatore Fassone e del senatore Centaro, il quale osserva che, qualora si delineasse l'orientamento di prevedere la perseguibilità d'ufficio per l'ingiuria all'esponente delle forze di polizia, allora in tal modo di fatto la previsione si sostanzierebbe in un'ipotesi di «oltraggio» più lieve e non avrebbe senso, a suo avviso continuare a configurarla come ingiuria.

Sono posti quindi ai voti e, in esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 1.3 e 1.1.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) ritira l'emendamento 1.2, in quanto la proposta in esso contenuta finirebbe per realizzare un ulteriore inasprimento del quadro sanzionatorio non più giustificato alla luce dell'avvenuta reintroduzione del reato di oltraggio con l'approvazione dell'emendamento 0.1.100 (testo 2) che, di per sé, realizza un notevole aggravamento del regime sanzionatorio della fattispecie considerata.

Dopo che il RELATORE ha concordato con le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo e con le perplessità sollevate dal senatore Centaro, con il voto di astensione del senatore MARITATI (*DS-U*), è posto ai voti e respinto l'articolo 1.

Si passa quindi al voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) dichiara il suo voto contrario sull'iniziativa in titolo come modificata dalla Commissione in quanto l'intervento proposto costituisce un ritorno al passato inaccettabile, peraltro realizzato con una tecnica normativa non commendevole. La reintroduzione del delitto di oltraggio inoltre produrrà un aggravio notevole del carico di lavoro dei giudici non temperato sufficientemente dall'aver ristretto la platea dei soggetti passivi del reato. Invita quindi il relatore ad una riflessione che possa portare alla previsione di qualche correttivo come, ad esempio, una scriminante così da realizzare un bilanciamento fra le diverse esigenze in rilievo. Occorre infatti evitare che un errore commesso, ad esempio in età giovanile, possa segnare tutta la vita di una persona; conseguenza questa che certamente l'intervento voluta dalla maggioranza renderà più probabile.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale osserva come al pari del giovane che, in un momento di debolezza, offende il pubblico ufficiale, vi è l'esigenza di tutelare anche gli altri giovani che indossano invece la divisa e si trovano molto spesso ad essere destinatari di offese che minano l'esercizio della loro delicata funzione.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo ricordando come anche nella scorsa legislatura non condivise l'abrogazione del reato di oltraggio. Pur riconoscendo che la reintroduzione del reato avrà effetti sul carico di lavoro dei giudici, ritiene che non si possa certo risolvere tale problema, di più ampia portata, evitando di introdurre nuovi reati, essendo altre le soluzioni da perseguire. Nel caso in esame viene in rilievo l'esigenza di dare tutela a quanti operano in condizioni di difficoltà al fine di consentire loro di poter svolgere in maniera migliore le loro funzioni. Al tempo stesso appare condivisibile l'aver circoscritto la platea dei soggetti interessati, così come costituisce una garanzia l'aver previsto la presenza di persona estranea all'ufficio per la configurabilità stessa del reato, la qual cosa consentirà di sottrarre la fattispecie a forme di arbitrio e di abuso che avrebbero condotto all'abrogazione del vecchio articolo 341 del codice penale.

Considerando quindi i limiti introdotti, l'opportunità di rafforzare la tutela delle forze di polizia nonché gli interventi svolti dai quali emerge la diffusa consapevolezza di una maggiore tutela per quanti operano in divisa, ribadisce la sua valutazione nel complesso favorevole sull'iniziativa che costituisce un intervento equilibrato e che pertanto merita sostegno.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo ricordando brevemente i principali momenti che hanno caratterizzato l'esame dei disegni di legge in titolo. Da una proposta che si limitava ad intervenire sul regime della procedibilità del reato di cui all'articolo 594 del codice penale – sulla quale si sarebbe potuto registrare l'accordo della sua forza politica – si è passati prima ad un notevole inasprimento delle sanzioni previste e poi, in relazione al dibattito svolto, si è giunti ad ipotizzare e ad approvare la reintroduzione del reato di oltraggio con un regime sanzionatorio molto rigoroso, per quanto circoscritto rispetto al passato nella sua sfera di applicabilità. Sarebbe stato necessario in proposito un intervento ispirato a una maggiore moderazione che avrebbe potuto realizzare un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, anche con riferimento al persistente rischio di possibili abusi.

Il senatore BUCCIERO (*AN*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore CENTARO (*FI*) dichiara, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole in quanto l'intervento dà una maggiore tutela a chi svolge quotidianamente un lavoro caratterizzato dalla forte esposizione a rischi.

Il senatore CIRAMI (*UDC*), a nome del suo Gruppo, dichiara il voto favorevole ritenendo comunque che sarebbe stato preferibile prevedere un regime di procedibilità d'ufficio per i soli casi più gravi commessi con violenza o minaccia.

Il senatore TIRELLI (*LP*) dichiara il voto favorevole.

Il senatore MARITATI (*DS-U*) dichiara, in dissenso dal suo Gruppo, il voto di astensione motivato, da un lato, dalla necessità di dare maggiore tutela alle forze di polizia e dai temperamenti introdotti nella fattispecie in accoglimento di suggerimenti prospettati, ma di contro, dal pericolo di abusi che assumono particolare rilievo in considerazione del trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso. Auspica quindi un temperamento delle pene previste in modo che la risposta sanzionatoria possa essere proporzionata alla gravità dell'illecito, non potendosi tale considerazione riferire al testo approvato.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2826 nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale, a proporre in esso l'assorbimento del disegno di legge n. 2007 e ad apportarvi le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie.

IN SEDE DELIBERANTE

(622) PASTORE ed altri. – *Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

(1659) MANFREDI ed altri. – *Modifiche del codice civile in materia di condominio*

(1708) BUCCIERO ed altri. – *Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonche'all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici*

(2587) TUNIS. – *Modifiche alla normativa in materia di condominio*

(3309) DEMASI ed altri. – *Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza*

– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, al testo unificato, a partire dall'emendamento 1.1 (testo 2).

Il relatore MUGNAI (*AN*), illustrando l'emendamento 1.1 (testo 2), osserva preliminarmente come la proposta in esso contenuta, così come quelle espresse negli altri emendamenti a sua firma, costituiscono un miglioramento del testo che si è inteso attuare tenendo conto, per quanto possibile, dei suggerimenti espressi da tutti nella misura in cui gli stessi non erano diretti a stravolgere la sua impostazione di fondo.

In tal senso deve, ad esempio, intendersi la modifica realizzata con riferimento al n. 1) del nuovo articolo 1117 del codice civile, laddove tra le parti dell'edificio necessarie all'uso comune – che sono quindi oggetto di proprietà comune – si indicano anche le facciate, incluso l'insieme degli elementi architettonici e decorativi dei balconi in accoglimento dell'emendamento 1.6. Parimenti il riferimento agli impianti centralizzati ed alle aree destinate a parcheggio accoglie, sia pure in diversa formulazione, alcuni suggerimenti contenuti negli emendamenti 1.7 ed 1.12.

Il GOVERNO dà quindi per illustrato l'emendamento 1.2.

Il senatore MARITATI (*DS-U*), illustrando brevemente gli emendamenti a sua firma, prende atto del fatto che alcune proposte in essi contenute, come ad esempio quelle di cui agli emendamenti 1.10 e 1.11, risultano sostanzialmente fatte proprie dal relatore.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), illustrando gli emendamenti di cui è primo firmatario, manifesta apprezzamento per lo sforzo del relatore nella direzione di un ampliamento della elencazione delle parti comuni diretto a risolvere possibili incertezze applicative. Pur riconoscendo la difficoltà di prevedere un elenco esaustivo esprime stupore però per la mancata inclusione, tra le parti comuni dell'edificio, dei sottotetti. È questa una delle parti dell'edificio rispetto alle quali si genera notevole contenzioso tra i condomini anche per il costume di utilizzare i sottotetti come abitazioni, in senso contrario alla loro destinazione urbanistica. Dopo aver constatato favorevolmente l'accoglimento di alcune sue proposte emendative da parte del relatore nell'emendamento 1.1 (testo 2), come ad esempio quelle di cui agli emendamenti 1.6 e 1.7, con riferimento all'emendamento 1.18 sottolinea l'opportunità di rendere pubblica la tabella millesimale prevedendo che la stessa sia obbligatoriamente trascritta.

Quanto all'emendamento 1.23, invita a considerare l'opportunità di prevedere la capacità giuridica del condominio ritenendo in proposito superabili le perplessità che sono state da più parti formulate al riguardo.

Il PRESIDENTE fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.13 e 1.14 osservando come la disciplina dell'usucapione delle parti comuni e condominiali trovi la sua collocazione nella nuova formulazione dell'articolo 1117-*bis* contenuta nell'emendamento 2.1 (testo 2) del relatore.

Tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 1 sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ACCOLTO
IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1708 E CONGIUNTI**

Art. 1.

1.1 (testo 2)

MUGNAI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 1117. - (*Parti comuni dell'edificio*). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, se non risulta il contrario dal titolo che ne individua, a pena di nullità, la specifica destinazione d'uso:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, quali il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, incluso l'insieme degli elementi architettonici e decorativi dei balconi;

2) i locali per i servizi in comune, quali la portineria, incluso l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, per gli impianti centralizzati nonché le aree destinate a parcheggio;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini"».

1.2

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. All'articolo 1117 del codice civile, dopo le parole: "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo», inserire le seguenti: "in modo espresso".

2. All'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire le parole: «di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano», con le seguenti: "di ciascuna unità immobiliare";

b) dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

"Ai soli fini della ripartizione delle spese, la tabella deve tener conto dell'uso, anche potenziale, delle parti comuni, quale risulta determinato dalla legge e dal titolo."».

1.3

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 1117», alinea sopprimere le parole: «che, a pena di nullità, deve precisarne la destinazione d'uso».

1.4

MANFREDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1117», alinea, sopprimere le parole: «che, a pena di nullità, deve precisare la diversa destinazione d'uso».

1.5

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, primo capoverso dell'articolo 1117, al numero 1), dopo le parole: «i tetti» aggiungere le parole: «e sottotetti» e dopo le parole: «i lastrici solari», aggiungere le parole: ««le canne fumarie,».

1.6

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, primo capoverso dell'articolo 1117, al numero 1) dopo le parole: «i cortili» aggiungere le parole: «e le facciate, comprendenti tutti gli elementi decorativi e ornamentali dei balconi».

1.7

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, primo capoverso dell'articolo 1117, al numero 1) dopo le parole: «i cortili» aggiungere le parole: «, le autorimesse e i relativi accessi».

1.8

MANFREDI

Al comma 1, primo capoverso dell'articolo 1117, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei balconi e relativi frontalini che rimangono di proprietà privata».

1.9

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, primo capoverso dell'articolo 1117, al numero 2) sostituire le parole: «il riscaldamento centrale, gli stenditoi, le centraline di controllo delle energie e delle telecomunicazioni» con le parole: «gli stenditoi, gli impianti centralizzati».

1.12

BUCCIERO

Al comma 1, primo capoverso dell'articolo 1117 ivi richiamato, al numero 2) dopo le parole: «gli stenditori» aggiungere le seguenti: «e le aree destinate a parcheggio quali pertinenze delle unità immobiliari, come disciplinate dalle leggi speciali».

1.10

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, primo capoverso dell'articolo 1117, al numero 3) dopo le parole: «per il riscaldamento» aggiungere le parole: «ed il condizionamento dell'aria».

1.11

MARITATI

Al comma 1, primo capoverso dell'articolo 1117, ivi richiamato, al numero 3), dopo le parole: «per il riscaldamento» aggiungere le seguenti: «ed il condizionamento dell'aria».

1.13

MARINO, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il primo capoverso dell'articolo 1117, aggiungere il seguente:

«Tutte le parti comuni dell'edificio non sono usucapibili».

1.14

MARINO, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il primo capoverso dell'articolo 1117, aggiungere il seguente:

«Tutte le parti comuni dell'edificio non sono usucapibili».

1.15

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, LEGNINI, ZANCAN

*Al comma 1, secondo capoverso dell'articolo 1117, sostituire le parole: «deve essere precisato dal regolamento di condominio o dalle deliberazioni di cui all'articolo 1117-*quater* ed essere espresso» con le se-*

*guenti: «precisato dal titolo o dalle deliberazioni di cui all'articolo 1117-
quater deve essere espresso».*

1.16

MARITATI

*Al comma 1, secondo capoverso dell'articolo 1117, ivi richiamato,
sostituire le parole: «deve essere precisato dal regolamento di condominio
o dalle deliberazioni di cui all'articolo 1117-quater ed» con le seguenti:
«precisato dal titolo o dalle deliberazioni di cui all'articolo 1117-quater
deve».*

1.17

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, secondo capoverso dell'articolo 1117, sopprimere le pa-
role: «o dalle deliberazioni di cui all'articolo 1117-quater».*

1.18

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, secondo capoverso dell'articolo 1117, dopo le parole:
«tabella allegata» aggiungere le seguenti: «che dovrà essere resa pubblica
per mezzo della trascrizione».*

1.19

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, secondo capoverso dell'articolo 1117, sopprimere il se-
condo periodo.*

1.20

MARITATI

Al comma 1, secondo capoverso dell'articolo 1117, ivi richiamato, sostituire le parole: «dalla legge e dal titolo» con le seguenti: «dalla legge o dal titolo».

1.21

MARITATI

Al comma 1, dopo il secondo capoverso dell'articolo 1117 Ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«Ove non si prendano provvedimenti per l'amministrazione delle parti comuni, ciascuno dei condomini può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare amministratore uno di essi o un terzo, autorizzandolo a compiere gli interventi opportuni e a ripartire le spese proporzionalmente ai sensi del precedente comma. Gli interventi devono essere eseguiti in modo che le unità immobiliari di proprietà esclusiva in cui eventualmente debbano essere compiuti non ne subiscano danno, eccetto quello temporaneo causato dagli interventi stessi. Tuttavia, se i provvedimenti richiesti sono stati resi necessari da colpa di alcuno dei condomini, le spese gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni».

1.22

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il secondo capoverso dell'articolo 1117, aggiungere il seguente:

«Ove non si prendano provvedimenti per l'amministrazione delle parti comuni, ciascuno dei condomini può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare amministratore uno di essi o un terzo, autorizzandolo a compiere gli interventi opportuni e a ripartire le spese proporzionalmente ai sensi del comma secondo. Gli interventi devono essere eseguiti in modo che le unità immobiliari di proprietà esclusiva in cui eventualmente debbano essere compiuti non ne subiscano danno, eccetto quello temporaneo causati dagli interventi stessi».

1.23

LEGNINI, MARITATI, CALVI

Al comma 1, dopo il secondo capoverso dell'articolo 1117, aggiungere in fine i seguenti:

«Tutti i proprietari di cui al primo comma costituiscono il condominio. Il condominio ha capacità giuridica per gli atti di conservazione e amministrazione delle parti comuni dell'edificio nonché per il compimento di altri atti espressamente previsti dalla legge ed è rappresentato a norma dell'articolo 1131.

Il condominio è dotato di autonomia patrimoniale. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e condomini rispondono in via sussidiaria al patrimonio condominiale, ciascuno nella misura stabilita a norma del comma secondo».

1.24

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il secondo capoverso dell'articolo 1117, aggiungere il seguente:

«È facoltà dell'assemblea condominiale deliberare, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, comma quinto, l'attribuzione al condominio della capacità giuridica per gli atti di amministrazione e conservazione delle parti comuni dell'edificio, nonché per il compimento degli altri atti espressamente previsti dalla legge. In tal caso il condominio è rappresentato a norma dell'articolo 1131».

Art. 2.**2.1 (testo 2)**MUGNAI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

"Art. 1117-bis. – (*Ambito di applicabilità*). – Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari e di edifici abbiano parti che servono all'uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.

Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del Capo II del Titolo II del presente libro non si applicano se incompatibili con la condizione dei luoghi e con le destinazioni d'uso, tenuto altresì conto dell'amenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale. Se applicabili, la misura delle distanze da essi previste è ridotta alla metà.

Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell'articolo 1144, salvo che a seguito dell'opposizione fatta contro il condominio o di causa proveniente da un terzo risulti il possesso esclusivo. In tal caso, la proprietà e i diritti acquistati per usucapione possono essere esercitati solo conformemente al possesso.

Art. 1117-ter. - (*Modificazioni delle destinazioni d'uso e sostituzioni delle parti comuni*). - Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1120, la sostituzione delle parti comuni ovvero la modificazione della loro destinazione d'uso, può essere approvata dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune.

La convocazione dell'assemblea, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno quaranta giorni liberi prima della data di convocazione, individua, a pena di nullità, le parti comuni, indica l'oggetto della deliberazione e descrive il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell'assemblea intendono proporre. La convocazione è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.

La deliberazione, a pena di nullità, è assunta con atto pubblico, contiene la dichiarazione espressa dell'amministrazione di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma, nonché determina l'indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni, in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-quater. - (*Tutela delle destinazioni d'uso*). - In caso di attività contraria a destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva risultanti dalla legge o dal titolo, ogni condominio, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti ed interessi, può diffidare l'amministratore affinché entro trenta giorni convochi l'assemblea per deliberare sulla tutela dell'interesse comune.

Il tribunale, valutata ogni circostanza può condannare il responsabile al pagamento di una somma determinata tenendo conto degli incrementi di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati dall'interessato, nonché delle gravità della violazione e dell'esigenza di scoraggiare reiterate violazioni"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2826**Art. 1.****0.1.100**

IL RELATORE

*All'articolo premettere il seguente:***«Art. 01.**

1. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 341. - (*Oltraggio*). – Chiunque offende l'onore o il prestigio di un appartenente a forza di polizia o di un pubblico ufficiale che esplica funzioni di polizia giudiziaria, in presenza del medesimo e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino ad un anno quando il fatto avvenga alla presenza di uno o più persone estranee all'ufficio di appartenenza della persona offesa.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, la pena è della reclusione fino a due anni"».

0.1.100 (testo 2)

IL RELATORE

*All'articolo premettere il seguente:***«Art. 01.**

1. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 341. - (*Oltraggio*). – Chiunque offende l'onore o il prestigio di un appartenente a forza di polizia, in presenza del medesimo e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino ad un anno quando il fatto avvenga alla presenza di uno o più persone estranee all'ufficio di appartenenza della persona offesa.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, la pena è della reclusione fino a due anni"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

238^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3471) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (LP) il quale rimarca come il mutato equilibrio nel sistema delle potenze mondiali abbia prodotto, fin dagli avvenimenti del 1989, una graduale inversione di quella tendenza agli armamenti che aveva caratterizzato i decenni precedenti. Le problematiche sollevate da tale processo si sono abbattute sugli Stati Uniti come sulla neonata Federazione Russa, con tutte le loro ripercussioni di natura finanziaria, tecnologica ed ecologica. L'accresciuta consapevolezza della necessità di un impegno internazionale congiunto ha reso manifesto lo stato di difficoltà dei Paesi dell'ex Unione Sovietica, sviluppando un metodo cooperativo di nuova concezione, definito dall'acronimo inglese CTR (*Cooperative Threat Reduction*, «Riduzione cooperativa della minaccia»). Metodo che, nel corso degli anni '90, ha guidato le operazioni di smantellamento, distruzione e messa in sicurezza degli arsenali nucleari di paesi quali Stati Uniti, Federazione Russa, Unione Europea, Giappone e Canada.

Ricorda che proprio il Canada ha ospitato, nel giugno 2002, il vertice G8 di Kananaskis, momento cruciale per il decollo della *Global Partners-*

hip, iniziativa rivolta a «prevenire il rischio che gruppi terroristici o loro fiancheggiatori possano acquisire o sviluppare armi nucleari, chimiche, radiologiche o biologiche». La copertura complessiva necessaria per l'attuazione dell'operazione (20 miliardi di dollari Usa in dieci anni) ha reso indispensabile lo sviluppo, da parte dei Paesi del G8, di forme di partenariato (bilaterale e multilaterale) relative agli aspetti finanziari, di coordinamento e attuazione di strategie di disarmo, non-proliferazione, lotta al terrorismo, sicurezza nazionale.

Prosegue ricordando che il Consiglio europeo ha a sua volta dimostrato interesse verso la questione, adottando, il 12 dicembre 2003, una «Strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa» basata su più efficaci controlli e maggiore attenzione verso la qualità di materiali e infrastrutture. Il programma comunitario di assistenza verso la Federazione russa, che ha già impiegato 600 milioni di euro negli ultimi dieci anni, è stato inoltre esteso anche dopo il 2004, e rende tangibile la delicata situazione in cui versano i Paesi della Federazione. L'Italia, che ha sempre partecipato attivamente alle attività della CTR, ha annunciato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, di voler impegnare nella *Global Partnership* un miliardo di euro in dieci anni, dal momento che il nostro Paese sostiene da sempre la centralità dell'accordo in termini di sicurezza e stabilità nazionale.

Gli sforzi italiani si sono concentrati principalmente nelle due aree d'intervento prioritarie previste dalla *Global Partnership* e cioè la distruzione delle armi chimiche e lo smantellamento dei sottomarini nucleari della flotta russa del Nord. A tal fine, importanti accordi bilaterali sono stati sottoscritti in precedenza, per il miglioramento della protezione radiologica negli impianti russi di smaltimento e distruzione di armi nucleari (1993) e la costruzione (2002) e il completamento (2003) di un gasdotto per il servizio di un impianto russo di distruzione di armi chimiche.

La gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito proveniente dalle unità sottomarine pare al relatore materia di notevole rilievo. Infatti, la visita di Stato in Italia del Presidente Putin nel 2003, e la conseguente firma dell'Accordo di cooperazione per lo smantellamento dei sommergibili nucleari russi, hanno sancito definitivamente la sinergia tra il nostro Paese e Federazione Russa per la realizzazione di questo obiettivo nevralgico. L'Accordo (come specificato all'articolo 1) impegna l'Italia per 360 milioni di euro in 10 anni, e regola le modalità operative per la messa in sicurezza e lo smantellamento di 117 sommergibili nucleari «general-purpose» (SSN) e strategici (SSBN) della Flotta del Nord, messi fuori servizio a seguito della naturale obsolescenza tecnico-operativa e degli accordi sulla riduzione degli armamenti.

La complessità e l'urgenza di tale operazione sono comprovate da almeno due ordini di problemi: 37 sommergibili contengono ancora a bordo il combustibile irraggiato (*Spent Nuclear Fuel* – SNF), all'interno di 70 reattori nucleari, e per di più le basi navali collocate lungo le coste della regione di Murmansk e Arkhangelsk, tuttora sature di rifiuti radioattivi e materiale fissile, sono in pessimo stato. La radioattività complessiva esi-

stente ad Andreeva Bay ammonta a svariati milioni di curie ed è paragonabile a quella di Chernobyl.

Il pacchetto di riferimento iniziale (definito dall'articolo 2 dell'Accordo), passibile di ulteriori approfondimenti e valutazioni, contiene la progettazione necessaria per la realizzazione dell'intervento, ed è diviso in fasi distinte, ciascuna caratterizzata da complessità di ordine organizzativo e tecnico. Il soggetto incaricato del coordinamento generale e dello svolgimento delle attività amministrative e operative è, secondo l'articolo 3, la Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN); gli organi competenti, invece, sono il Ministero delle Attività Produttive, per la parte italiana, e il Ministero per l'Energia Atomica, per la parte russa.

L'Accordo prevede, all'articolo 4, l'istituzione di un Comitato direttivo paritetico, formato da due rappresentanti per ciascuna delle parti, che, riunendosi periodicamente con l'eventuale supporto di esperti, controlla la corretta applicazione del programma. Per le attività tecnico-professionali è invece prevista una gestione progettuale integrata (UPG). Il testo, agli articoli 5-7, regola altresì le procedure della realizzazione dei progetti, approvati dal Comitato direttivo ed eseguiti da un fornitore principale scelto di comune accordo in base a una gara: la tenuta della contabilità e l'obbligo di rendicontazione (come previsto dall'articolo 8) è a carico della parte russa, laddove la parte italiana è tenuta ad erogare i propri contributi previa emissione di fatture da parte dell'impresa contraente. La parte russa, d'altronde, è vincolata a utilizzare le opere realizzate con il contributo italiano esclusivamente per gli scopi previsti dall'Accordo.

La segretezza delle informazioni è garantita dall'articolo 9, laddove l'articolo 10 assicura la tutela della proprietà intellettuale già esistente, prevedendo un'appropriata ripartizione quando essa si sia sviluppata nell'ambito dell'Accordo. L'articolo 11 regola le esenzioni doganali e fiscali accordate dalla parte russa alle attività di assistenza, di modo che l'eventuale imposizione di tributi costituirà condizione ostativa all'inizio o alla prosecuzione di un singolo progetto.

L'articolo 12 regola la delicata questione della responsabilità civile per il danno nucleare che si potrebbe verificare nell'applicazione dell'Accordo, responsabilità da cui la parte italiana è sollevata fatto salvo il caso di dolo. Altre questioni collegate alla validità di diritti e doveri derivanti alle Parti dalla sottoscrizione di altri Trattati internazionali, e a controversie sull'applicazione dell'Accordo, sono contemplate dagli articoli 13 e 14.

È opinione del relatore che, visto il carattere di urgenza e la portata globale della problematica dello smaltimento di rifiuti radioattivi, la ratifica in oggetto necessita di approvazione entro breve periodo; l'Accordo « egli prosegue » è compatibile con l'ordinamento comunitario, come già peraltro verificato nell'approvazione della legge 17 febbraio 2001, n. 34, con la quale il Parlamento autorizzava la ratifica del primo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa (Mosca, 20 gennaio 2000).

Conclude sottolineando che anche gli altri Stati del G8 e membri dell'Unione europea (Francia, Germania e Regno Unito) hanno stipulato, o sono in procinto di stipulare, con la Federazione russa accordi nello stesso settore oggetto del presente disegno di legge.

Si apre quindi la discussione generale.

Ha la parola il senatore SCALFARO (*Misto*) il quale auspica che si possano ottenere chiarimenti circa la natura giuridica, la composizione degli organi societari della Società Gestione Impianti Nucleari «SOGIN» esplicitamente citata all'articolo 3 dell'accordo come incaricata di provvedere al coordinamento generale e allo svolgimento di attività amministrative ed operative per la realizzazione dei progetti previsti dall'Accordo. Altresì osserva come sia opportuno chiarire i profili inerenti alla responsabilità nell'attività di controllo sull'esecuzione dei progetti che verranno realizzati in seno alla cornice giuridica fornita dall'Accordo in ratifica.

Il senatore ANDREOTTI (*Aut*), dopo aver dichiarato di condividere le richieste di chiarimento avanzate dal senatore Scalfaro, rileva come vi sia preliminarmente da affrontare un altro quesito; egli si domanda, infatti, quale sia la ragione politica profonda per la quale lo smantellamento dei sommergibili nucleari dismessi dalla marina militare russa debba essere regolato da un Accordo bilaterale tra Italia e Federazione Russa e quale sia l'interesse nazionale che muove l'Italia a stipulare e poi ratificare un tale Accordo. In proposito si chiede perché non si provveda in sede di Unione Europea, dal momento che l'interesse a prevenire i rischi di contaminazione unisce e accomuna tutti gli Stati membri dell'Unione.

Il presidente relatore PROVERA (*LP*) osserva che le ragioni strettamente politiche di tale accordo sono da rinvenire da un lato nel precludere a gruppi e cellule terroristiche di venire in controllo dei sommergibili nucleari, e, dall'altro, di neutralizzare in generale un rischio di diffusione di scorie causata da incidenti che rappresenta, oggettivamente, un interesse primario di tutta la comunità internazionale. Precisa infine come la Duma abbia già provveduto a ratificare l'Accordo e che la SOGIN risulta essere a partecipazione esclusivamente pubblica, e la composizione del suo Consiglio d'amministrazione è da tutti facilmente conoscibile.

Il sottosegretario MANTICA chiarisce preliminarmente come l'accordo origini da un impegno preso da parte italiana in ambito del G8. Dell'ammontare totale delle spese per lo smaltimento, l'Italia si accollerà l'onere finanziario di 20 milioni di dollari, pari ad un ventesimo dell'intera somma stimata. Circa le richieste di precisazione sulla società SOGIN si riserva di svolgere ulteriori chiarimenti, confermando sin da ora che si tratta di un soggetto di diritto privato ma interamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle finanze. Dopo aver ricordato poi che, sul disegno di legge, era già stato approvato un ordine del giorno in sede di

esame presso la Camera dei deputati, conclude rilevando che l'urgenza del provvedimento è dettata dall'obiettivo di concludere il procedimento di ratifica prima dell'ormai prossimo vertice dei G8 del 6/8 luglio.

Il senatore COLOMBO (*Misto*), dopo aver rilevato che una responsabilità presa in seno al G8 va intesa in un senso peculiare, trattandosi in effetti di un Foro internazionale multilaterale anomalo quanto a struttura e vincolatività giuridiche; prosegue dichiarandosi senz'altro favorevole all'obiettivo d'insieme che l'Accordo in ratifica persegue, avanzando tuttavia delle riserve sulla adeguatezza della stessa SOGIN per raggiungere le finalità previste dall'Accordo. D'altra parte il riferimento al Ministero delle Attività Produttive, presente nello stesso articolo 3 dell'Accordo, rende naturale riflettere sull'eventuale ruolo dell'ENEA e sulla sua adeguatezza ad assolvere ai compiti di coordinamento generale e di realizzazione dei progetti previsti all'articolo 2. In conclusione, chiede anche di conoscere quali siano i tempi previsti perché l'Accordo ratificato dispieghi i propri effetti e, principalmente, quale sia il periodo previsto per concludere le operazioni di smantellamento.

Il sottosegretario MANTICA interviene per precisare che la SOGIN avrebbe solo il ruolo di coordinare l'attività amministrativa volta all'esecuzione dell'Accordo, dovendosi anche tener conto dell'importante ruolo rivestito dal comitato direttivo previsto dall'articolo 4; quest'ultimo sarà chiamato, tra l'altro, a valutare l'idoneità dei singoli progetti. La SOGIN pertanto « prosegue il sottosegretario » non assumerà mai la funzione di operatore diretto nello smaltimento dei rifiuti, ma solo quella di agenzia operativa che rappresenta la parte italiana in sede di esecuzione ed implementazione dell'Accordo. Conclude precisando che la SOGIN ha già operato in sede di smantellamento degli apparati nucleari presenti su territorio nazionale.

Il senatore BOCO (*Verdi-Un*) si dice senz'altro consapevole dell'importanza rivestita dall'Accordo e delle finalità condivisibili che esso persegue; tuttavia, trova singolare che all'articolo 3, nel delineare le parti chiamate ad applicare l'Accordo, a fronte del Ministero per l'energia atomica della Federazione, organo competente per parte russa, siano nominati tanto il Ministero delle Attività produttive, quanto appunto la SOGIN. A suo modo di vedere, l'irrigidimento in un accordo ratificato con legge ordinaria di un soggetto esecutivo come questo suscita perplessità sia sul piano dell'opportunità, sia sul piano, più propriamente giuridico, del mancato ricorso ad eventuali procedure di scelta trasparenti e rispettose di criteri di efficacia ed efficienza, nonché d'imparzialità.

Il senatore COLOMBO (*Misto*) interviene per ribadire come si noti una forte disomogeneità tra gli organi dalle due parti contraenti preposti all'applicazione dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 3.

Il senatore PIANETTA (*FI*) osserva come l'Accordo in ratifica persegua obiettivi di sicurezza di estrema importanza e come sia senz'altro encomiabile che la comunità internazionale, con plurimi ed appositi strumenti bilaterali, provveda a farsene carico. Circa i rilievi da più parti avanzati sull'idoneità della SOGIN a svolgere il ruolo previsto dall'articolo 3 dell'Accordo, ipotizza che la spiegazione di tale scelta nasca dalla semplice constatazione che tale società è l'unica depositaria di un adeguato *know how* per l'adempimento delle finalità sottese all'Accordo. Se così fosse « conclude l'oratore » l'espressa e nitida scelta operata nell'articolo 3 sarebbe segno di chiarezza e di univocità, e non dovrebbe indurre a nutrire dubbi di sorta.

Ha la parola il senatore CASTAGNETTI (*FI*) il quale rileva preliminarmente come nessun'altra scelta potesse operarsi nella redazione dell'articolo 3 che non fosse quella di attribuire il ruolo di coordinamento generale, ai fini dell'applicazione dell'Accordo, al Ministero delle Attività produttive. Che poi le strutture di questo Ministero non appaiano paragonabili a quelle del Ministero dell'Energia atomica della Federazione russa, è un fatto che egli ritiene debba portare ad una generale riflessione sulle politiche, le risorse e le strutture che l'Italia ha saputo mettere in campo rispetto al complesso problema della gestione dell'energia atomica. Circa l'espressa indicazione della SOGIN, osserva come certamente si potesse in astratto ipotizzare di attribuire all'ENEA un tale ruolo; tuttavia, è proprio quest'ultimo ente a doversi ritenere ormai inadeguato a gestire gli impegni di un accordo tanto rilevante, poiché esso ormai pare aver abdicato a quelle funzioni di controllo ed implementazione dello sviluppo dell'energia atomica che, del resto, i risultati di una ben nota consultazione referendaria hanno contribuito ad escludere dalle priorità di sviluppo del sistema produttivo ed energetico italiano.

Il senatore PELLICINI (*AN*) ritiene che la credibilità della SOGIN rispetto alle importanti funzioni di implementazione dell'Accordo in ratifica sia comprovata dal fatto che, da un punto di vista operativo, il deposito dei rifiuti radioattivi vede l'impegno ormai quasi esclusivo della SOGIN S.p.A., cui sono in corso di trasferimento gli stessi impianti dell'ENEA oggetto di programmi di smantellamento.

Il senatore BOCO (*Verdi-Un*) interviene nuovamente per precisare come risulti che il progetto di punta della SOGIN sarebbe proprio quello perseguito dall'Accordo in ratifica. Peraltro, lo stesso Presidente del Consiglio di amministrazione della SOGIN pare aver dichiarato di voler realizzare in Russia anche un impianto chiamato *Accelerator Driven System* ideato dal premio Nobel Carlo Rubbia, ma mai sperimentato prima d'ora. Risulterebbe altresì che tale apparato dovrebbe bruciare parte delle scorie nucleari russe, riducendone la pericolosità. Lo stesso amministratore « prosegue l'oratore » sembra abbia precisato che, se tale impianto dovesse rivelarsi efficace, esso potrebbe anche accogliere le scorie italiane. Rite-

nendo che tali dichiarazioni debbano sollecitare ampie ragioni di perplessità, auspica che anche nel corso dell'esame in commissione si possa dar luogo agli appositi approfondimenti istruttori e a una valutazione attenta della scelta implicata dall'articolo 3 dell'Accordo in ratifica.

Il senatore ANDREOTTI (*Aut*) prende di nuovo la parola per chiedere ulteriori chiarimenti sui rilievi svolti nel corso del dibattito in merito alla perdita di efficacia ed allo svuotamento delle funzioni di progettazione, studio e programmazione da parte dell'ENEA. Egli infatti ricorda come, non molti anni or sono, vi fosse un'accurata e proficua attività di studio ed approfondimento che l'ENEA era in grado di svolgere. Pur ritenendosi consapevole che tale argomento esula in parte dalle competenze della Commissione affari esteri, auspica che sul punto si possano svolgere gli opportuni approfondimenti, poiché il tema è da ritenersi ancora oggi di interesse nazionale.

Il presidente relatore PROVERA (*LP*) rassicura gli intervenuti che la discussione generale potrà approfonditamente proseguire nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3299) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio 2005.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(3366) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio 2005.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(3405) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio 2005.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

172^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**La seduta inizia alle ore 15,05.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione del senatore Zorzoli n. 3-02116, ricordando che l'Amministrazione della Difesa sta da tempo procedendo ad una verifica del proprio patrimonio immobiliare, al fine di individuare i beni immobili non più utili per le esigenze della Difesa. Data la carenza di interesse al mantenimento della loro disponibilità per le finalità istituzionali dell'Aeronautica militare, l'ex Deposito POL NATO di Aula - in località Salina Collegio - e l'ex 67° Deposito territoriale di Trapani (ad eccezione, per quest'ultimo, di un'aliquota) potranno essere oggetto di dismissione.

Per quanto riguarda in particolare il 67° Deposito, è in fase di completamento l'istruttoria per enucleare dalla parte dismissibile la porzione di immobile sulla quale va mantenuto l'uso militare; successivamente, potrà essere eventualmente avviata la procedura per la restituzione all'Agenzia del demanio.

Quanto alla destinazione degli immobili soggetti a dismissione, si tratta di materia estranea alle competenze del suo dicastero, date le limitazioni poste nella specie dal vincolo imposto dalla legge n. 662 del 1996, che dispone il trasferimento alle regioni a statuto speciale dei beni non più utili ubicati nei rispettivi territori. In particolare, per quanto riguarda la regione Sicilia, è all'esame la possibile permuta di beni non più idonei con infrastrutture sostitutive per le esigenze delle Forze armate. Sarà evidentemente interesse del Ministero della difesa dare soluzione, nel più breve

tempo possibile, alla problematica in questione e consentire una rapida dismissione dei cespiti, come auspicato dall'interrogante.

Il senatore ZORZOLI (FI) ringrazia il Governo per la tempestività della risposta, della quale si dichiara pienamente soddisfatto.

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione del senatore Castellani n. 3-02100, premettendo che l'immobile militare denominato «Base Logistica di Colfiorito» è stato inserito tra gli immobili da alienare, ai sensi e per le finalità di cui alla legge n. 662 del 1996. A causa dell'evento sismico del 1998, l'immobile era stato dismesso temporaneamente in favore del comune di Foligno, per le conseguenti esigenze connesse alla ricostruzione.

Le attività propedeutiche all'alienazione sono state avviate da parte della CONSAP S.p.A., incaricata di gestire il programma di dismissione dalla Difesa, trasmettendo al comune, il 22 gennaio 2004, la bozza del contratto preliminare di permuta; a tutt'oggi non risulta tuttavia che tale comune abbia fornito riscontro alla lettera della CONSAP, peraltro reiterata il 20 maggio 2004.

La legge n. 326 del 2003 ha stabilito che il Ministero della difesa, di concerto con l'Agenzia del Demanio, individui i beni immobili in uso all'Amministrazione militare non più utili ai fini istituzionali, da consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e per esso alla stessa Agenzia del Demanio. Con decreto interdirettoriale sono stati dunque individuati gli immobili da trasferire al Ministero dell'economia, tra cui non è contemplato quello in argomento; le operazioni di vendita del bene, già avviate dalla Difesa, proseguiranno dunque secondo i criteri e le modalità fissate dalla legge n. 662 del 1996.

Quanto al fatto che, come rilevato dall'interrogante, non è stato dato seguito alle previsioni dell'articolo 12-ter della legge n. 61 del 1998, il Sottosegretario sottolinea che tale disposizione non impone alcun obbligo per il suo Dicastero, ma solo una facoltà di trasferire a titolo gratuito in proprietà agli enti locali alcuni beni immobili localizzati nei comuni interessati dalla crisi sismica. Pertanto, l'Amministrazione ha dovuto tener conto, in sede di determinazione della destinazione finale del cespite, di cogenti finalità istituzionali, nonché di prioritarie esigenze organizzative e finanziarie.

Con riferimento al diritto di prelazione a favore dei concessionari degli immobili demaniali in dismissione di cui all'articolo 1, comma 438, della legge finanziaria 2005, va invece segnalato che la norma contempla solo gli immobili alienati direttamente dall'Agenzia del demanio, tra cui non rientra quello in esame.

In conclusione, l'immobile in questione potrà essere alienato solo secondo i criteri e le modalità fissate dalla legge n. 662 del 1996 attraverso la Società CONSAP S.p.A. la quale, come lo stesso Ministero, resta a disposizione per valutare con attenzione e disponibilità le esigenze che il comune di Foligno vorrà porre.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) si dichiara del tutto insoddisfatto dalla risposta fornita, lamentando che le norme e le procedure che il Ministero della difesa ha inteso nella specie seguire non appaiano tali da garantire che il comune di Foligno abbia la disponibilità dell'immobile in tempi ragionevoli.

IN SEDE DELIBERANTE

(3210) Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 marzo 2005.

Il presidente CONTESTABILE (*FI*) ricorda che il 10 maggio 2005 la 1a Commissione ha espresso parere non ostativo sul testo e in parte favorevole, in parte non ostativo e in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti. E' nel frattempo pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente, di nulla osta sul testo e non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.2, 1.3 e 1.4, sulle quali il parere di nulla osta è reso a condizione che siano soppressi i rispettivi commi 1-*bis* e 1-*ter*, nonché delle proposte 1.14 e 1.15, sulle quali il nulla osta è condizionato alla soppressione dei rispettivi commi 1-*ter* 1-*quater*.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Vengono illustrati dal senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, nonché gli emendamenti 1.1 e 1.8 (ai quali aggiunge la firma). La *ratio* di tali proposte di modifica risiede nell'esigenza di estendere la platea dei destinatari del provvedimento anche a soggetti diversi da quanti lavorano nel comparto della Difesa, ampliandola ad altri pubblici dipendenti ed a quanti prestano attività a favore di Organizzazioni Internazionali ovvero di ONG. Illustra altresì gli emendamenti 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17.

L'emendamento 1.9 viene dato per illustrato.

Il senatore MELELEO (*UDC*) sottoscrive ed illustra l'emendamento 1.10.

Gli emendamenti 1.12 e 1.18 vengono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE relatore ritira gli emendamenti 1.19 e 1.20.

È dato per illustrato l'emendamento 1.21.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, eccezion fatta per l'1.9, 1.12, 1.18 e l'1.21. In particolare, con-

ferma l'esigenza di limitare l'onorificenza a determinate categorie e, pur apprezzando la possibile estensione del beneficio ad altro personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche, degli organismi internazionali ed a vittime di atti di terrorismo commessi all'estero, sostenuta dal senatore Bedin, sottolinea che essa potrà trovare soddisfazione attraverso la presentazione di una apposita iniziativa legislativa.

Il sottosegretario BOSI esprime parere conforme a quello del relatore.

Vengono quindi messi separatamente ai voti, previa verifica del prescritto numero di senatori, gli emendamenti dall'1.1 all'1.8, 1.10 e 1.11, che risultano respinti dalla Commissione.

Risultano invece approvati l'emendamento 1.9 e gli identici emendamenti 1.12 e 1.13, messi congiuntamente ai voti.

Prendendo la parola per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.14, il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) segnala che tale proposta di modifica intende riferirsi ad un profilo a suo giudizio meritevole di accoglimento, tanto più che la pubblica opinione italiana è pienamente consapevole del fatto che alle operazioni di pace partecipano anche cittadini italiani che, pur non dipendenti pubblici, lavorano tuttavia per ONG, ovvero per organi di informazione, i quali pure svolgono un ruolo fondamentale di rappresentanza del Paese ed affrontano rischi notevoli.

Messo ai voti, l'emendamento 1.14 viene respinto; risultano del pari respinti gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17; sono invece approvati gli emendamenti 1.18 e 1.21.

Il PRESIDENTE mette quindi ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, così come modificato, facendo al contempo osservare al senatore Bedin che alcune esigenze da lui espresse sono risolte e soddisfatte per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.21.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.1, 2.2. e 2.3 vengono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE relatore ed il Rappresentante del Governo esprimono al riguardo parere contrario.

Messi quindi separatamente ai voti, detti emendamenti risultano tutti respinti; la Commissione approva invece l'articolo 2 del disegno di legge.

Si passa agli emendamenti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE relatore dà per illustrato l'emendamento 3.1.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) caldeggia l'approvazione dell'emendamento 3.2, finalizzato a garantire la consegna della Croce d'onore alla memoria al Sindaco del comune di residenza dell'insignito, ove questi sia deceduto senza lasciare eredi.

Il PRESIDENTE relatore conviene con l'opportunità di tale emendamento ed il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) modifica conseguentemente la propria proposta (emendamento 3.2 (Nuovo testo)).

Messi separatamente ai voti, vengono quindi approvati gli emendamenti 3.1 e 3.2 (Nuovo testo), nonché l'articolo 3, come modificato.

La Commissione approva inoltre, con separate votazioni, gli articoli 4, 5 e 6.

Messi separatamente ai voti, vengono del pari approvati gli emendamenti All.1 e All. 2 e quindi è approvato l'allegato come modificato.

Sono invece respinti gli emendamenti Tit. 1 e Tit. 2, fatti propri dal senatore Bedin.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Il voto favorevole del Gruppo DS è espresso dal senatore NIEDDU (*DS-U*), il quale sottolinea che il provvedimento è particolarmente apprezzabile, in quanto finalizzato ad un riconoscimento essenzialmente di carattere morale.

Il senatore PERUZZOTTI (*LP*) dichiara il voto favorevole della Lega Nord sull'iniziativa legislativa, auspicandone la tempestiva approvazione definitiva da parte delle Camere.

Il senatore ZORZOLI (*FI*) formula il convinto voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Il voto favorevole del Gruppo UDC è espresso dal senatore MELELEO (*UDC*).

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), pur ritenendo insufficiente ed incompleto il provvedimento, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, manifestando soddisfazione per l'ampliamento della platea dei possibili beneficiari al personale della Pubblica Sicurezza e dei Vigili del fuoco. Avrebbe tuttavia ritenuto preferibile un'estensione del beneficio anche al personale delle ONG ed a quanti lavorano per organi di informazione e

preannuncia allo scopo la presentazione di un'apposita iniziativa legislativa.

Il PRESIDENTE mette quindi in votazione il provvedimento nel suo complesso, così come modificato, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di R/S n. SGD 03/2005 relativo alla realizzazione di un dimostratore tecnologico-funzionale di veicolo pioniere del Genio, parte della componente ruotata del più ampio «Sistema da combattimento futuro del Genio» dell'Esercito italiano (n. 502)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore NIEDDU (*DS-U*), il quale rileva il programma è teso a realizzare un Dimostratore Tecnologico Funzionale di veicoli del Genio di futura generazione e dovrebbe portare alla definizione di una duplice tipologia di mezzi, entrambi derivati dal veicolo da combattimento «Centauro» in servizio nell'Esercito italiano. La prima, costituita dal cosiddetto «Veicolo da combattimento del Genio», è realizzata per la posa e il forzamento di ostacoli attivi in aree esposte alla minaccia nemica. L'impiego di tale mezzo garantisce un maggiore supporto ai reparti di manovra del Genio, in particolare quando impiegati in ambiente urbano. La seconda, costituita dal cosiddetto «Veicolo pioniere», è realizzata per la mera attività di movimentazione di terra e di carichi.

L'Italia sviluppa tale programma, che ha una durata prevista di 3 anni, in cooperazione con la Francia. L'onere complessivo della fase di ricerca e sviluppo del programma è stimato in circa 19 milioni di euro, e dovrebbe essere ripartito equamente fra le due nazioni cooperanti.

Per l'Italia, trattandosi di veicoli da derivare dalla Blindo Centauro, l'industria coinvolta nel programma è il Consorzio CIO (Fiat Iveco ed Oto Melara). Da parte francese, invece, è interessato il Consorzio GIAT-CNIM, produttore del mezzo dal quale deriva il veicolo francese. Le citate industrie hanno formato un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese la cui organizzazione prevede che il CIO sia prime contractor e la GIAT sub-fornitore essenziale del contratto, in quanto depositario del *know-how* del veicolo francese. E' stato altresì previsto che la gestione contrattuale del programma sia affidata all'OCCAR (Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in materia di Armamenti).

Tanto premesso, il relatore formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CONTESTABILE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti la proposta testé formulata, che risulta approvata.

Programma pluriennale di R/S n. SGD 01/2005 relativo alla sorveglianza del campo di battaglia denominato MAJIIC (Multisensor Aerospace-ground Joint Interoperability ISR Coalition) (n. 503)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore PERUZZOTTI (*LP*), il quale rileva che una delle linee guida che ispirano l'azione dell'attuale Capo di Stato Maggiore della Difesa è quella di promuovere lo sviluppo tecnologico dello strumento militare nazionale, nell'idea di mantenerne l'interoperabilità con quelli dei maggiori alleati dell'Italia, ed innanzitutto degli Stati Uniti. L'investimento nel MAJIIC rientra in questo contesto, mirando ad equipaggiare le Forze Armate italiane con un nuovo sistema aereo di sorveglianza del campo di battaglia.

Nelle intenzioni del Ministro della difesa, il MAJIIC permetterà di rendere interoperabili le future generazioni di sensori elettro-ottici, video, infrarossi e da guerra elettronica in uso presso i Paesi membri dell'Alleanza Atlantica, nonché di sviluppare una comune architettura di rete, di *standard* e di formati per lo scambio dei dati. A questo scopo, il programma prevede che siano individuati anche gli interventi da apportare sul piano tecnologico e strutturale ai sistemi autonomamente sviluppati dalle singole nazioni partecipanti. Il MAJIIC coinvolge per ora, oltre all'Italia, la Germania, la Francia, il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Canada, la Norvegia, la Spagna e l'Olanda; avrà una durata di 4 anni, con inizio delle attività entro il primo semestre del 2005, e dovrebbe comportare oneri complessivi stimati in circa 5,5 milioni di euro. Per la natura del programma, il Ministro della Difesa ha precisato che definizione dell'*iter* contrattuale sarà assicurata da Teledife.

Le industrie nazionali attualmente interessate al progetto sono l'Ams (*Alenia Marconi Systems*) e l'Engineering, già coinvolte nel programma denominato CAESAR (*Coalition Aerial Surveillance And Reconnaissance*), del quale il MAJIIC rappresenta il naturale sviluppo. Non si esclude, però, il futuro inserimento nel programma di altri *partner* industriali specializzati nel settore.

Ciò che ci si prefigge di ottenere dal MAJIIC, in ambito nazionale, è lo sviluppo della cosiddetta *Italian Common Ground Station*, che sarà una stazione interforze di interfaccia dei dati provenienti dai diversi sistemi di supporto al Comando impiegati dall'Italia e dalla Nato e consentirà altresì di realizzare la fusione dei dati stoccati nelle diverse banche dati militari, con particolare riguardo a quelle di ultima generazione denominate PLUS (*Product Library Universal Silo*), caratterizzate da un accesso ai dati memorizzati attraverso lo sfruttamento del *web*.

Il MAJIIC permetterà di gestire e controllare più efficacemente anche l'impiego degli UAV e dei missili cruise STORM SHADOW acquisiti dalle Forze Armate italiane, nonché di utilizzare al meglio le informazioni che verranno riversate a terra sulle stazioni mobili collegate al sistema sa-

tellitare COSMO-SKYMED, accrescendo notevolmente le capacità operative dei contingenti militari schierati all'esterno su aree significativamente estese, come la provincia irachena di Dhi Qar o le province nord-occidentali dell'Afghanistan.

Per questo complesso di ragioni, il senatore PERUZZOTTI (*LP*) raccomanda la sollecita approvazione da parte della Commissione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CONTESTABILE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti la proposta di parere favorevole testé formulata, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3210

Art. 1.

1.1

DE ZULUETA, BEDIN

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. È istituita la Croce d'onore della pace per il personale dipendente della pubblica amministrazione, per il personale dipendente o volontario delle organizzazioni non governative italiane, per i cittadini italiani dipendenti da organismi internazionali e per i cittadini italiani dipendenti o volontari delle organizzazioni non governative internazionali vittime di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in loro danno all'estero in occasione di operazioni di pace.

2. La Croce d'onore è attribuita con decreto del Ministro dell'interno, su proposta dell'Amministrazione o dell'organizzazione per cui opera il personale da insignire».

1.2

BEDIN

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È istituita la Croce d'onore della pace per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e degli Enti locali, per i cittadini italiani dipendenti degli Organismi internazionali, vittime di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in loro danno all'estero in occasione di operazioni a sostegno della pace.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 150 mila euro, per gli anni 2005, 2006, 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Conferimento della Croce d'onore della pace alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni a sostegno della pace».

1.3

BEDIN

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È istituita la Croce d'onore per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e degli Enti locali, e per i cittadini italiani dipendenti degli Organismi internazionali, vittime di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in loro danno all'estero in occasione di operazioni a sostegno della pace.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 150 mila euro, per gli anni 2005, 2006, 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.4

BEDIN

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È istituita la Croce d'onore per il personale dell'Amministrazione della difesa, per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, per il personale della Polizia di Stato, per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in loro danno all'estero in occasione di operazioni a sostegno della pace.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 150 mila euro, per gli anni 2005, 2006, 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.5

BEDIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita la Croce d'onore per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e degli Enti locali, e per i cittadini italiani dipendenti degli Organismi internazionali, vittime di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in loro danno all'estero in occasione di operazioni a sostegno della pace».

1.6

BEDIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita la Croce d'onore per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e degli Enti locali, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in loro danno all'estero in occasione di operazioni a sostegno della pace».

1.7

BEDIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita la Croce d'onore per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche statali, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in loro danno all'estero in occasione di operazioni a sostegno della pace».

1.8

BISCARDINI, BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole: «pubblico da essa funzionalmente dipendente» con le seguenti: «civile da essa funzionalmente dipendente, anche se assunto temporaneamente».

1.9

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente» inserire le seguenti: «nonché per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

1.10

GUBERT, MELELEO

Al comma 1, dopo le parole: «funzionalmente dipendente» inserire le seguenti: «ovvero per il personale di enti pubblici o privati operanti in collaborazione con tale amministrazione o con altre amministrazioni dello Stato».

1.11

BEDIN

Al comma 1, sopprimere la parola: «militari».

1.12

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «operazioni militari» inserire le seguenti: «e civili».

1.13

BEDIN

Al comma 1, dopo la parola: «militari» aggiungere le seguenti: «e civili».

1.14

BEDIN

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. La Croce d'onore è attribuita anche ai cittadini italiani membri di Organizzazioni non governative, vittime di atti di terrorismo nei Paesi in cui sono in corso operazioni a sostegno della pace con l'apporto dell'Italia. In tal caso la Croce d'onore è attribuita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 150 mila euro, per gli anni 2005, 2006, 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.15

BEDIN

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. La Croce d'onore è attribuita anche ai cittadini italiani operanti per Organi di informazione italiani, vittime di atti di terrorismo nei Paesi in cui sono in corso operazioni a sostegno della pace con l'apporto dell'Italia. In tal caso la Croce d'onore è attribuita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di giustizia.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 150 mila euro, per gli anni 2005, 2006, 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.16

BEDIN

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La Croce d'onore è attribuita:

– per il personale dell'Amministrazione della difesa con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Capo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza ovvero con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale militare, e con il Segretario generale della difesa, per il personale civile;

– per il personale pubblico funzionalmente dipendente dall'Amministrazione della difesa su proposta dell'autorità che lo dirige;

– per il personale della Polizia di Stato con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

– per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile».

1.17

BEDIN

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La Croce d'onore è attribuita con decreto del Ministro dell'interno, su proposta dell'Amministrazione pubblica o dell'Organismo internazionale da cui dipende il personale da insignire».

1.18

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «Capo di stato maggiore della difesa» sostituire le parole: «d'intesa con» con le seguenti: «sentito». Conseguentemente, dopo la parola: «ovvero» sopprimere la seguente: «con», e dopo

le parole: «per il personale militare» sostituire le parole: «e con il» con le seguenti: «ed il».

1.19

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «su proposta dell'autorità che lo dirige» con le seguenti: «su proposta dell'autorità di vertice che lo dirige, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa».

1.20

IL RELATORE

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«Per gli appartenenti al Servizio di cui all'articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'attribuzione avviene su proposta del Direttore del Servizio».

1.21

IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la Croce d'onore è attribuita con decreto del Ministro dell'interno su proposta, rispettivamente, del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile».

Art. 2.**2.1**

BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole: «al personale di cui all'articolo 1 che sia deceduto ovvero abbia» con le seguenti: «ai cittadini di cui all'articolo 1 che siano deceduti ovvero abbiano».

2.2

BEDIN

Al comma 1, sopprimere la parola: «militari».

2.3

BEDIN

Al comma 1, dopo la parola: «militari» aggiungere le seguenti: «e civili».

Art. 3**3.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «il nastrino e il diploma della Croce d'onore attribuiti alla memoria sono consegnati» con le seguenti: «La Croce d'onore attribuita alla memoria è consegnata».

3.2 (nuovo testo)

BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero ai fratelli e alle sorelle», con le seguenti: «ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al sindaco del Comune di residenza dell'insignito».

3.2

BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero ai fratelli e alle sorelle», con le seguenti: «ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al sindaco del Comune di residenza dell'insignito».

All.1

IL RELATORE

All'allegato all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «in metallo color oro» con le seguenti: «in oro».

All.2

IL GOVERNO

Dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«Il retro della Croce, per il personale della Polizia di Stato, riporta, al centro, le lettere R.I. sovrapposte ed intrecciate; per il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, riporta, al centro, una fiamma in rilievo di colore oro sovrastante due asce incrociate che formano al centro uno spazio circolare di colore rosso dal quale scaturisce la fiamma».

Al terzo periodo dell'allegato 1, dopo le parole: «della Croce» sopprimere la congiunzione: «ed» e aggiungere le seguenti parole: «e per il personale del Ministero della difesa e per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente».

Tit.1

DE ZULUETA, BEDIN

Sostituire il titolo con il seguente:

«Conferimento della Croce d'onore della pace alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni di pace».

Tit.2

BISCARDINI, BEDIN

Al titolo sostituire le parole: «della Croce d'onore» con le seguenti: «di onorificenze».

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

697^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI (*FI*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo e gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 11, rilevando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, occorre valutare se possano derivare effetti finanziari in termini di adeguamento dell'organico della CONSOB in relazione ai nuovi compiti attribuiti a tale ente, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 2, all'articolo 9, comma 1, lettere *f*) ed *h*), all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), all'articolo 11, commi 2 e 6, all'articolo 12, comma 3, lettere *b*), *c*), *i*), *m*), *n*), *o*) e *q*), all'articolo 15, comma 1, lettera *b*), all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 6, lettere *e*) ed *f*), all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), comma 2 e comma 3, lettera *b*), all'articolo 25, e all'articolo 27, comma 1, lettere *a*) e *b*), e comma 2, lettera *e*). A tale riguardo ricorda che l'articolo 9 della legge n. 62 del 2005 (Legge comunitaria 2004) ha disposto l'ampliamento dell'organico della CONSOB da 450 a 600 unità e che, tuttavia, il comma 8 precisa che tale ampliamento è finalizzato a far fronte agli ulteriori compiti demandati alla CONSOB ai sensi del medesimo articolo 9.

Rileva poi la necessità di valutare l'opportunità di corredare di una clausola di invarianza finanziaria le disposizioni che conferiscono deleghe al Governo ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e 12, comma 1. Riscontra altresì l'esigenza di verificare se non derivino effetti finanziari a carico della finanza pubblica dall'articolo 14, comma 1, capoverso 120-ter, comma 1, che prevede il trasferimento dei depositi giacenti presso le banche e non rivendicati presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali, ove il saggio degli interessi legali sia superiore al tasso di sconto e le somme siano rivendicate, maggiorate dei suddetti interessi, entro il termine ivi previsto. Analoghe considerazioni valgono per il capoverso 120-quater, comma 2, e per l'articolo 14, comma 3, per quanto concerne il regime applicabile ai proventi della vendita dei beni depositati nelle cassette di sicurezza e non rivendicati. Fa presente infine l'esigenza di acquisire chiarimenti sugli oneri di funzionamento del comitato di coordinamento di cui all'articolo 19, comma 2, e sugli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo 21, ove si tratti dell'affidamento di nuovi compiti al Corpo della Guardia di finanza.

Per quanto concerne gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 11, ritiene necessario valutare se possano derivare effetti finanziari in termini di adeguamento dell'organico della CONSOB in relazione agli ulteriori compiti che sembrano essere demandati a tale ente dalle proposte 1.1 (comma 3), 1.8 (comma 3) e 1.9. Osserva inoltre la necessità di valutare se siano suscettibili di determinare eventuali effetti finanziari le proposte 6.0.1 (in relazione alla possibile svalutazione delle quote di patrimonio azionario detenute nelle fondazioni bancarie da enti pubblici) e 6.0.2 (ove determini l'estensione di benefici fiscali o previdenziali a soci di cooperative che non abbiano con le stesse anche rapporti di lavoro). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 11.

Stante l'assenza del rappresentante del Governo, la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 24 febbraio 2005, n. 34. Esame e rinvio)

Il relatore TAROLLI (*UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che secondo la legge di delega il provvedimento non deve determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal proposito l'articolo 7 prevede l'istituzione di un Ordine territoriale per ogni circondario di tribunale. Ritiene pertanto necessario valu-

tare se da tale previsione possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica a ragione della necessità di incrementare il numero degli ordini territoriali rispetto a quelli attualmente previsti, stante che si tratta di enti pubblici non economici. L'articolo 12, comma 1, lettera *m*) prevede tra le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine la fissazione di contributi, mentre l'articolo 29 stabilisce che il Consiglio nazionale determini la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento; riscontra pertanto l'esigenza di valutare se tali misure consentono di garantire la piena copertura degli oneri di funzionamento del Consiglio nazionale e degli Ordini territoriali al fine di evitare ricadute negative sul bilancio dello Stato. L'articolo 48 prevede poi l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto tra Ministero dell'istruzione e Consiglio nazionale. Ritiene, quindi, necessario che venga specificato con quali risorse viene finanziato tale osservatorio di nuova istituzione. Analoga specificazione si rende necessaria per l'istituzione della Commissione ministeriale prevista dall'articolo 75.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva con preoccupazione la ripetuta assenza dei rappresentanti del Ministero dell'economia e le finanze, pur apprezzando, in loro assenza, l'impegno profuso dal sottosegretario Ventucci in molteplici occasioni. Ciò ha consentito alla Commissione di svolgere i propri lavori, però ritiene che, in costanza di tale situazione, l'efficacia dei lavori della Commissione possa essere seriamente compromessa.

Il presidente AZZOLLINI, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Morando sul contributo prezioso offerto dal sottosegretario Ventucci, preannuncia che si farà carico di rappresentare l'esigenza di una presenza costante dei rappresentanti del suddetto dicastero anche tenuto conto del fatto che prima dell'ultimo aggiornamento dei lavori si era posto lo stesso problema, poi risolto grazie all'intervento del sottosegretario Maria Teresa Armosino alle sedute della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, per le ore 20,30 e 20,45, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

393^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per il dibattito sulle comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Dibattito sulle comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali, rese nella seduta del 31 maggio 2005, sugli indirizzi generali della politica del suo dicastero

Il presidente ASCIUTTI, dopo aver ricordato che nella seduta del 31 maggio scorso si erano svolte le dichiarazioni programmatiche rese dal ministro Buttiglione, dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore BRIGNONE (LP) esprime anzitutto apprezzamento per l'intervento del Ministro, nel quale sono enunciati principi ispiratori condivisibili, che si inseriscono del resto nell'ottica di una razionalizzazione, coerente con la riforma del Titolo V della Costituzione.

Al riguardo, ritiene importante sottolineare che le neo-istituite direzioni regionali, pur rafforzando la presenza del Ministero sul territorio, non devono certo rappresentare un vincolo per gli enti locali, che da anni reclamano un ruolo propositivo e di responsabilità.

Con riferimento alle dichiarazioni del Ministro in merito alla contrapposizione tra livelli istituzionali registrata nell'attuazione delle politiche di salvaguardia del territorio, egli conviene con la previsione di un coordinamento nell'ambito del Codice dei beni culturali onde assicurare un'applicazione uniforme della disciplina sul territorio nazionale. Ritiene tuttavia necessario che, soprattutto nelle realtà in cui l'attività di valorizzazione e fruizione dei beni culturali posta in essere dagli enti locali, dalle associazioni, dalle fondazioni e dal volontariato è da tempo particolarmente efficace, si evitino inutili vincoli normativi.

Fa altresì presente che il patrimonio culturale deve essere inquadrato in una visione complessiva e che alla tutela del paesaggio si deve accompagnare un'adeguata attenzione per determinati settori, quali l'archivistica e le biblioteche.

Nel rivendicare maggiore attenzione per i beni culturali cosiddetti «minori», il senatore rileva che il turismo culturale non si esaurisce solo nelle maggiori città d'arte e nei principali siti culturali. Al contrario, proprio in talune realtà della provincia italiana si assiste alla definizione di un sistema integrato di arte, cultura, tradizioni ed enogastronomia. Non basta infatti la presenza di capolavori ad assicurare un'elevata fruizione, come testimonia la circostanza che in Italia – a differenza di altri Paesi – vi sono importanti mete culturali che non producono adeguati ritorni economici. In queste ultime è infatti spesso difficile attivare un circolo virtuoso, che consenta di trattenere il turista oltre lo stretto tempo necessario per la visita del sito culturale.

Né risulta a suo avviso risolutivo, nell'ottica dell'ampliamento della fruizione della realtà museale, il ricorso all'affidamento in concessione di servizi di biglietteria e di servizi aggiuntivi.

Con riferimento agli strumenti previsti dal Codice per attrarre risorse da investire nella valorizzazione dei beni culturali, il senatore si sofferma anzitutto sugli *sponsor* e sulle fondazioni, rilevando come essi diano risultati positivi solo in taluni ambiti. Nel caso, ad esempio, degli enti lirici manca infatti un contesto sufficientemente maturo a livello di enti, soggetti pubblici e privati e le agevolazioni fiscali risultano insufficienti.

Coglie inoltre l'occasione per richiamare l'attenzione del Ministro sull'opportunità di rivedere in senso meno centralistico e restrittivo l'attuale disciplina in materia di salvaguardia dei beni culturali di proprietà ecclesiastica, tanto più in considerazione delle difficoltà quotidiane che incontrano le autorità ecclesiastiche nel porre in essere le attività di restauro di detti beni.

Il senatore si sofferma poi sull'esigenza di una maggiore attenzione del mondo della scuola al patrimonio culturale, prefigurando a tal fine talune soluzioni, come ad esempio quella che si dia maggior enfasi a talune discipline come la storia dell'arte rispetto all'educazione museale.

Ritiene inoltre auspicabile consentire alle ambasciate italiane, soprattutto a quelle minori, di poter curare l'esposizione dei beni culturali che sono attualmente custoditi, ma non esposti, nei nostri musei. Si tratta infatti di una iniziativa che, senza peraltro richiedere significativi oneri finanziari, consentirebbe una maggiore diffusione del patrimonio culturale italiano all'estero.

Sempre in tale ottica, auspica iniziative dirette a valorizzare i beni culturali di proprietà italiana attualmente all'estero, che sono spesso dimenticati.

Richiama indi l'attenzione del Ministro nei confronti di una disciplina sull'importante segmento del patrimonio culturale costituito dagli organi di interesse storico e artistico. In proposito, ricorda di aver presentato nella scorsa legislatura un disegno di legge (atto Senato n. 3553) che, pur essendo stato approvato all'unanimità dal Senato, si arenò nell'altro ramo del Parlamento. L'iniziativa, diretta ad istituire un vero e proprio codice deontologico per il restauro di tali beni, risulta a suo avviso particolarmente importante, tanto più in considerazione della circostanza che sovente i lavori di restauro sono posti in essere con interventi sporadici, legati a finanziamenti episodici e spesso inadeguati.

Con riferimento al Fondo unico per lo spettacolo (FUS), da un lato, sollecita una maggiore trasparenza nella definizione dei criteri di ripartizione e, dall'altro, esprime apprezzamento per la scelta di dare maggior rilievo alle istanze provenienti dalle autonomie territoriali, che del resto sono spesso il centro della programmazione dello spettacolo dal vivo.

Conclude esprimendo la propria convinzione che gli indirizzi illustrati dal Ministro debbano ispirare la politica di settore nei prossimi anni e non solo nella parte finale dell'attuale legislatura.

Ha indi la parola il senatore COMPAGNA (*UDC*), il quale richiama anzitutto la necessità di riconoscere che l'Amministrazione dei beni culturali, così come del resto prefigurata sin dalla sua costituzione, si caratterizza per il momento tecnico-scientifico.

Al riguardo, lamenta che nel corso della precedente legislatura si sia messa in discussione tale connotazione di amministrazione autonoma, in conseguenza della scelta – più politica che istituzionale – di accorpate nel Ministero talune competenze (come ad esempio la vigilanza sul CONI). Più in generale, deplora che si sia puntato sull'aspetto manageriale, diretto – fra l'altro – alla ricerca di risorse private per il settore, a scapito del momento tecnico-scientifico.

Tale indirizzo, peraltro condiviso anche dall'*ex* ministro Urbani, risulta peraltro in linea con il blocco delle assunzioni del personale tecnico. Al riguardo, appellandosi alla sensibilità liberale del ministro Buttiglione, il senatore ritiene indispensabile che si riconosca la necessità di procedere al reclutamento di personale tecnico-scientifico.

Inoltre, auspica che si proceda a un'inversione di tendenza rispetto alla linea di svuotamento delle competenze decisionali del personale tecnico-scientifico in tema di finanziamento pubblico, già avviata nella scorsa

legislatura e rafforzata dall'istituzione della Società ARCUS spa. In proposito, esprime apprezzamento nei confronti del ministro Buttiglione che si è ben guardato dal compiacersi di un sistema di finanziamento che toglie responsabilità e prerogative decisionali ai sovrintendenti e che attribuisce un ruolo secondario ai Beni culturali rispetto all'Economia.

Nel ribadire la necessità di rafforzare il ruolo della componente tecnico-scientifica, il senatore stigmatizza conclusivamente l'eccessivo ricorso ai cosiddetti «libri bianchi», spesso realizzati da esperti, senza alcun prezioso contributo da parte di organi interni al Dicastero, come il Consiglio superiore dei beni culturali.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) condivide anzitutto il riconoscimento da parte del Ministro del ruolo di identità nazionale del patrimonio culturale, tanto più in un momento di progressivo sfaldamento delle istituzioni. Al riguardo, si interroga tuttavia su come tale affermazione si possa conciliare con la politica, a suo avviso pericolosa, di dismissioni e affidamento di servizi, che del resto è strettamente connessa proprio all'affievolimento della dimensione tecnico-scientifica rilevata dal senatore Compagna. Con specifico riferimento alle dismissioni, giudica particolarmente dannose quelle riferite a taluni beni culturali minori, che invece caratterizzano l'identità dei piccoli centri.

Il senatore esprime poi talune perplessità nei confronti della centralità delle fondazioni private nel settore, sostenuta invece dal Ministro, rilevando che gli interventi affidati ai privati seguono, in genere, la logica dell'evento e della straordinarietà e non di un'effettiva politica di sostegno. Risulta del resto ben nota la drammatica situazione nella quale versano le fondazioni lirico-sinfoniche, come emerso anche nel corso dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo avviata dalla Commissione.

Sulla questione, ricorda poi che il precedente Ministro aveva promosso la costituzione di un tavolo di lavoro fra presidenti delle fondazioni liriche, sovrintendenti e sindacati, sulla base del quale venne successivamente istituito un tavolo tecnico, con il compito di individuare le modalità attuative della disciplina sull'attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, recata all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005. In proposito, chiede al Ministro, oltre agli esiti di tale attività di concertazione, se non ritenga utile una eventuale riconsiderazione del ruolo dei privati nel settore.

Il senatore stigmatizza inoltre la tentazione, operata dal Dicastero nel corso della legislatura, di definire una vera e propria politica della cultura, irrispettosa dell'autonomia del sistema.

In proposito, auspica un rapporto corretto con le realtà regionali, in un'ottica peraltro non meramente burocratica, nonché una maggiore interazione con gli enti di ricerca e le università.

Al fine di accrescere la formazione e la sensibilità dei giovani nei confronti del patrimonio culturale, giudicherebbe poi importanti specifiche iniziative volte ad accrescere il rispetto per i beni culturali «minori».

Esprime altresì preoccupazione per la progressiva scomparsa nell'organizzazione degli enti di ricerca dei comitati scientifici a vantaggio di una dimensione manageriale – a suo avviso riduttiva – dell'arte, intesa come merce.

Invita inoltre il Ministro a riflettere in ordine ai rischi connessi al riordino degli enti pubblici, alcuni dei quali in via di soppressione, poiché ritenuti enti inutili. In proposito, il senatore deplora la scelta di procedere alla soppressione dell'Unione accademica nazionale (UAN), che consorzia undici accademie, fra cui i Lincei, e che – facendo parte dell'*Union Académique Internationale* – garantisce la partecipazione della cultura accademica italiana nel contesto internazionale. Sollecita pertanto ad una riconsiderazione della questione.

Richiama indi l'importanza del disegno di legge n. 1491, recante iniziative per la diffusione della cultura scientifica dell'area umanistica, il cui esame è stato bloccato in conseguenza della relazione tecnica contraria dell'Economia nei confronti della copertura finanziaria, che peraltro il senatore ricorda essere del tutto simbolica.

Avviandosi a concludere, sollecita altresì attenzione nei confronti delle difficoltà in cui si trovano ad operare gli Archivi e le Biblioteche, come del resto è emerso anche nel corso dell'indagine conoscitiva sui beni culturali avviata dalla Commissione.

Con riferimento alle modalità con cui il Ministero procede a ripartire i finanziamenti nel settore, egli coglie poi l'occasione per lamentare la loro distribuzione «a pioggia», nonché l'inadeguatezza della documentazione trasmessa sulla rendicontazione dell'impiego delle risorse pubbliche. In proposito, fa conclusivamente presente che si tratta di una questione rilevante, anche al fine di poter procedere ad una razionalizzazione delle risorse nel settore, che consenta di evitare tagli indiscriminati in altri ambiti.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) auspica anzitutto che il Ministro, a differenza del suo predecessore, si renda maggiormente disponibile ad un proficuo confronto parlamentare. In proposito, deplora infatti le modalità di esame dello schema di decreto legislativo recante il Codice dei beni culturali che, proprio in considerazione della genericità dei principi e criteri direttivi recati nella legge delega, avrebbe invece meritato una maggiore attenzione del Governo e una tempistica adeguata. Ciò è stato peraltro confermato anche dallo stesso ministro Buttiglione, che ha manifestato l'intenzione di procedere ad apportare modifiche e correzioni al Codice, anche al fine di ovviare a disposizioni fra loro contrastanti.

Ritiene altresì importante che il Ministro riesca, in sede di definizione della prossima manovra economica, ad invertire l'attuale tendenza verso una progressiva riduzione degli stanziamenti per i Beni culturali. Senza peraltro disconoscere il ruolo del patrimonio culturale come vettore di sviluppo, anche economico, del Paese, occorre infatti, a suo avviso, abbandonare l'idea che esso debba costituire una fonte diretta di risorse per l'Erario.

Giudica inoltre centrale una maggiore attenzione alla questione della carenza dell'organico ministeriale, tanto più in considerazione dell'elevata età media del personale (pari a circa cinquant'anni). L'ultimo concorso per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, peraltro bandito dal ministro Veltroni, risale infatti ormai allo scorso decennio. In questo modo, ella prosegue, oltre a venir meno il trasferimento intergenerazionale delle competenze, non si tiene neppure conto dell'incremento dei compiti istituzionali, come ad esempio di quelli riferiti alla verifica di interesse culturale (sulla base dell'articolo 12 del Codice), ai condoni edilizi, ai processi di cartolarizzazione e vendita del patrimonio pubblico, nonché dei compiti connessi all'accrescimento complessivo del livello di fruizione dei beni culturali.

Né va dimenticato, ella prosegue, che la carenza di organico è particolarmente grave per le sovrintendenze regionali, alle quali è chiesto di svolgere importanti funzioni in seguito alla modifica del Titolo V della Costituzione.

Nel rilevare che spesso il personale è chiamato a svolgere incombenze meramente burocratiche, che riducono lo spazio per attività di ricerca, la senatrice giudica altresì mortificante per quest'ultimo il trasferimento di competenze decisionali al di fuori del Dicastero, come ad esempio a favore della Società ARCUS spa.

Conclude, ribadendo il ruolo strategico del patrimonio culturale italiano, anche al fine di assicurare lo sviluppo economico e l'occupazione delle nuove generazioni.

Il senatore MODICA (*DS-U*) concorda anzitutto con l'auspicio della senatrice Acciarini di poter contare su un'assidua partecipazione del Ministro nei confronti dei lavori parlamentari.

Nel giudicare poi deludente la documentazione sulle linee programmatiche consegnata dal Ministro, chiede di conoscere quali saranno effettivamente le priorità del Dicastero e gli interventi che s'intendono porre in essere nella restante parte della legislatura.

In proposito, giudica eccessivamente generici gli obiettivi richiamati nella documentazione, quali il miglioramento della dirigenza, della qualità dei servizi offerti a parità di risorse disponibili, nonché dell'attività di comunicazione, atteso che non vi sono informazioni in ordine alle modalità con cui essi dovrebbero essere perseguiti.

Coglie poi l'occasione per richiamare l'attenzione a quello che definisce il più grande paradosso per l'Italia che, pur essendo il Paese con il maggior patrimonio culturale del mondo, si caratterizza per una diffusione del sapere e una fruizione culturale assai limitata.

Né giudica risolutive le iniziative per l'affidamento in concessione a terzi di servizi di biglietteria e per la definizioni di accordi al fine di poter contare sul personale delle università e degli istituti di ricerca, tanto più in considerazione delle già consistenti carenze di organico di questi ultimi. Occorre invece a suo avviso prendere atto delle conseguenze nefaste del blocco delle assunzioni nel settore.

Quanto all'enfasi posta nei confronti del ruolo delle fondazioni, avverte che sulla base delle recenti esperienze richiamate dal Ministro è certo prematuro ogni giudizio definitivo.

Con riferimento al Codice dei beni culturali, che avrebbe dovuto rappresentare uno strumento di sicuro orientamento per l'azione delle amministrazioni pubbliche, esprime perplessità per l'istituzione di una commissione con il compito di formulare indirizzi e indicazioni per favorire un'applicazione uniforme del Codice.

Stigmatizza altresì, con riguardo alle politiche di salvaguardia del territorio, il riferimento recato nella documentazione consegnata dal Ministro all'opportunità di una riflessione sulla corrispondenza tra disciplina sostanziale ed apparato sanzionatorio per gli illeciti commessi, al fine di assicurare maggiore gradualità nell'applicazione. Sul punto, sollecita un chiarimento da parte del Ministro.

Relativamente alla disposizione del Codice che prevede una formazione specifica, di livello universitario, per la definizione della figura di esperti del restauro, esprime infine contrarietà per ogni forma di monopolio formativo, atteso che esso, lungi dal far crescere il sistema, finisce con il potenziarne gli aspetti perversi a scapito dell'effettiva competenza professionale.

Il presidente ASCIUTTI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Aula, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

467^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3296) Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 marzo e rinviato nella seduta del 19 aprile.

Il presidente GRILLO (FI), relatore, ricorda preliminarmente che, nell'ambito della votazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge in titolo, la Commissione ha respinto tutti gli emendamenti fino all'emendamento 1.41 e che su quelli restanti è stato già espresso parere contrario da parte sua, nella sua veste di relatore, e da parte del rappresentante del Governo.

Riprende quindi la votazione delle proposte emendative con l'esame dell'emendamento 1.42.

La senatrice DONATI (Verdi-Un) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.42, che mira a mantenere il divieto all'impiego dei minori nei messaggi pubblicitari estendendolo esplicitamente al caso delle televendite.

Posto ai voti l'emendamento 1.42 risulta respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice Donati, è posto ai voti e respinto anche l'emendamento 1.43.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.44 che inserisce nell'articolo 10 della legge n. 112 del 2004 un chiaro riferimento al Codice di autoregolamentazione per la tutela dei minori nella televisione.

L'emendamento 1.44 è quindi posto ai voti e respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Paolo Brutti posti ai voti e gli emendamenti 1.45, 1.46, 1.47 e 1.48, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 1.49, 1.50 e 1.51 sottolineando che l'impiego dei minori in trasmissioni pubblicitarie non deve in ogni caso configurare forme di sfruttamento del lavoro minorile e che gli interessi degli stessi minori devono prevalere su quelli dell'impresa e dell'informazione secondo quanto previsto dalla Convenzione dell'ONU dei diritti dell'infanzia del 1989.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*), associandosi alla posizione espressa dal senatore Paolo Brutti, dichiara il voto favorevole sui predetti emendamenti.

Il presidente GRILLO (*FI*) dichiara di apprezzare i principi sottostanti agli emendamenti in esame e condivide la necessità di apprestare, a tale riguardo, adeguate forme di tutela in favore dei minori. Propone pertanto di far confluire il contenuto degli emendamenti in esame in un apposito ordine del giorno.

Il sottosegretario BALDINI condivide la proposta del presidente Grillo di recepire i contenuti degli emendamenti 1.49, 1.50 e 1.51 in un ordine del giorno alla cui approvazione dichiara sin d'ora favorevole.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 1.49, 1.50 e 1.51 risultano respinti. È quindi respinto l'emendamento 1.52.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.53 che vieta la partecipazione dei minori a spot pubblicitari relativi al consumo di alcolici e tabacco.

Posto ai voti, l'emendamento 1.53 è quindi respinto.

Su invito del sottosegretario Baldini, il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) ritira gli emendamenti 1.54, 1.55 e 1.56, per presentare un ordine

del giorno che ne recepisca i contenuti, sui quali il Relatore si dichiara sin d'ora favorevole.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 1.57 e 1.58, esprimendo un giudizio negativo sull'atteggiamento di chiusura da parte del relatore e del rappresentante del Governo in relazione alla generalità degli emendamenti proposti.

Il sottosegretario BALDINI fa incidentalmente presente che la posizione espressa dal Governo nel merito delle proposte emendative è stata ampiamente chiarita al momento della formulazione dei pareri. Per quanto riguarda il merito degli emendamenti sui quali il senatore Zanda si è testé pronunciato, sottolinea poi che l'eventuale accoglimento delle sostituzioni proposte all'articolo 10 comma 1, lettera c), della legge n. 112 del 2004 finirebbero per modificare la sostanza della disposizione in parola in un senso contrario a quello auspicato nel disegno di legge in esame.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, osserva che la filosofia sottostante agli emendamenti proposti dai gruppi di opposizione è quella di mantenere il divieto assoluto all'impiego dei minori in trasmissioni pubblicitarie con l'eventuale alleggerimento di tale divieto solo in taluni casi. Risulta pertanto evidente la profonda diversità rispetto alle finalità del disegno di legge in esame tese ad eliminare tale divieto assicurando comunque un'adeguata tutela dei minori.

Gli emendamenti 1.57 e 1.58 sono quindi posti separatamente ai voti e respinti.

All'esito di distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 1.59, 1.60 e 1.61.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.62 sottolineando che il provvedimento in esame presenta contenuti che risultano poco coerenti al suo titolo poiché le norme contenute nel disegno di legge non assicurerebbero la necessaria tutela ai minori impiegati in pubblicità televisive.

All'esito della votazione, anche l'emendamento 1.62, risulta respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3296**Art. 1.****1.42**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*" sono aggiunte le seguenti: "e televendite"».

1.43

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, sopprimere le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*" ed aggiungere in fine il seguente periodo: "La partecipazione di minori di quattordici anni in *spot*, messaggi pubblicitari, telepromozioni deve rispettare le indicazioni previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori e comunque deve osservare lo spirito e la lettera di quanto previsto dall'art. 3 della presente legge."».

1.44

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che ad essere vietato" inserire le seguenti ", a complemento del Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV,"».

1.45

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che essere vietato" inserire le seguenti ", nel pieno rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori e in particolare delle disposizioni contenute nella legge 223/90, all'art. 8 e all'art. 15,"».

1.46

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che" inserire le seguenti "avvenire in ogni caso senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità ed"».

1.47

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che" aggiungere le seguenti "a non dover affrontare argomenti scabrosi o rivolgere domande allusive alla loro intimità o a quella dei loro familiari e ad"».

1.48

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che" aggiungere le seguenti "a dover in particolare provvedere a garantire la piena applicazione delle norme a tutela dei minori contenute nel Codice di autodisciplina pubblicitaria e ad"».

1.49

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo la parola "oltre" aggiungere le seguenti "ad avere riguardo alle norme generali sul limite minimo di età per l'espletamento di attività di lavoro alle dipendenze d'altri e oltre"».

1.50

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che essere vietato" aggiungere le seguenti "nel caso in cui abbia le caratteristiche di attività continuativa, anche per periodi temporanei o determinati o coordinata con altri prestatori d'opera in relazione agli orari di impegno lavorativo e alla presenza nei luoghi di produzione dei programmi è altresì vietato"».

1.51

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che" inserire le seguenti "ad avere riguardo preminente al principio di cui all'art. 3 della Convenzione dell'ONU, secondo cui i maggiori interessi dei bambini e delle bambine devono costituire oggetto di primaria considerazione rispetto a quelli dell'impresa e dell'informazione e ad"».

1.52

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che" aggiungere le seguenti "non mostrarli in atteggiamenti aggressivi o pericolosi e ad"».

1.53

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che" aggiungere le seguenti "ad evitare che essi siano mostrati intenti al consumo di alcoolici o di prodotti contenenti tabacco e ad".

1.54

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che" aggiungere le seguenti "a non essere consentito di intervistarli in situazione di gravi crisi personali o familiari e ad"».

1.55

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre" aggiungere le seguenti "ad escludere che minori partecipino a trasmissioni dedicate a stabilire la capacità di uno o dell'altro genitore ai fini dell'affidamento del minore stesso ed oltre"».

1.56

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre" inserire le seguenti "a dover avvenire con il consenso informato dei genitori ed oltre"».

1.57

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti "deve in ogni caso tenere conto del regolare e armonico sviluppo psichico, fisico e morale del minore quale diritto soggettivo inviolabile della persona, ed"».

1.58

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti "nel rispetto del regolare e armonico sviluppo psichico, fisico e morale del minore quale diritto soggettivo inviolabile della persona, ai sensi degli articoli 2, 21, ultimo comma, 31, secondo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione, delle direttive europee in materia e della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n 176"».

1.59

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti "e per la produzione di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità,"».

1.60

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti "e per la promozione

di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano nuocere allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori,"».

1.61

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti "salve le campagne pubblicitarie programmate dallo Stato e dagli enti pubblici per stimolare in ogni cittadino una riflessione sui valori dell'onestà, del rispetto, della responsabilità, del senso di appartenenza alla collettività,"».

1.62

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti "fatti salvi gli impieghi nelle campagne sociali annualmente predisposte dalla Associazione Pubblicità Progresso,"».

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

263^a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Caligiuri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3263) *Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D'Agrò ed altri; Didoné

(2789) *CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale*

(2251) *GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore*

(912) *VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore*

(838) *MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3263. Assorbimento dei disegni di legge nn. 2789, 2251, 912 e 838)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, spesa nella seduta del 9 marzo.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) dà per illustrato l'emendamento 3.1, nonché gli emendamenti 7.4, 7.2 e 7.3.

La relatrice D'IPPOLITO (*FI*) precisa che l'emendamento 7.1 è finalizzato a tener conto del parere espresso dalla 2^a Commissione.

Dopo aver formulato avviso favorevole sull'emendamento 3.1, osserva che gli emendamenti 7.4, 7.2 e 7.3 hanno complessivamente lo stesso contenuto dell'emendamento 7.1. Essi, quindi, potrebbero essere posti ai voti congiuntamente al suddetto emendamento. Sottolinea, peraltro, che nella formulazione dell'emendamento 7.1 si mantengono le parole «od operazioni» già presenti al comma 3 del testo pervenuto dalla Camera. Tale differenziazione la induce a preferire la formulazione dello stesso emendamento 7.1.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) prende atto di quanto precisato dalla relatrice, pur sottolineando che gli emendamenti 7.4, 7.2 e 7.3, di cui egli è firmatario, sono sostanzialmente coincidenti al contenuto dell'emendamento 7.1.

Il sottosegretario CALIGIURI si associa al parere sugli emendamenti formulato dalla relatrice.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, vengono quindi posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 3263, su cui non sono stati presentati emendamenti.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 3.1.

Con la modifica introdotta viene quindi approvato l'articolo 3.

Con distinte votazioni sono poi approvati gli articoli 4, 5 e 6 su cui non sono stati proposti emendamenti.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 7.1, mentre sono assorbiti gli emendamenti 7.4, 7.2 e 7.3.

Viene infine approvato l'articolo 7 nel testo modificato.

Il presidente PONTONE pone quindi in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

La Commissione approva, deliberando anche l'assorbimento dei disegni di legge nn. 2789, 2251, 912 e 838.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame dei disegni di legge nn. 3468, 3471 e 3428, nonché per l'esame degli schemi di decreto legislativo nn. 488 e 494.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3263**Art. 3.****3.1**

MONTAGNINO, VALLONE, BASTIANONI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 5», inserire le seguenti: «, comma 2,».

Art. 7.**7.1**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 5», inserire le seguenti: «, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo,».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

7.4

CAVALLARO, MONTAGNINO, COVIELLO, BASTIANONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 5», inserire le seguenti: «anche mediante promozione di iniziative a carattere collettivo oppure inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni di cui al medesimo articolo,».

7.2

CAVALLARO, MONTAGNINO, COVIELLO, BASTIANONI, CHIUSOLI, BARATELLA,
GARRAFFA, MACONI

Sopprimere il comma 3.

7.3

CAVALLARO, MONTAGNINO, COVIELLO, BASTIANONI, CHIUSOLI, BARATELLA,
GARRAFFA, MACONI

Sopprimere il comma 4.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

319^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/86/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (n. 490)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il relatore MORRA (*FI*) riferisce sullo schema di decreto legislativo all'esame, precisando preliminarmente che lo stesso – adottato sul presupposto della delega contenuta nell'ambito della legge comunitaria n. 306 del 2003 – dà attuazione alla direttiva 2001/86/CE dell'8 ottobre 2001, la quale costituisce, a sua volta, un completamento del cosiddetto statuto della società europea, stabilito con il Regolamento (CE) n. 2157/2001. In particolare, tale direttiva prefigura un quadro giuridico uniforme in ambito europeo relativamente ai processi di riorganizzazione delle imprese su scala comunitaria, idoneo ad evitare – come si legge nelle premesse della stessa – che la costituzione di una società europea possa comportare una compressione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori previste in relazione alle singole società partecipanti al processo costitutivo in questione.

Passando all'analisi delle disposizioni contenute nello schema di decreto in titolo, il relatore rileva che l'articolo 1 individua l'oggetto del decreto legislativo in questione, mentre l'articolo 2 contiene talune definizioni, tra le quali quelle di società europea, di organo di rappresentanza dei lavoratori, di delegazione speciale di negoziazione e di coinvolgimento dei lavoratori.

All'articolo 3 vengono specificamente individuate le procedure per l'istituzione della delegazione speciale di negoziazione – da effettuarsi nei casi in cui gli organi di direzione o amministrazione delle società partecipanti stabiliscano il progetto di costituzione di una società europea –

finalizzate a garantire un'adeguata rappresentatività dei lavoratori, nonché un'adeguata partecipazione e coinvolgimento degli stessi nei processi decisionali in questione.

Viene inoltre fissata in sei mesi la durata massima dei negoziati tra i competenti organi delle società partecipanti e la delegazione di negoziazione – secondo la previsione dell'articolo 5 – finalizzati al raggiungimento di un accordo, che pur essendo frutto dell'autonomia negoziale delle parti, deve necessariamente determinare, ai sensi dell'articolo 4, il campo d'applicazione dell'accordo stesso, la composizione, il numero dei membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza, le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dello stesso, la frequenza delle riunioni e le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza, le modalità di attuazione delle procedure di informazione e consultazione istituite dalle parti, compreso, eventualmente, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della società europea che i rappresentanti dei lavoratori possono designare, la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.

Si prevede inoltre, all'articolo 7, che la disciplina contemplata nell'allegato I allo schema di decreto legislativo in titolo – relativa alla composizione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori, alle disposizioni di riferimento per l'informazione e la consultazione ed infine a quelle inerenti alla partecipazione – trovi applicazione in via residuale, qualora non venga raggiunto un accordo al termine della negoziazione oppure qualora le parti abbiano deciso in tal senso.

Vengono posti a carico dei membri della delegazione di negoziazione e dell'organo di rappresentanza appositi obblighi di segreto, relativamente alle notizie riservate apprese dagli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni – di cui articolo 8 – la violazione dei quali comporta l'applicabilità di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi in cui il comportamento in questione configuri un illecito penalmente rilevante, ai sensi dell'articolo 12.

Si stabilisce inoltre, all'articolo 9, che i rapporti tra l'organo di rappresentanza e l'organo competente della società europea e – nell'ambito delle procedure di informazione e consultazione dei lavoratori – quelli tra organo di vigilanza e rappresentanti dei lavoratori siano incentrati su un principio di cooperazione.

L'articolo 10 contempla una disciplina di tutela di rappresentanti dei lavoratori, prevedendo che agli stessi siano assicurate le medesime garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge o contratti collettivi applicabili dagli Stati membri in cui i rappresentanti stessi siano impiegati.

La disposizione di cui all'articolo 11 – prosegue il relatore – disciplina le ipotesi di sviamento delle procedure, ossia dei casi in cui vengano poste in essere modifiche sostanziali nella società europea o nelle società affiliate finalizzate specificamente a privare i lavoratori dei propri diritti di coinvolgimento.

Viene inoltre prefigurato – all'articolo 6 – un criterio oggettivo per l'individuazione della legge applicabile alle procedure di negoziazione, in base al quale si stabilisce che alle stesse venga applicata la legge dello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società europea.

L'articolo 13 detta una specifica disciplina in ordine alle ipotesi di interferenze normative tra le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in titolo e quelle inerenti al comitato aziendale europeo di cui al decreto legislativo n. 74 del 2002, mentre l'articolo 14 detta disposizioni transitorie e finali ivi compresa la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (n. 489)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il relatore VANZO (*LP*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame evidenziando che lo stesso, predisposto ai sensi della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 2 e all'allegato B della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003), è volto a recepire la direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, concernente l'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile. Tale direttiva – per la quale il termine di recepimento è scaduto il 1° dicembre 2003 – ha dato attuazione all'accordo, il quale costituisce parte integrante della medesima, concluso in materia il 22 marzo 2000 tra organizzazioni dei datori e dei lavoratori del settore medesimo dell'aviazione civile.

Il relatore ricorda quindi che, nell'attuale ordinamento interno, la categoria di lavoratori in esame è esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina generale in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo dell'8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni.

Passando all'esame delle singole disposizioni dello schema di decreto legislativo in titolo, si rileva che, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, comma 2, dello stesso, la disciplina in oggetto concerne il personale di volo dell'aviazione civile, rientrante nella definizione di cui all'articolo 732 del codice della navigazione ed impiegato da un'impresa con sede nello Stato italiano.

A tale proposito, secondo il relatore, sarebbe opportuno chiarire se, come sembra, si faccia esclusivo riferimento alla sede principale.

Il suddetto articolo 732 distingue il personale di volo in tre categorie, ossia: gli addetti al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili; gli

addetti al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo e gli addetti ai servizi complementari di bordo.

I commi 1 e 3 dell'articolo 2 recano – sempre ai fini dell'applicazione del provvedimento in esame – rispettivamente le nozioni di orario di lavoro e di tempo di volo.

L'articolo 3, comma 1, dispone che le ore di lavoro annue non possano essere superiori a 2.000, fatte salve specifiche limitazioni – previste dalla disciplina comunitaria o da quella nazionale – sul tempo di volo, sui periodi di servizio e sulle prescrizioni di riposo.

Tale limite massimo – prosegue il relatore – è comprensivo anche dei periodi di riserva, durante il quale il membro di equipaggio deve mantenersi immediatamente disponibile, per svolgere attività di volo, di posizionamento ovvero altro servizio, senza che tra il periodo di riserva medesimo ed il successivo servizio intercorra un periodo di riposo. Per la determinazione ed il computo dei periodi di riserva, il comma 1 rinvia alla legislazione vigente, disponendo altresì che il tempo di volo non possa superare le 900 ore annue.

Il successivo comma 2 prevede che il summenzionato limite di 2.000 ore sia ripartito in maniera uniforme nell'arco dell'anno, fatte salve motivate esigenze di carattere tecnico-operative nonché le clausole stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.

Il comma 2 specifica che il periodo di ferie non può essere sostituito da un'indennità, tranne che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 5, comma 1, riconosce al personale in esame il diritto ad un numero minimo di giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva, pari a 7 nell'ambito di ciascun mese del calendario e a 96 per ogni anno solare. Tali giorni – che devono essere preventivamente comunicati dal datore – possono sovrapporsi ad eventuali periodi di riposo stabiliti dalla legislazione vigente, mentre sono necessariamente aggiuntivi rispetto al periodo minimo di ferie di cui all'articolo 4.

I giorni liberi in esame devono essere locali, cioè consistere ciascuno in un periodo di 24 ore, il cui inizio è determinato alla stregua dell'orario locale.

Il comma 2 dell'articolo 5 – prosegue il relatore – prevede che i contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possano stabilire le modalità di fruizione dei suddetti giorni liberi.

Ai sensi dell'articolo 6, il datore deve fornire, su richiesta delle autorità competenti, informazioni sui criteri di programmazione e sui consuntivi dell'attività di volo del personale in oggetto.

I commi 1 e 3 dell'articolo 7 prevedono, per il medesimo personale, una valutazione gratuita – iniziale e periodica – dello stato di salute,

svolta nel rispetto del segreto medico. Riguardo alle modalità, alle cadenze temporali ed agli organismi competenti all'effettuazione delle visite, il comma 3 fa rinvio alle vigenti norme, relative alle mansioni specifiche in esame.

Tali disposizioni sono stabilite dal regolamento per la navigazione aerea, di cui al regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni, per le categorie summenzionate del personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo. Non è chiaro invece, ad avviso del relatore, a quali norme si faccia riferimento per quanto la terza categoria, costituita dal personale addetto ai servizi complementari di bordo. Appare opportuna una ridefinizione di tale profilo, in modo tale da tenere in ogni caso conto che il personale in oggetto svolge spesso anche lavoro notturno.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, nonché alle norme, ivi richiamate, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, il personale di volo che abbia problemi di salute, aventi nesso riconosciuto con la prestazione anche di lavoro notturno, è assegnato ad un lavoro diurno in volo o a terra per il quale sia idoneo, se esistente e disponibile.

I contratti collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative definiscono le modalità di applicazione delle disposizioni in esame ed individuano le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione suddetta non risulti applicabile.

Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 7 – prosegue il relatore – il personale in esame ha diritto ad un livello di tutela della salute e della sicurezza adeguato alla natura dell'attività ed il datore deve assicurare i servizi ed i mezzi di prevenzione e protezione idonei a tal fine.

L'articolo 8 reca l'apparato sanzionatorio. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 3 appaiono conformi a quelle stabilite dall'articolo 18-*bis* del citato decreto legislativo n. 66 del 2003 per le violazioni delle corrispondenti fattispecie della disciplina generale in materia di orario di lavoro.

Si rileva, tuttavia, che, nel comma 1 del presente articolo 8, appare errato il richiamo del comma 2 dell'articolo 3 dello schema, atteso che andrebbe inserito, in suo luogo, un riferimento al comma 1 del medesimo articolo 3.

Il comma 4 commina sanzioni penali per l'ipotesi di impiego di personale senza il rispetto delle visite mediche, iniziali e periodiche, di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, contemplando pene identiche a quelle previste dal citato articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003 per le omologhe violazioni della disciplina generale sulle visite mediche dei lavoratori notturni.

L'articolo 9 specifica che dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (n. 493)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il presidente ZANOLETTI (*UDC*) rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame viene adottato ai sensi della legge comunitaria n. 306 del 2003, che nell'allegato B reca, tra l'altro, l'indicazione della direttiva 2002/74/CE del 23 settembre 2002, di modifica della direttiva 80/987/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

La direttiva 80/987/CEE, attuata in Italia con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare garanzie da parte di organismi pubblici per assicurare il pagamento dei crediti retributivi concernenti un determinato periodo; garanzie per il pagamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro alle forme obbligatorie di previdenza; nonché misure di tutela dei diritti dei lavoratori alle prestazioni di vecchiaia e per i superstiti previste dai regimi di previdenza complementare.

La direttiva prevedeva inoltre la facoltà per il legislatore nazionale di limitare a determinati periodi la garanzia delle retribuzioni e di stabilire determinati massimali, nonché di escludere alcune categorie di lavoratori. Essa è stata modificata con la direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che, nell'intento di offrire maggiore tutela ai lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro, ha obbligato gli Stati membri ad istituire un organismo atto a garantire ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti eventualmente non pagati, ampliando l'ambito soggettivo di riferimento della tutela, estendendola in ogni caso e senza eccezioni ai lavoratori a tempo parziale, ai lavoratori aventi un rapporto di lavoro a tempo determinato ed ai rapporti di lavoro interinale; dando facoltà agli Stati membri di ampliare l'ambito oggettivo della tutela, estendendola a situazioni di insolvenza ulteriori rispetto a quelle che sfociano in procedure liquidatorie, come, ad esempio, la cessazione di fatto dei pagamenti in forma permanente; dettando disposizioni specifiche per i casi di insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri; nonché dando ad essi maggiore libertà nell'individuazione del periodo di lavoro rispetto al quale è previsto l'intervento dell'organismo di garanzia, il quale a sua volta deve assicurare il pagamento anche delle indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro.

In attuazione della direttiva 80/987/CEE, il decreto legislativo n. 80 del 1992, aveva pertanto previsto l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982 per il pagamento dei crediti di lavoro degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, nel caso di insolvenza del datore di

lavoro. Il Fondo di garanzia era appunto già stato istituito dall'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982 come strumento destinato a sostituirsi al datore di lavoro nelle ipotesi di insolvenza determinatesi a seguito della sottoposizione del datore ad alcune procedure concorsuali, con conseguente surrogazione del Fondo negli stessi diritti spettanti al lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

Per quanto concerne l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della direttiva comunitaria, si ricorda che il citato decreto legislativo n. 80 si applica già a tutti i lavoratori dipendenti: l'ambito applicativo è pertanto già riferito anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale, determinato o interinale di cui al 6° Considerando della Direttiva 2002/74/CE. Pertanto, essendo l'ordinamento interno già conforme, non è necessario recepire con ulteriori e specifiche disposizioni l'estensione del campo di applicazione della direttiva 80/987/CEE a tutti i lavoratori subordinati, senza alcuna eccezione dovuta alla particolare tipologia del rapporto o contratto di lavoro.

Passando ad esaminare nel dettaglio gli articoli di cui si compone lo schema all'esame, il Presidente osserva che con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo all'esame si aggiunge un nuovo comma *2-bis* all'articolo 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992, estendendo l'ambito applicativo dell'intervento del Fondo di garanzia ai crediti di lavoro – diversi dal trattamento di fine rapporto – dei lavoratori dipendenti di imprese transnazionali – con attività sul territorio di almeno due Stati membri –, che siano state sottoposte a procedura concorsuale in altro Stato membro secondo il cui diritto sono state costituite, a condizione che il soggetto interessato abbia prestato la sua attività in modo abituale in Italia. Si ricorda che i crediti garantiti dal decreto legislativo n. 80 sono solo ed esclusivamente quelli derivanti da un rapporto di lavoro subordinato, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, con riferimento agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Viene così recepito, con riferimento ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di TFR, il disposto dell'articolo *8-bis* della direttiva 80/987/CEE, introdotto dall'articolo 1 della Direttiva 2002/74/CE, il quale stabilisce, nel caso di insolvenza di un'impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, che l'organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori sia quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro.

L'articolo 2, mediante l'aggiunta di un nuovo comma *4-bis* all'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, estende l'ambito applicativo dell'intervento del Fondo di garanzia al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti di imprese transnazionali – con attività sul territorio di almeno due Stati membri –, che siano state sottoposte a procedura concorsuale in altro Stato membro secondo il cui diritto sono state costituite, a condizione che il soggetto interessato abbia prestato la sua attività in modo abituale in Italia.

Viene così recepito, con riferimento al trattamento di fine rapporto, il disposto dell'articolo 8-*bis* della direttiva 80/987/CEE, introdotto dall'articolo 1 della Direttiva 2002/74/CE, il quale stabilisce, nel caso di insolvenza di un'impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, che l'organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori sia quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro.

Si consideri che l'articolo 1 della Direttiva 2002/74/CE ha modificato anche l'articolo 3 della direttiva 80/987/CEE, prevedendo espressamente che gli organismi di garanzia assicurino anche il pagamento delle indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro.

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo all'esame prevede, al comma 1, l'obbligo di notificare alla Commissione Europea ad agli altri Stati membri i tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 80 del 1992 e le eventuali successive modifiche.

Il comma 2 stabilisce il principio che le disposizioni recate dallo schema in esame saranno applicate alle procedure concorsuali aperte in data successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo in esame recepisce il disposto dell'articolo 2 della Direttiva 2002/74/CE, che al paragrafo 1 prevede l'applicazione delle norme allo stato di insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dagli Stati membri, ed al paragrafo 2 l'obbligo di comunicazione alla Commissione delle norme di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

274^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

Intervengono il ministro della salute Storace e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Corsi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3447) Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 maggio 2005.

Il presidente TOMASSINI (*FI*) rende noto che il relatore Carrara ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare all'odierna seduta e pertanto assumerà, in sua vece, le funzioni di relatore. Propone quindi di fissare il termine per gli emendamenti alle 12,30 di domani, mercoledì 15 giugno. Preannuncia altresì che si riserva di convocare un'ulteriore seduta per giovedì 16 giugno alle ore 8,30, qualora non fosse possibile concludere l'*iter* del provvedimento nel corso delle sedute già convocate.

Poichè non ci sono osservazioni così rimane stabilito.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore CARELLA (*Verdi-Un*) esprime ampio apprezzamento per l'intenzione manifestata dal Presidente di procedere alla rapida conclusione dell'esame del provvedimento, sul quale il proprio giudizio è positivo, anche se si riserva di presentare alcune proposte emendative. Dà atto poi al ministro Storace di aver posto all'attenzione un problema rilevante, sul quale peraltro è stata anche avviata una procedura di infrazione da

parte dell'Unione Europea. Conclude il proprio intervento sottolineando che la meritoria ispirazione del provvedimento in esame si collega idealmente ad un'altra importante normativa, finalmente in dirittura d'arrivo e cioè il disegno di legge sugli informatori scientifici del farmaco.

La senatrice BIANCONI (*FI*) condivide il provvedimento in esame che tenta di introdurre una sana competitività anche nel settore farmaceutico. Apprezza poi la conferma del principio che i farmaci da banco possano essere venduti solo nelle farmacie e non in altri esercizi commerciali, in modo da salvaguardare non solo la professionalità dei farmacisti, ma anche e soprattutto la salute del cittadino.

Anche la senatrice BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*) esprime un giudizio positivo sul decreto in esame, condividendo il tentativo di ridurre la spesa farmaceutica. Esprime tuttavia alcune perplessità circa la reale entità del risparmio per le famiglie che il provvedimento in esame indurrebbe: a tale proposito vi sono studi di istituti di ricerca che forniscono cifre non esaltanti. Una ulteriore riflessione critica riguarda il fatto che i benefici sui cittadini potrebbero determinarsi in misura molto differenziata, a seconda della localizzazione delle farmacie che, soprattutto nei piccoli centri e nelle zone svantaggiate, potrebbero non applicare gli sconti di prezzo previsti dal decreto. Conclude infine auspicando un intervento anche sulla spesa farmaceutica per il farmaci di fascia A) a totale carico del servizio sanitario, soprattutto sul versante del controllo: questo stesso aspetto dovrebbe investire anche i farmaci di fascia H) e cioè quelli ospedalieri.

Il senatore SALZANO (*UDC*), anticipando il voto favorevole del proprio Gruppo, esprime apprezzamento per il provvedimento in esame che si pone in controtendenza rispetto al rincaro della spesa che le famiglie affrontano tutti i giorni. Un intervento sul prezzo dei farmaci di fascia C) era da tempo auspicato, dato l'aumento del 50,1 per cento verificatosi fra il 1995 ed il 2004, ed il fatto che in Italia il prezzo è più alto che negli altri paesi europei. È altresì apprezzabile l'intento di procedere ad una liberalizzazione nel settore, in conformità a quanto indicato dall'Antitrust. Sottolinea poi che è indubbio un risparmio in termini reali di cui ogni famiglia si gioverà per l'acquisto dei farmaci che costituiscono comunque un consumo necessario e tale risultato è senz'altro garantito anche dal blocco biennale dei prezzi.

Il senatore MASCIANI (*DS-U*), associandosi alla soddisfazione espressa dal senatore Carella per la prossima conclusione dell'*iter* del disegno di legge sugli informatori scientifici del farmaco, che sviluppa per intero la tematica farmaceutica, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame che, pur avendo toccato un tema particolarmente delicato, ha comunque salvaguardato la professionalità dei farmacisti, escludendo la vendita dei farmaci da banco al di fuori delle farmacie. Tale cautela garantisce anche il profilo della tutela della salute dei cittadini, senza compro-

mettere il riconoscimento del principio dell'automedicazione. Dà atto quindi al Ministro di aver contemperato una serie di esigenze da tempo rilevate. A tale proposito esprime apprezzamento per il tentativo di ridurre la spesa farmaceutica e per il riconoscimento del regime di sostituibilità dei farmaci. Non può non esprimere invece alcune perplessità sulla effettiva fruibilità da parte di tutti i cittadini delle misure proposte nel decreto, stante l'attuale assetto della distribuzione delle farmacie sul territorio. Su tale tema sarebbe opportuna un'attenta riflessione e conseguenti misure di garanzia.

Il senatore TREDESE (*FI*) si associa all'apprezzamento per le misure in esame, con particolare riferimento al blocco biennale dei prezzi che costituisce peraltro, insieme allo sconto, un superamento del principio del prezzo imposto, contribuendo in tal modo ad un cambio di cultura da parte del cittadino che è in grado di valutare anche il costo del prodotto farmaceutico. Certamente è rilevante l'aspetto dell'informazione, in modo tale da evitare il rischio di un abuso nella utilizzazione dei farmaci da banco.

Il senatore ULIVI (*AN*), premesso che il prezzo dei farmaci in Italia è maggiore che in altri paesi europei, dato questo ampiamente riconosciuto, sottolinea che occorre domandarsi le ragioni per le quali questo è accaduto. Ricorda che fino al 1995 il prezzo dei farmaci era «amministrato» e successivamente tale meccanismo è stato superato. Forse, in futuro, è ipotizzabile un ritorno ad un prezzo almeno parzialmente amministrato. Quanto al merito del provvedimento esprime ampio apprezzamento per la esaltazione della professionalità del farmacista che emerge nel momento della applicazione del regime di sostituibilità, poichè in tal modo il farmacista può consigliare il cittadino sull'utilizzazione del farmaco più idoneo ma anche meno caro. Nel contempo il provvedimento riscontra un positivo giudizio poichè finalmente viene adottata una misura di salvaguardia del potere d'acquisto delle famiglie, nonostante il generalizzato aumento del carovita.

La senatrice BOLDI (*LP*) si associa alle osservazioni degli oratori che l'hanno preceduta, riservandosi di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) condivide il tenore del provvedimento che corrisponde ad una aspettativa da tempo attesa, dopo una serie di interventi nel settore farmaceutico per limitare l'abuso del consumo, per controllare l'attività dei prescrittori, nonché sul *budget* della spesa: misure tutte queste rivelatesi in taluni casi inefficaci ed improduttive. Esprime poi l'avviso, supportato dai dati OCSE che, essendo la spesa per i farmaci piuttosto bassa, sarebbe opportuno elevare il tetto del 13 per cento della spesa farmaceutica rispetto alla spesa sanitaria, in considerazione delle esigenze della popolazione. Anche la spesa per la ricerca è a suo avviso insufficiente, tanto più ora che l'attività di ricerca di nuove molecole nei

paesi dell'Unione europea sembra sostanzialmente statica, mentre paesi come gli Stati Uniti o il Giappone hanno livelli di ricerca notevolmente più alti con immediate ricadute positive. Il settore della ricerca costituisce senz'altro uno strumento strategico per l'indotto anche in termini di occupazione. Auspica poi un fattivo intervento del Ministro sul tema della confezione dei farmaci e sulla attività di informazione, in modo da completare il quadro di politica sanitaria. Espresso apprezzamento per la cosiddetta lista della trasparenza e per il regime di sostituibilità del farmaco, esprime invece talune perplessità sul tema del blocco biennale e sul regime dello sconto, rilevando a questo proposito che l'attuale articolazione delle farmacie, specie con riferimento alle farmacie rurali, richiederebbe una valutazione critica.

Il presidente TOMASSINI (FI), facente funzioni di relatore, esprime il proprio apprezzamento al ministro Storace per aver varato con urgenza un provvedimento da lungo tempo atteso, e che ha saputo riscuotere il favore di tutte le forze politiche. Ringrazia poi gli oratori intervenuti nel dibattito che hanno offerto un contributo costruttivo anche con osservazioni critiche. La valutazione sul provvedimento è comunque positiva e dà atto del senso di responsabilità di diverse categorie coinvolte dalla normativa: i medici, i quali accettano il regime di sostituibilità dei farmaci; i produttori che si sottopongono al cambio biennale del cartello dei prezzi ed infine dei farmacisti che hanno accettato un certo sacrificio, per soddisfare esigenze di carattere generale. D'altra parte esprime il personale avviso che il provvedimento non muova da alcun intento punitivo nei confronti dei farmacisti, ma tende ad introdurre delle misure migliorative del sistema della spesa farmaceutica in Italia. Ritene quindi che le eventuali proposte emendative potranno ulteriormente affinare il testo normativo, senza tuttavia modificarlo nel merito. Nel corso del dibattito ha apprezzato il richiamo della senatrice Baio Dossi alla necessità di intensificare il controllo della spesa per i farmaci di fascia H), anche se questo potrà avvenire solo in un contesto *ad hoc*. Per quanto riguarda invece i farmaci di fascia A) ritiene che il controllo avviato dall'Agenzia italiana per il farmaco possa essere valutato positivamente, dato che la stessa ha preannunciato un attento monitoraggio presso le aziende produttrici. Come rilevato nel corso degli interventi, il principio della sostituibilità del farmaco costituisce senz'altro un elemento molto positivo, così come la misura del blocco biennale dei prezzi. Potrebbe poi essere prevista una disposizione sugli sconti consigliati e per contenere il consumo per automedicazione.

Interviene quindi in sede di replica il ministro STORACE, il quale ringrazia la Commissione per il generale apprezzamento espresso sul provvedimento in esame. La personale presenza all'odierna seduta è stata infatti motivata dalla esigenza di poter rispondere direttamente alle osservazioni e ai chiarimenti, nella fase di avvio dell'esame del provvedimento. Auspica quindi che le indicazioni che fornirà possano eliminare talune delle perplessità manifestate, in modo da poter licenziare il provvedimento

con il più ampio consenso possibile, ciò che costituirebbe un elemento di grande novità nell'attuale contesto. Rispondendo quindi alle osservazioni critiche sulla effettiva entità del risparmio per le famiglie indotto dal provvedimento in esame, sottolinea che le diverse analisi condotte da molteplici istituti di ricerca forniscono cifre notevolmente differenti che non fanno però chiarezza. Ribadisce, a tale proposito, che il semplice blocco biennale dei prezzi è già in grado di garantire per le famiglie un effettivo risparmio annuale: se tale impatto immediato non vi fosse stato non si spiegherebbe la reazione di talune categorie direttamente interessate dalla normativa. Tema centrale quindi del decreto è il risparmio in termini di spesa per lo Stato e per i cittadini, anche se non si può non menzionare un tenue timore per un aumento del consumo dei farmaci che si cercherà comunque di tenere sotto controllo. Per quanto riguarda poi la fruizione di questo beneficio in termini di risparmio generale su tutta la popolazione, è stata sollevata la questione della distribuzione sul territorio delle farmacie, con particolare riferimento alle zone svantaggiate. A questo proposito occorrerà un futuro ripensamento delle piante organiche, ma, per l'attuale momento, occorre considerare che l'impatto positivo del provvedimento c'è, ma è più evidente in quei centri dove la vita è più cara. L'adozione di uno sconto del 10 per cento indifferenziato costituisce, a suo avviso, una soluzione opinabile poiché incontrerebbe le obiezioni dell'Antitrust sulle possibili distorsioni nel settore. Un altro elemento che ha riscontrato il favore della Commissione è la tutela della professionalità del farmacista, essendo stato confermato il principio della vendita dei farmaci generici solo presso le farmacie. Condivide le osservazioni sui necessari controlli per i farmaci di fascia A) e su quelli di fascia H), e, per quest'ultimo aspetto, anzi occorrerà, ma in altra sede, apprestare delle misure che facciano finalmente chiarezza nel settore. Per quanto riguarda poi la proposta di elevare il tetto del 13 per cento della spesa farmaceutica, il Ministro osserva che occorre avviare una seria concertazione per addivenire ad un patto per la farmaceutica, decidendo anche che cosa fare dopo il blocco biennale dei prezzi. Prendendo atto che saranno presentate delle proposte emendative, dichiara la disponibilità del Governo a valutare i suggerimenti che perverranno e preannuncia altresì l'intenzione di perseguire la regolamentazione delle confezioni monodose, prevedendo anche un adeguato sostegno per l'accessibilità ai non vedenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) prospetta l'opportunità di rinviare la riunione con la 10^a Commissione prevista per domani alle ore 14,30, stante la concomitante convocazione del Parlamento in seduta comune.

Il presidente TOMASSINI rende noto che, essendo prevista per prima la chiama dei senatori alle ore 13,30, al momento è consigliabile mantenere la convocazione delle Commissioni riunite, data l'importanza del tema all'ordine del giorno concernente le norme sulla celiachia.

La senatrice BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*) coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sui disegni di legge nn. 736 e 927 recanti il riconoscimento della lingua dei segni italiana, che sono stati assegnati in sede referente alla 1^a Commissione. A suo avviso, il tenore delle proposte avrebbe suggerito una assegnazione alla Commissione sanità, in considerazione degli aspetti squisitamente socio-sanitari della tutela.

Il presidente TOMASSINI fornisce assicurazioni che porterà la questione all'attenzione del Presidente del Senato, per segnalare che la 12^a Commissione non viene investita direttamente dell'esame di iniziative legislative in materia di tutela sociale di soggetti svantaggiati.

La seduta termina alle ore 16,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

430^a Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stante la mancanza del prescritto numero dei senatori, il presidente NOVI avverte che l'esame degli schemi di decreto nn. 488 e 494 avrà luogo in una prossima seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente NOVI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 15 giugno 2005, alle ore 8,45, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

97^a seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 3369) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione Siciliana

(Parere alla 1^a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole)

Riferiscono alla Commissione i senatori BATTAGLIA e VITALI.

Il senatore BATTAGLIA illustra analiticamente il quale illustra analiticamente il provvedimento, soffermandosi in particolare sugli articoli da 1 a 40, concernenti tra l'altro i principi e i principali organi di governo della Regione Siciliana.

Il nuovo Statuto della Regione siciliana, che viene sottoposto all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ha le caratteristiche di una riforma ampia ed organica, pur presentando importanti elementi di continuità rispetto alle radici istituzionali dello stesso.

Dal punto di vista anche solo meramente quantitativo, moltissimi sono gli articoli dello Statuto oggetto di proposte di riforma. Tali proposte – che il relatore senatore BATTAGLIA si propone di illustrare – in particolare per quanto concerne gli aspetti di principio e gli organi legislativo ed esecutivo, dovranno essere attentamente valutate e certamente c'è spazio per un loro miglioramento, come è già emerso anche dall'esame in sede referente del disegno costituzionale in titolo avviato presso la Prima Commissione permanente del Senato della Repubblica, del quale è relatore il Presidente Vizzini.

I tempi per l'esame e l'approvazione sono tuttavia evidentemente ristretti, trattandosi di un disegno di legge costituzionale che deve passare per la duplice lettura di entrambe le Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

Ritiene dunque necessario un forte impegno dei due rami del Parlamento ed il massimo coinvolgimento delle forze politiche per un fattivo esame di questo disegno di legge costituzionale, coinvolgimento che non può non includere l'Assemblea regionale siciliana. Sarebbe altrimenti paradossale che – mentre è in pieno corso la stagione delle riforme statutarie delle Regioni non differenziate – le Regioni a statuto speciale restino inattive nella fase deliberativa dei loro stessi ordinamenti: le modifiche, se necessarie o opportune, andranno esaminate con il più ampio coinvolgimento della Regione stessa.

Questo coinvolgimento – prosegue il relatore, senatore BATTAGLIA – dovrebbe essere parte importante del pronunciamento della Commissione parlamentare per le questioni regionali, per quanto di competenza.

Il disegno di legge costituzionale in titolo, che introduce modifiche allo Statuto della Regione siciliana, perviene all'esame del Senato dall'Assemblea regionale siciliana che lo ha approvato a larghissima maggioranza.

Nel testo proposto lo Statuto è ripartito in sette Titoli a fronte dei cinque attuali. Nel preambolo vengono affermati i valori cui la Regione si ispira e attraverso i quali è anche riaffermata la specificità dell'identità storica, geografica, culturale e politica della Sicilia. Si tratta del principio dell'autonomia e dell'autogoverno, del valore del dialogo e della tolleranza, del principio della sussidiarietà come prioritario criterio di regolazione dei rapporti tra le istituzioni pubbliche regionali e le articolazioni sociali, del principio della parità di diritti e di opportunità dei cittadini siciliani, che la Regione si impegna a difendere contro il terrorismo e la criminalità.

Al massimo rispetto dei valori di eguaglianza il testo in esame coniuga l'attenzione per le diversità, affermando che la Regione riconosce le differenti opzioni culturali, in un quadro in cui si tutela la persona umana e si valorizza la famiglia come primo ed essenziale livello dell'articolazione sociale; da evidenziare il riferimento alla religione cristiana come patrimonio storico-culturale ed ispirazione delle comunità della Regione, nella promozione della coesistenza con le altre religioni liberamente professate.

Si cita inoltre, e si valorizza, il ruolo ideale di «ponte» che la Sicilia è chiamata a svolgere tra l'Unione europea ed i Paesi dell'area mediterranea, per costruire un'area condivisa di pace, sviluppo, solidarietà e collaborazione tra i popoli.

L'articolo 1 dello Statuto afferma il principio dell'ordinamento paritetico dei diversi livelli di governo del territorio che sono individuati nella Regione, nei Comuni, nelle Province e nelle Città metropolitane. L'articolo 1-bis, introdotto dall'articolo 4 del disegno di legge costituzionale in titolo, descrive la bandiera regionale.

Il nuovo Titolo I riguarda i «Principi» ed introduce nel testo statutario affermazioni di grande valore per la più salda convivenza civile e sociale nell'isola, ma provvedendo – nel contempo – a gettare da essa i fon-

damenti ideali per il collegamento verso l'Europa ed oltre. Vengono aggiunti così otto articoli numerati da *1-ter* a *1-decies*, dove sono esplicitati i principi ispiratori dell'attività regionale, tra i quali spicca il ripudio della mafia – una disposizione di alto valore civile e sociale – corroborato dall'impegno a promuovere ed a sostenere gli interventi volti a rimuovere le cause sociali ed economiche all'origine del fenomeno (articolo *1-ter*). Sono inoltre sanciti il riconoscimento delle minoranze, la parità tra i sessi, il valore dell'ambiente, della biodiversità e del rispetto della natura in generale, nonché il valore dello sport come elemento indispensabile per il mantenimento dell'integrità psico-fisica e morale dei cittadini. È altresì sottolineata l'importanza della partecipazione dei siciliani residenti all'estero alla vita della comunità regionale e del valore della solidarietà che si realizza anche attraverso la cooperazione attuata senza scopo di lucro. È infine stabilito l'impegno della Regione siciliana alla promozione di tutte quelle iniziative che i cittadini, da singoli o in forma associata, intraprendono autonomamente per l'interesse generale della collettività.

Il Titolo II (ex Titolo I) – prosegue il senatore BATTAGLIA – è costituito dagli articoli da 2 a 10 e conta anche i quattro articoli aggiuntivi *3-bis*, *9-bis*, *9-ter* e *9-quater*. Tra le novità di maggior rilievo vi è la razionalizzazione degli organi di vertice dell'apparato regionale ed in particolare dell'Assemblea. La nuova norma, di cui al comma 2 dell'articolo 4, dispone che il regolamento dell'Assemblea regionale – che attiene all'organizzazione ed all'esercizio delle sue funzioni – venga adottato con una maggioranza qualificata, pari ai tre quinti dei suoi componenti. Lo stesso articolo, al comma 4, prevede che sia costituito il «Comitato per la legislazione», organo che ha il compito di assicurare la qualità della legislazione regionale.

È stato poi riformulato l'articolo 6 recante norme che ampliano il concetto di insindacabilità delle opinioni dei deputati regionali e lo rendono applicabile anche a quelle opinioni che vengono espresse a causa delle funzioni dei deputati stessi. Si tratta di una formulazione che appare non in linea con quella prevista dalla Costituzione e che andrà attentamente valutata, alla luce di un necessario principio di complessiva armonia costituzionale.

Va inoltre evidenziata l'introduzione dell'istituto delle Commissioni d'inchiesta – in base al nuovo articolo 7 – e la descrizione del nuovo rapporto tra potere legislativo ed esecutivo. L'articolazione della forma di governo prevede che il Presidente della Regione presenti il programma di governo all'Assemblea regionale siciliana e che comunichi la composizione della Giunta regionale e la preposizione degli Assessori ai relativi rami di amministrazione. All'Assemblea regionale il Governo dovrà inoltre presentare i programmi di attività distinti per campo di intervento o per rami di amministrazione, le verifiche del loro stato di attuazione ed i rapporti sulla sua attività. Il Governo, inoltre, elabora e presenta all'Assemblea un rapporto annuale relativo alla programmazione economica e finanziaria (articolo *9-quater*). Degna di menzione – per la sua innovatività – è la norma del nuovo articolo 9, con la quale si afferma il principio di equa

rappresentanza di entrambi i sessi nell'organo di vertice dell'Amministrazione regionale, in particolare assicurando, a ciascuno dei due sessi, una presenza non inferiore ad un terzo del numero complessivo di Assessori.

Il Titolo III (ex Titolo II) – prosegue il senatore BATTAGLIA – comprende ora, secondo quanto è proposto dal disegno di legge costituzionale in titolo, gli articoli dal 10-*bis* al 20 soprattutto attraverso l'introduzione di 13 nuovi articoli.

Con il primo degli articoli aggiuntivi (10-*bis*) sono definite le competenze dell'Assemblea regionale. L'articolo 11-*bis* descrive le fonti dell'ordinamento regionale che vengono riordinate ed integrate con le leggi statutarie, ovvero le leggi di diretta applicazione di alcune norme dello Statuto – in particolare, le leggi sull'elezione e sull'autoscioglimento dell'Assemblea, sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti tra Governo ed Assemblea, sui referendum e sulle modifiche della forma di governo – e con i decreti legislativi regionali, per materie determinate, quali l'attuazione del diritto dell'Unione europea. Modifiche vengono proposte anche per i commi tre e quattro dell'articolo 12 sull'*iter* di formazione degli atti normativi. Con essi è sancita la possibilità che la Commissione lavori in sede redigente ed il rinvio alla fonte regolamentare per la definizione della relativa disciplina di funzionamento. È inoltre espressamente disposto che proprio con regolamento si individuino le procedure adeguate ad assicurare lo svolgimento del programma di governo e la tutela delle opposizioni, da attuare, quest'ultima, attraverso la riserva di una quota congrua dei lavori parlamentari all'esame dei disegni di legge da queste proposti e di quelli di iniziativa popolare. L'articolo aggiuntivo 12-*bis* reca norme sulle materie che possono essere disciplinate con fonte regolamentare, individuandole in quelle non coperte da riserva di legge o in quelle specifiche sui procedimenti amministrativi e di conferimento di funzioni agli enti locali. Al regolamento regionale è inoltre attribuito – sempre nelle materie di competenza – un carattere sussidiario rispetto ai regolamenti degli enti locali (articolo 32 della proposta di legge). Il nuovo articolo 14 dello Statuto, come modificato dall'articolo 37 della proposta in titolo, delinea la ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regione. Le novelle attengono sia all'aggiunta di cinque nuove materie tra quelle di competenza esclusiva quali la solidarietà sociale e promozione del volontariato, la formazione professionale ed organizzazione del mercato del lavoro, la tutela e valorizzazione dell'ambiente e degli ecosistemi, la gestione dei porti – ad eccezione di quelli di interesse nazionale – ed il credito, sia alla descrizione più puntuale delle materie già rientranti in tale ambito. Così il richiamo ai «giacimenti di idrocarburi» accanto alla locuzione «le miniere, le cave, le torbiere e le saline», l'inclusione della voce «apertura delle case da gioco» nella materia del turismo e della vigilanza alberghiera, la nuova definizione della tutela e della valorizzazione dei beni culturali che comprende, nella sua riformulazione, anche il tema della promozione e dell'organizzazione delle attività artistiche e culturali in genere.

Altra novità è l'istituzione del Consiglio regionale delle Autonomie locali, introdotto dall'articolo 39 del disegno di legge, con il quale è aggiunto allo Statuto l'articolo 15-*bis*. Il Consiglio, la cui composizione è disciplinata con legge regionale, è un organo rappresentativo istituito presso l'Assemblea regionale con lo scopo di garantire la consultazione e la cooperazione tra gli organi della Regione e quelli degli enti locali. Al Consiglio è riconosciuta la facoltà di invitare la Giunta regionale a promuovere la questione di legittimità costituzionale nei casi previsti. Di nuova istituzione anche la figura del difensore civico (articolo 15-*ter*), per il quale si rinvia alla legge regionale. Il medesimo articolo dispone inoltre la possibilità di istituire, con legge, Autorità indipendenti di garanzia nei settori dell'informazione e comunicazione e dei diritti umani.

Dopo aver illustrato il disegno istituzionale degli organi che caratterizzano la forma di governo della regione siciliana, il relatore, senatore BATTAGLIA, ne evidenzia l'equilibrio e l'attenzione alle esigenze dei classici meccanismi di rappresentanza, ma anche la tendenza verso moderne forme di coinvolgimento di istanze che valorizzano il più ampio tessuto territoriale e le stesse istanze sociali, secondo la più moderna concezione del principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale.

Un impianto certamente perfettibile, ma che merita di essere fin d'ora positivamente valutato.

Prende successivamente la parola, nella sua qualità di relatore, il senatore VITALI, il quale illustra il disegno di legge costituzionale negli articoli dal 41 al 75, concernenti, tra l'altro, gli aspetti di concorso tra Stato e Regione siciliana, ivi inclusi gli aspetti della partecipazione all'Unione europea, le questioni di finanza pubblica e la revisione statutaria.

All'articolo 41 del disegno di legge costituzionale in esame, che si limita a porre una norma di natura sostanzialmente transitoria che sarebbe priva di senso nel novellato testo statutario, segue l'articolo 42, che riformula l'elenco della 19 materie a legislazione concorrente tra Stato e Regione, contenuto nell'articolo 17 dello Statuto siciliano.

Tra le voci aggiuntive spiccano quella con cui si delinea il nuovo rilievo internazionale ed europeo della Regione siciliana (lettera *a*)), quella che integra la definizione della materia di legislazione sociale con il riferimento alla tutela e sicurezza del lavoro ed alla previdenza complementare ed integrativa, quella dell'istruzione, che nel testo vigente è da riferita esplicitamente al grado medio ed universitario e che, nel testo novellato, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, assume invece un significato onnicomprensivo. Altre materie elencate sono l'ordinamento sportivo, la protezione civile, la ricerca scientifica e tecnologica di sostegno dei settori produttivi, la tutela della famiglia, dei consumatori e degli utenti.

L'articolo 43 introduce l'articolo 17-*ter* nello Statuto che prevede un complesso e delicato procedimento di applicabilità «semi-automatica» delle norme statali nella Regione siciliana, una clausola che andrà attentamente valutata.

La nuova dimensione internazionale ed europea della Regione siciliana – prosegue il relatore, senatore VITALI – viene a delinarsi in modo specifico nelle norme contenute negli articoli aggiuntivi 19-*bis*, 19-*ter*, 19-*quater*, introdotti dagli articoli da 47 a 49 del disegno di legge costituzionale in titolo, nell'ambito della nuova «Sezione II – Rapporti internazionali e con l'Unione europea». Gli articoli 19-*bis* e 19-*ter*, in particolare, sanciscono la competenza regionale in materia comunitaria sia nella fase legislativa «ascendente» – ovvero di concorso all'adozione di atti normativi – sia in quella «discendente» o attuativa. Il nuovo testo statutario regola altresì la potestà della Regione di concludere, nel rispetto dei principi di diritto internazionale e comunitario, e sempre limitatamente a settori di competenza esclusiva, accordi ed intese con Stati esteri o con enti territoriali interni ad essi. È inoltre disposta la partecipazione della Regione all'elaborazione ed alla stesura dei trattati che il Governo intende stipulare con Stati esteri in relazione a temi che, ancorché non rientranti nella competenza esclusiva regionale, incidono sugli interessi socio-economici dell'isola. Il rilievo internazionale della Sicilia, regolamentato dal comma 5 del richiamato articolo 19-*bis*, si realizza sia nelle attività di promozione che, d'intesa con lo Stato, possono concretizzarsi anche al di fuori dell'ambito negoziale sia nell'attività di stimolo e sostegno della cooperazione tra i Paesi che affacciano sul bacino del Mediterraneo. Tra le altre novità il riconoscimento della funzione propositiva di ricorso del Presidente della Regione avverso gli atti comunitari che riguardino la Regione «individualmente e direttamente», e la possibilità di impugnazione delle sentenze e delle ordinanze del tribunale di primo grado davanti alla Corte di giustizia europea. Circa le funzioni del Presidente della Regione e della Giunta regionale, ai sensi del novellato articolo 21, rinvia anche ai regolamenti di organizzazione, fatta eccezione per la normativa di principio che deve essere approvata con legge regionale.

Il Titolo IV (*ex* Titolo III) dello Statuto, così rinumerato dall'articolo 54 del disegno di legge costituzionale in titolo, comprende, nel nuovo testo, gli articoli da 23 a 30. Le modifiche apportate all'articolo 23 dispongono l'integrazione della composizione delle sezioni del Consiglio di Stato – denominate in Sicilia Consiglio di giustizia amministrativa – con membri designati dal Presidente della Regione. La novella dell'articolo 30 – introdotta con l'articolo 57 del disegno di legge costituzionale in esame – in relazione al contenzioso di costituzionalità, dispone sia per la impugnabilità dei decreti legislativi regionali sia per il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, promosso in via principale e disciplinato in sede statutaria, dai conflitti di attribuzione, regolati dalla disciplina statale generale.

Il Titolo V è di nuova introduzione ed origina dai quattro articoli – dal 30-*bis* al 30-*quinqies* – inseriti nello Statuto ai sensi degli articoli da 59 a 62 del disegno di legge costituzionale. Esso reca norme istitutive di diversi organi ausiliari: il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, quale organo di consulenza dell'Assemblea e del Governo regionale

per l'elaborazione della legislazione economica e sociale; la Consulta statutaria, come istituto di consulenza della Regione per l'applicazione e l'interpretazione delle norme statutarie; la Commissione delle pari opportunità, che ha il compito di esaminare gli effetti della legislazione regionale sulle politiche riguardanti i vari aspetti delle pari opportunità; la Consulta per i problemi della disabilità e dell'*handicap*, organo di consultazione permanente con finalità di promozione della partecipazione attiva dei disabili alla vita collettiva.

Il Titolo VI (*ex* Titolo IV), rubricato «Polizia», resta composto dal solo articolo 31. Non ha subito modificazioni se non per la rinumerazione (articolo 63 del disegno di legge costituzionale).

Il Titolo VII (*ex* Titolo V), intitolato «Patrimonio e finanze», si compone degli articoli da 32 a 39. Tra le modifiche, quella introdotta dall'articolo 65 del testo in titolo che include le acque territoriali marine tra i beni demaniali dello Stato assegnati alla Regione. L'impianto dei rapporti finanziari e del sistema tributario regionale, risulta sostanzialmente invariato se non per alcune norme di cui agli articoli aggiuntivi 36-*bis* e 36-*ter* riguardanti le misure fiscali di carattere generale e gli aiuti di Stato, ed all'articolo 38-*bis* che si riferisce alla definizione dei parametri di riferimento ed ai meccanismi di aggiornamento per la quantificazione delle somme assegnate per la realizzazione di lavori pubblici. L'articolo 39, nel testo modificato dall'articolo 70 del disegno di legge, sancisce che – in osservanza del dettato costituzionale che riconosce la tutela delle Regioni insulari – lo Stato e la Regione sono chiamati ad impegnarsi per assicurare alla Sicilia uno sviluppo sostenibile ed un accrescimento dei livelli occupazionali, anche attraverso un programma di interventi infrastrutturali che garantiscano il superamento della condizione di isolamento geografico. Gli articoli dei quali è stata proposta la soppressione riguardano rispettivamente la rivalutazione degli impegni finanziari assunti dallo Stato nei confronti della Regione (articolo 35), le disposizioni sul controllo valutario (articolo 40) e il riconoscimento alla Regione della facoltà di emettere prestiti interni (articolo 41).

La materia fiscale, per come è trattata nel Titolo VII, appare di grande rilievo e complessità. Il relatore, senatore VITALI, ritiene opportuno valutare se non convenga fin d'ora configurare la relativa disciplina nel quadro di una soluzione complessiva per le finanze di tutte le Autonomie speciali, maggiormente allineata con i dettami dell'articolo 119 della Costituzione e con la responsabilità complessiva dello Stato di fronte agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'euro.

Le disposizioni transitorie e finali (articoli da 41-*bis* a 43) contengono diverse novelle. Con riferimento all'articolo 41-*ter*, recante norme sulla procedura di revisione statutaria, è stato disposto che l'iniziativa per le modifiche dello Statuto sia riservata esclusivamente all'Assemblea regionale siciliana, che le approva a maggioranza qualificata. Il testo proposto dall'Assemblea può essere rinviato dal Parlamento ad un nuovo esame ove questo vi abbia ravvisato punti in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione. In questo caso l'Assemblea regionale ha di

fronte due possibilità: può, a maggioranza assoluta dei componenti, proporre ricorso davanti alla Corte costituzionale, ovvero decidere, a maggioranza qualificata, di approvare un nuovo testo da trasmettere nuovamente al Parlamento. Quanto all'articolo 42, le modifiche propongono un nuovo criterio per la determinazione dei collegi elettorali per i quali non sarebbe più previsto il numero fisso di nove. L'articolo 74 del disegno di legge costituzionale in titolo dispone poi la modifica dell'articolo 43 in due punti: in quello in cui è sancito l'aumento del numero dei membri della Commissione paritetica che passano da quattro a sei (comma 1) ed in quello che dispone (comma 2 aggiuntivo) un termine di centottanta giorni per la delibera che il Consiglio dei ministri deve approvare in tema di norme transitorie e attuative dello Statuto determinate dalla Commissione.

Evidenzia, infine, la novella di cui all'articolo 75 del disegno di legge costituzionale in esame, che consiste nell'introduzione dell'articolo aggiuntivo 43-*bis* con il quale si dispone che l'Assemblea regionale possa estendere all'ordinamento siciliano – in tutto o in parte – le maggiori forme di autonomia attribuite alle altre Regioni.

Il testo dello Statuto della regione Sicilia – prosegue il relatore, senatore VITALI – coniuga aspetti di grande innovatività con il consolidamento del sistema ordinamentale che regola la vita dell'isola, da prima ancora che la Repubblica italiana adottasse il proprio. Ancora recentemente la Corte costituzionale, nella sentenza n. 316 del novembre 2004, pronunciandosi sul tema delicato dell'indipendenza della magistratura, ha ricordato come lo Statuto siciliano – approvato prima dell'entrata in vigore del testo costituzionale – non sia stato mai coordinato con esso, nonostante la sua «conversione» in legge costituzionale operata dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Anche da qui emerge la viva esigenza di un adeguamento e di un coordinamento con il nuovo quadro dei rapporti Stato-Regioni, dopo la stagione delle riforme 1999-2001, esigenza che è propria della comunità siciliana non meno che di quella nazionale.

Il testo che perviene attualmente all'esame del Senato non deve essere considerato imm modificabile, da accettare o rigettare in blocco. Taluni profili – tra quelli di maggiore innovatività – possono, e forse debbono, essere ritenuti degni di approfondimento ulteriore, anche ai fini di una riformulazione. Taluni tra essi sono stati sottolineati nella relazione.

Ritiene quindi che non spetti tuttavia alla Commissione parlamentare per le questioni regionali esprimersi sugli aspetti di carattere costituzionale, che saranno esaminati presso la sede referente, ma ritiene condivisibile l'indirizzo per un sollecito e positivo esame, con il massimo coinvolgimento della Regione siciliana.

In questi termini si associa alla proposta di un parere favorevole formulata dall'altro relatore, senatore Battaglia.

I relatori pertanto propongono, d'intesa tra loro, uno schema di parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge costituzionale A.S. 3369, recante Modifiche allo Statuto della Regione siciliana, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

Nessuno chiedendo la parola, il parere così formulato viene posto ai voti ed approvato.

Il presidente VIZZINI, nel ringraziare i relatori per l'esauriente ed approfondito esame svolto, ritiene che i vertici dell'Assemblea regionale siciliana, nonché quelli della Commissione per lo Statuto nell'ambito della stessa Assemblea, opportunamente saranno tenuti al corrente dell'*iter* del disegno di legge costituzionale in titolo; se del caso, propone che sia la Commissione – sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi – a promuovere iniziative volte a favorire, con i medesimi soggetti, la migliore circolazione di informazioni e notizie concernenti il seguito dell'esame dell'importante provvedimento.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

206^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, dà conto di una lettera che ha inviato al ministro Siniscalco il 17 maggio scorso, accompagnando la trasmissione dei nomi che la Commissione aveva designato per il nuovo Cda della RAI, in cui tratta argomenti di evidente importanza per la applicazione delle nuove norme per la formazione del Cda così come definite dalla legge 112/2004.

La assemblea che, secondo quanto da più parti ventilato, avrebbe dovuto oggi indicare il candidato Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI, da sottoporre poi alle procedure previste dalla stessa 112 non risulta essere stata convocata. Egli non è dunque nelle condizioni di proporre una data per chiamare la Commissione ad esprimersi e per verificare se la indicazione raccoglie i previsti due terzi dei componenti.

A suo parere è diritto e dovere di questa Commissione elevare la propria protesta e denunciare la gravità della situazione che si sta creando a seguito dei reiterati rinvii. Diritto, perché la Commissione ha adempiuto da tempo ai compiti che la legge le affida; compiti che, però, da soli non possono assicurare alla concessionaria del servizio pubblico un Cda completo, legittimo e funzionante; cosicché il rinvio nell'assolvimento

dei propri compiti da parte dell'azionista vanifica e paralizza anche le decisioni e gli atti di questa Commissione.

Dovere perché, nel rispetto della funzione stessa di indirizzo e di vigilanza che costituisce il fondamento della esistenza di questa Commissione, non si può tacere sulla violenza che si continua a perpetrare nei confronti dell'azienda RAI. È già più di un anno che la RAI non dispone più di un Cda completo. Adesso, con la applicazione della nuova legge che avrebbe dovuto risolvere stabilmente il problema, si sta continuando sulla stessa strada. L'azienda RAI è la titolare del servizio pubblico; evidentemente, non può garantire una buona qualità di quel servizio se non si trova in condizioni minime di operatività e di serenità. È, inoltre, una grande azienda culturale con migliaia di dipendenti, al centro di un sistema molto ampio di iniziative e di attività. Questa azienda è – da tempo – azzoppata e, oggi, completamente paralizzata. Non si sa cosa andare a dire di preciso a Cannes dove si presentano i palinsesti per la prossima stagione, sui quali si raccolgono poi i contratti pubblicitari. Chi andrà a Cannes, a cominciare dal Direttore generale in carica, non sarà in condizione di rispondere neppure alla domanda se resterà o meno nelle sue funzioni di qui a settembre. Non si firmano contratti, non si onorano scadenze di pagamento legate ai contratti di produzione con soggetti esterni. Si sta calpestando la RAI con gli scarponi chiodati, con una indifferenza, una incoscienza e un disprezzo che hanno dell'incredibile.

Egli ritiene suo personale dovere formulare nel modo più netto questa denuncia, e crede che anche la Commissione in quanto tale debba discutere e prendere posizione su questa situazione; per la semplice ragione che, essendo il compito della Commissione di vigilare e di indirizzare, essa non sa più come farlo, rivolgendosi a chi, chi ascoltare sulla base delle responsabilità che ha; perché, oggi, nessuno ne ha più nessuna. Con lo stato di disordine e di anarchia in cui è oggi la RAI anche la funzione di questa Commissione non può più essere esercitata, ed egli ritiene necessario con la massima deferenza, segnalare questo stato di cose anche alle massime cariche dello Stato, nella speranza che la loro attenzione possa contribuire a concludere presto una condizione del servizio pubblico radiotelevisivo che umilia il diritto e ferisce la coscienza civile.

Egli propone quindi di convocare per domani la Commissione al fine di discutere la situazione complessiva dell'azienda.

Il deputato CAPARINI dopo aver chiesto al Presidente – che ne sottolinea il carattere di iniziativa personale – chiarimenti circa la natura della lettera da lui inviata il 17 maggio al ministro Siniscalco, condivide l'opportunità di una discussione, diretta soprattutto a chiarire le modalità di applicazione della disciplina relativa alla nomina degli organi direttivi della RAI nella fase precedente alla sua privatizzazione, e ciò alla luce del comma 9 dell'articolo 20 della legge n. 112 del 2004, nonché dello statuto della RAI e del Regolamento della Commissione.

Il deputato GENTILONI SILVERI, a nome del Gruppo della Margherita, concorda sull'opportunità di mettere rapidamente all'ordine del giorno le questioni indicate dal Presidente e si riserva di presentare anche un'apposita proposta di risoluzione.

Concorda il deputato Giuseppe GIANNI.

Il deputato LAINATI esprime vive perplessità in ordine alle comunicazioni del Presidente, rilevando in particolare come alla Commissione non possano essere in alcun modo addebitate inadempienze e negligenze nell'attuazione delle procedure previste dalla legge Gasparri per la nomina degli organi direttivi della RAI.

Comunque il Gruppo Forza Italia non si oppone alla proposta di svolgere domani una discussione sulle questioni sollevate dal presidente Petruccioli e dal vice presidente Caparini.

Il deputato BUTTI condivide le preoccupazioni manifestate dal Presidente per il ritardo nella definizione degli organi di amministrazione e di direzione della RAI, ritardo peraltro di cui portano ugualmente la responsabilità tutti gli attori politici di questa vicenda.

Egli condivide quindi la proposta del Presidente.

Concordano altresì il deputato GIULIETTI – il quale sottolinea come la vicenda in atto confermi da un lato la fondatezza delle critiche dell'opposizione sull'intero sistema configurato dalla legge Gasparri, e dall'altro la pesante ingerenza del Governo e del Presidente del Consiglio nel perpetuare la crisi di direzione dell'azienda – il deputato GIORDANO – il quale rileva quanto sia preoccupante una situazione in cui il presidente Berlusconi ha il potere di prolungare una crisi di governo aziendale della RAI della quale si avvantaggia direttamente l'azienda concorrente da lui posseduta – e il senatore FALOMI il quale concorda circa la necessità di assicurare in primo luogo il rispetto delle forme previste dalla legge, non ultima fra le quali la necessità di una trasmissione formale alla Commissione della candidatura alla Presidenza della RAI sulla quale essa si dovrà esprimere.

Il senatore PESSINA, nel concordare con la proposta del Presidente, ritiene che le critiche al Governo mosse dall'opposizione siano quanto meno ingenerose, sia perché mettono in ombra il ruolo svolto in queste settimane dalla opposizione stessa nell'ostacolare il raggiungimento di un'intesa, sia perché speculano su indiscrezioni e ipotesi di stampa, che non hanno avuto alcuna sanzione formale.

Il presidente PETRUCCIOLI nel condividere il richiamo che è stato fatto da più parti al rispetto delle forme – richiamo del quale egli stesso si impegna a tenere il massimo conto – fa presente al senatore Pessina il suo sconcerto per il fatto che ipotesi di candidatura vengono avallate su organi

di stampa sulla base di iniziative assunte da rappresentanti del Governo diversi dal Ministro del tesoro, al quale solo spetta, in qualità di azionista, l'indicazione del Presidente della RAI Radiotelevisione S.p.A.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETRUCCIOLI convoca la Commissione alle ore 14 di domani, mercoledì 15 giugno, con il seguente ordine del giorno: Discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 14 giugno 2005.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,50.

Discussione del documento sul testimone di giustizia Giuseppe Masciari

Il relatore, onorevole SINISI, illustra il documento sul testimone di giustizia Giuseppe Masciari.

Intervengono i senatori BOBBIO e ZANCAN, gli onorevoli LUMIA, Angela NAPOLI e CEREMIGNA e il PRESIDENTE, che rinvia il seguito della discussione ad una prossima seduta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Intervengono i senatori BOBBIO e ZANCAN e l'onorevole DIANA per chiedere approfondimenti e iniziative sulla grave situazione della criminalità organizzata in Campania.

La seduta termina alle ore 13,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

74ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giovanni MONGIELLO

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MONGIELLO avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente MONGIELLO informa che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Comunica che, in data 3 giugno 2005, è stata trasmessa al Procuratore della Repubblica di Firenze, per quanto di sua eventuale competenza, documentazione proveniente dagli archivi della polizia segreta dell'ex DDR (STASI) – acquisita dalla Commissione con rogatoria internazionale presso la competente Autorità giudiziaria francese – relativa all'esecuzione dell'attentato del 23 dicembre 1984 contro il treno rapido n. 904 Napoli-Milano.

Sui lavori della Commissione prende la parola il deputato BIELLI che esprime forte disappunto per le recenti iniziative assunte e le dichiarazioni rese dal collaboratore Mario Scaramella e chiede al riguardo la convocazione urgente dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Si associano a tale richiesta i senatori MARINO e ZANCAN.

Il presidente MONGIELLO assicura che riferirà immediatamente al presidente Guzzanti la richiesta di convocazione testé avanzata.

Seguito dell'audizione del dottor Antonio Marini

La Commissione procede al seguito dell'audizione del dottor Antonio Marini, iniziata nella seduta del 31 maggio 2005.

Il presidente MONGIELLO ringrazia il dottor Marini per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse la necessità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Prendono la parola per svolgere considerazioni e porre domande i deputati FALLICA, GAMBA e FRAGALÀ, il senatore MALAN nonché il presidente MONGIELLO.

Il dottor MARINI risponde ai quesiti formulati.

Il presidente MONGIELLO ringrazia il dottor Marini per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia il seguito dell'inchiesta ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,40.

La seduta inizia alle ore 14,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato

(Deliberazione)

Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, comunica che è pervenuta dal Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, la prescritta intesa ai fini della deliberazione di un'indagine conoscitiva sull'efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato sulla base del programma che era stato definito in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Propone, pertanto, che la Commissione deliberi formalmente di procedere all'indagine conoscitiva, che si articolerà sulla base di quanto previsto dal programma medesimo (*vedi allegato*).

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) riterrebbe opportuno, nell'ambito di tale indagine conoscitiva, approfondire la questione relativa alle conseguenze del blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione sul sistema previdenziale pubblico.

Il senatore Tiziano TREU (Mar-DL-U) si associa alla richiesta formulata dal senatore Pizzinato.

Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, assicura i senatori Pizzinato e Treu che terrà conto delle osservazioni da loro formulate.

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente.

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sull'efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato

Programma dell'indagine

L'indagine conoscitiva sull'efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato ha lo scopo di approfondire, da un lato, il sistema di gestione e; funzionamento degli enti pubblici, effettuando una verifica del cosiddetto modello a sistema duale, che prevede la separazione tra compiti propriamente gestionali (spettanti ai consigli di amministrazione) e funzioni di indirizzo e vigilanza (di competenza dei Comitati di indirizzo e vigilanza - CN); dall'altro, quello di verificare nel medio-lungo periodo la sostenibilità finanziaria delle Casse privatizzate al fine di valutarne l'equilibrio delle singole gestioni.

Relativamente al primo aspetto la Commissione dovrà quindi procedere ad una verifica del corretto funzionamento di tale modello organizzativo previsto dal decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 nonché l'opportunità di un suo ripensamento, essendosi ravvisato da più parti quale elemento di criticità la mancanza di una corretta distinzione tra funzione di indirizzo generale e vigilanza e funzione di gestione. Viceversa, una univoca definizione delle due funzioni, che ne consenta la netta distinzione, varrebbe a colmare quello che attualmente risulta essere ritenuto un vuoto normativo, ovviando sul piano funzionale al rischio di sovrapposizioni e conflitti tra organi.

Relativamente al secondo aspetto, la Commissione ritiene opportuno approfondire talune preoccupazioni legate alla sostenibilità economico-finanziaria degli enti privatizzati nel medio-lungo periodo, verificando, da un lato, la necessità di procedere a misure correttive che tengano conto delle peculiarità dei singoli enti, e dall'altro, effettuando un monitoraggio sull'andamento temporale del rapporto tra iscritti e pensionati per talune categorie professionali anche in relazione all'evoluzione del mercato del lavoro.

In questo senso, la Commissione dovrà procedere all'audizione dei seguenti soggetti: *a)* rappresentanti del Governo; *b)* rappresentanti degli enti di previdenza e assistenza; sottoposti al controllo della Commissione e loro organi di rappresentanza unitaria; *c)* rappresentanti del mondo accademico e di istituti di ricerca; *d)* rappresentanti di istituzioni pubbliche con funzioni di controllo (Corte dei Conti e Ragioneria generale dello Stato).

L'indagine dovrà concludersi nel termine di quattro mesi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del Regolamento interno ha disposto la redazione del resoconto stenografico dell'odierna seduta, salva l'ipotesi di passaggi in seduta segreta di cui al successivo comma 4; ha altresì disposto, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Regolamento interno, la pubblicazione di un comunicato sui lavori della seduta, in luogo del resoconto sommario.

La Commissione prende atto.

Seguito dell'inchiesta sulle problematiche sottese al fenomeno del comparaggio: audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, dottor Francesco Pinto

Il PRESIDENTE introduce oggetto e finalità della audizione all'ordine del giorno che è stata deliberata nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi tenutasi lo scorso 4 maggio. Nel ringraziare il sostituto procuratore del Tribunale di Genova, dottor Francesco Pinto, per la disponibilità e la cortese sollecitudine con le quali ha accolto l'invito a partecipare ai lavori della Commissione, avverte altresì che in merito all'odierna audizione, i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sem-

pre ascoltati con la procedura della libera audizione, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del Regolamento interno.

Il dottor PINTO svolge una esposizione introduttiva nella quale illustra l'attività svolta dagli organi inquirenti.

Avanzano quindi richieste di chiarimenti e formulano osservazioni i senatori LONGHI, TREDESE, SANZARELLO, il Presidente CARELLA e la senatrice BETTONI BRANDANI.

Il dottor PINTO fornisce i chiarimenti e le precisazioni richieste dai senatori intervenuti e deposita documentazione di interesse per la Commissione, che è acquisita agli atti dell'inchiesta parlamentare.

Il PRESIDENTE ringrazia il sostituto procuratore del Tribunale di Genova per i rilevanti elementi conoscitivi forniti alla Commissione e dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'inchiesta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

238^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

(3421) Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri: parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 che, pur intervenendo in una materia, quella del trasporto pubblico locale, che la Corte costituzionale ha espressamente ricondotto alla competenza legislativa residuale delle regioni (con la sentenza n. 222 del 2005), propongono disposizioni riconducibili per la finalità perseguita di liberalizzazione del mercato, alla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza»; parere contrario sull'emendamento 1.0.4 con il quale si prefigura un vincolo di destinazione per risorse finanziarie in una materia – quella del trasporto pubblico locale – di competenza residuale delle regioni, in contrasto con l'orientamento

mento della giurisprudenza costituzionale sul punto; parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

(3428) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo sul quale propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3468) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra – atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo sul quale propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3471) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo sul quale propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(427) *BERGAMO*. – *Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale*

(965) *CREMA*. – *Modifica dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali*

(1170) *PASINATO*. – *Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime*

(1779) *CURTO*. – *Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali*

(2280) *CICOLANI*. – *Riordino della legislazione in materia portuale*

(2559) *MENARDI ed altri*. – *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale*

(2757) *GRILLO ed altri*. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(2761) *VERALDI ed altri*. – *Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale*

(2828) *VISERTA COSTANTINI ed altri*. – *Riforma della normativa in materia portuale*
(Parere alla 8^a Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame del testo unificato, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il relatore presidente *FALCIER (FI)*, dopo aver richiamato l'illustrazione del testo unificato elaborato dal comitato ristretto per i disegni di legge in titolo svolta nella precedente seduta e dopo aver approfondito i profili problematici che detto testo presenta, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:

– che sia riformulato l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), della legge n. 84 come novellata: l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, infatti, demanda alla legislazione concorrente di Stato e regioni la materia «porti e aeroporti civili», nell'ambito della quale, quindi, alle regioni spetta la potestà legislativa di dettaglio, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalle leggi dello Stato. Dalla formulazione della lettera *b*) citata sembrerebbe invece dedursi una limitazione della potestà legislativa regionale ai soli porti di competenza regionale e solo negli ambiti materiali (infrastrutture e pianificazione portuale, amministrazione delle aree demaniali marittime e regolazione delle operazioni e dei servizi portuali, esclusi i servizi tecnico-nautici) specificamente indicati. Tale norma non sembra coerente con il riparto di funzioni delineato dal nuovo titolo V della Costituzione, mentre superfluo appare il riferimento alla potestà regolamentare, che il comma sesto dell'articolo 117 della Costituzione direttamente attribuisce alle regioni per le materie che non siano di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

– che sia soppresso, all'articolo 5, comma 5, della legge n. 84, come novellato, il meccanismo di silenzio-assenso per l'approvazione del piano regolatore del porto da parte della regione; la mancata approvazione in termini preventivamente fissati potrebbe infatti trovare adeguata soluzione

ricorrendo agli usuali poteri sostitutivi disciplinati dalla legislazione vigente (e segnatamente dalla legge n. 131 del 2003).

Propone, altresì, di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di apportare le seguenti modifiche:

– all'articolo 1, comma 1, il riferimento ai «porti di interesse statale» dovrebbe essere sostituito con quello, più conforme alla legislazione vigente, oltre che a successive disposizioni del medesimo testo unificato – quale ad esempio l'articolo 4, comma 1, lettera *e*) capoverso 8 – a «porti di rilievo nazionale», anche in coerenza con la legislazione vigente (articolo 104, comma 1, lettera *s*) del decreto legislativo n. 112 del 1998);

– all'articolo 3, capoverso art. 4, la disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), dovrebbe essere integrata con il riferimento anche ai porti di rilevanza (*rectius*: di rilievo) nazionale, anche in coerenza con quanto già previsto dalla legislazione vigente e segnatamente dall'articolo 104, comma 1, lettera *s*), del decreto legislativo n. 112 del 1998. Si segnala inoltre l'esigenza che sia valutata l'opportunità della permanenza in capo alle regioni di una competenza in materia di porti aventi rilevanza interregionale: pur nella consapevolezza che la legislazione vigente attribuisce alle regioni, tra le altre, anche le funzioni amministrative relative alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo interregionale (decreto legislativo n. 112 del 1998, articolo 105, comma 1, lettera *e*)), si segnala che le valutazioni concernenti ambiti territoriali ulteriori rispetto a quelli della singola regione trovano più opportuna sede in ambito nazionale, come peraltro è stabilito – tra l'altro – dal decreto legislativo n. 190 del 2002, emanato in attuazione della stessa legge n. 443 del 2001;

– per quanto concerne l'individuazione dei porti di competenza dello Stato (articolo 4, comma 1, lett. *a*) della legge n. 84 del 1994, come modificata dal testo unificato in esame), nei quali viene istituita apposita autorità portuale (art. 2 e art. 6, comma 8, della legge n. 84, come novellata), il testo unificato riconosce la necessità di un coinvolgimento delle regioni, richiedendo il raggiungimento dell'intesa sul DPCM con il quale vengono stabilite le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei porti di competenza statale (articolo 4, comma 7, della legge novellata), mentre nessun coinvolgimento è previsto per l'individuazione in concreto – sulla base delle caratteristiche definite dal DPCM – dei porti di competenza dello Stato, affidata al Piano generale dei trasporti e della logistica. Sembrerebbe quindi opportuno attribuire alle regioni un ruolo anche in questo ambito, assicurando così il rispetto del principio di leale collaborazione in un'attività destinata a incidere in misura rilevante su ambiti di competenza regionale, segnalando peraltro che per il passaggio nella categoria di porti di competenza dello Stato ovvero in quella delle regioni – sempre sulla base dei criteri di cui al citato DPCM – è prevista la previa intesa con la regione (con la novella all'articolo 6, comma 8 della legge n. 84). In

sostanza sembrerebbe opportuno che anche per l'adozione dell'atto (periodico) nel quale si procede all'individuazione dei porti di competenza dello Stato in via generale si preveda un coinvolgimento delle regioni, attraverso la Conferenza Stato-Regioni;

– prevedere un parere delle competenti commissioni parlamentari sul DPCM di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 84, come novellata, anche in considerazione di quanto previsto dal vigente articolo 4, comma 5, della medesima legge;

– all'articolo 4, comma 7, l'intesa richiesta per l'adozione del DPCM che stabilisce le caratteristiche dei porti di competenza dello Stato dovrebbe essere più opportunamente prevista in Conferenza Stato-Regioni, anziché con le regioni interessate, trattandosi di un atto a carattere generale;

– all'articolo 5 non sembra trovare disciplina l'approvazione del piano regolatore dei porti che non siano sede di autorità portuali, ossia dei porti di competenza delle regioni;

– l'articolo 6, comma 1, della legge n. 84, individua direttamente alcuni porti di competenza dello Stato (coincidenti con quelli attualmente sede di autorità portuale, eccezion fatta per il porto di Savona, che non risulterebbe confermato), tuttavia tale individuazione è operata «nel rispetto dei requisiti previsti dal DPCM di cui all'articolo 4, comma 5 (*recitius*: comma 7)»: tale inciso sembra prefigurare la possibilità che alla luce dei requisiti individuati dal DPCM alcuno dei porti in questione possa non rientrare più nella categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*). A tale proposito, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di evitare l'individuazione, con atto legislativo, dei porti di competenza dello Stato, in cui è istituita l'autorità portuale, anche alla luce delle considerazioni già svolte in merito all'esigenza di riconoscere un ruolo alle regioni, nonché alla previsione di modificare con DPR l'elencazione dei porti stessa (in base al medesimo articolo 6, comma 8). Sembrerebbe infatti più opportuno demandare l'individuazione dei porti di competenza statale agli atti adottati sulla base del DPCM di cui all'articolo 4, comma 7 della legge n. 84, come novellata, riformulando il comma 1 dell'articolo 6 come norma transitoria, volta a garantire lo *status* di porto di rilievo nazionale, sede di autorità portuale, a quei porti – ivi indicati – che già hanno tale qualificazione, fino all'adozione dell'atto di individuazione dei porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*);

– la novella all'articolo 6, comma 8, dovrebbe essere riformulata prevedendo l'intesa con la regione interessata, evitando di individuare nel suo presidente l'organo competente, invadendo così una sfera di autonomia regionale;

– con riferimento alla medesima novella, si segnala che il testo unificato all'esame non modifica il termine fissato dal comma 8;

– la novella all'articolo 6, comma 10, fa riferimento ai requisiti previsti nel comma 8, mentre dal complesso del testo unificato si dovrebbe ritenere che detti requisiti trovino espressione nel DPCM di cui all'articolo 4, comma 7;

– prevedere il coinvolgimento della regione interessata per le attività relative al demanio marittimo concernenti zone attualmente attribuite alla competenza amministrativa regionale.

Segnala infine l'opportunità di alcune correzioni formali al testo, di seguito indicate facendo riferimento agli articoli della legge n. 84 come modificati dal testo unificato in esame:

– all'articolo 4, comma 1, lettera *b*) il riferimento ai «principi generali» dovrebbe essere sostituito con quello ai «principi fondamentali», ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

– nella medesima lettera *b*), parrebbe opportuno spostare l'inciso «laddove esistenti» dopo le seguenti «aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operanti ai sensi dell'articolo 14 della presente legge», alle quali sembra debba riferirsi;

– nell'articolo 4, comma 2, il riferimento all'«autorità portuale» dovrebbe essere sostituito con quello alla «autorità pubblica», trattandosi di porti di competenza regionale, nei quali non si prevede l'istituzione di un'autorità portuale, ai sensi dell'articolo 2;

– nell'articolo 4, comma 6, il riferimento ai commi 3 e 4 deve essere sostituito con quello ai commi 4 e 5;

– nell'articolo 4, comma 7, il riferimento all'«entrata in vigore del presente comma» deve essere sostituito con quello all'«entrata in vigore della presente legge»;

– nell'articolo 4, comma 3, del testo unificato, appare errato il richiamo all'articolo 5, comma 5, lettera *b*) ivi operato;

– nell'articolo 8, comma 2, del testo unificato, manca il riferimento all'articolo della legge n. 84 modificato, ossia all'articolo 9;

– nell'articolo 12 del testo unificato la novella va riferita all'articolo 15 della legge n. 84.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nuovo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto ed il recepimento della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/25/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (n. 497)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra il nuovo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando che i rilievi formulati nel corso dell'esame dell'originario testo dello schema in titolo non hanno dato luogo a modifiche del testo stesso; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, ribadendo i rilievi formulati con ri-

ferimento agli articoli 37 e 65, comma 1, lettera g) (ora lettera h)) lo scorso 5 aprile.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (n. 491)
(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore STIFFONI (*LP*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo che, a suo avviso, non presenta profili problematici di natura costituzionale. Propone, pertanto, di esprimersi per quanto di competenza in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (n. 493)
(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, il quale – a suo avviso – non suscita rilievi critici in termini di costituzionalità. Propone pertanto di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

47^a Seduta

Presidenza del Presidente
MELELEO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3468) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra - atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(3471) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa alla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione (n. 499): osservazioni non ostative;

alla 12^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, e che modifica la direttiva 2001/83/CE (n. 501): osservazioni non ostative.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

473^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(3421) Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la proposta 1.0.4 risulta identica ad un'altra sulla quale la Commissione bilancio ha già reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva, inoltre, la necessità di valutare gli effetti finanziari della proposta 1.500, concernente la soppressione della norma di interpretazione sulle rendite catastali relative alle parti mobili dei fabbricati e delle costruzioni stabili. A tal proposito, ricorda che una norma analoga è stata introdotta nella scorsa legge finanziaria (articolo 1, comma 540) senza che nell'allegato 7 della legge finanziaria fossero stati associati effetti finanziari. Successivamente con il decreto-legge sulla competitività il suddetto comma è stato soppresso (articolo 4, comma 1, lettera *d*)) e nella relazione tecnica non sono stati associati effetti finanziari alla suddetta soppressione. In seguito il decreto-legge n. 44 del 2005, concernente disposizioni urgenti per gli enti locali, ha reintrodotto una disposizione analoga alla precedente che con l'emendamento in questione si intende abrogare. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VENTUCCI, illustrando l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze, esprime parere favorevole sulla proposta 1.500, in quanto si tratta di sopprimere una norma i cui effetti non sono stati scontati in bilancio, nonché parere contrario sulla proposta 1.0.4.

Sulla base dei chiarimenti emersi dal dibattito, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, ad eccezione della proposta 1.0.4, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(3210) Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace

(Parere alla 4a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore TAROLLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul disegno di legge, tenuto conto che la Commissione ha già reso parere non ostativo sul medesimo testo, trasmesso dalla Commissione di merito in sede referente, nel presupposto che l'attribuzione della Croce d'onore abbia solo un valore morale e non comporti la corresponsione di alcun beneficio di carattere economico.

Per quanto concerne gli emendamenti, rileva che una serie di proposte estendono la platea dei potenziali destinatari della Croce d'onore, anziché al solo personale militare e civile dipendente dalla difesa, a tutti i cittadini italiani dipendenti da enti pubblici od organismi internazionali, ovvero al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, vittime di atti di terrorismo durante missioni di pace all'estero. Al riguardo, premesso che l'articolo 5, comma 2, del testo reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria, segnala che la Commissione ha già espresso parere di nulla osta su una proposta di analogo tenore priva di copertura finanziaria, per cui occorre acquisire conferma che dai nuovi emendamenti in esame non derivino effetti negativi per il bilancio dello Stato (nel qual caso, la copertura finanziaria recata da alcuni di essi sarebbe ultronea). Viceversa, ove risultasse che tale estensione della platea dei potenziali destinatari dell'onorificenza è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, ritiene necessario acquisire elementi di quantificazione degli stessi, anche al fine di valutare la congruità della copertura, ove indicata. Ritiene pertanto necessario valutare gli effetti delle seguenti proposte emendative: 1.1; 1.2, 1.3 (per le quali occorre verificare l'opportunità di sopprimere la copertura qualora la stessa sia ultronea, ovvero, in caso contrario, di acquisire conferma della congruità della quantificazione e della sussistenza, sull'accantonamento richiamato, di risorse sufficienti per la copertura degli oneri connessi ad obblighi internazionali); 1.4 (per il quale occorre verificare l'opportunità di sopprimere la copertura

qualora la stessa sia ultronea, ovvero, in caso contrario, di valutarne la relativa congruità); 1.5; 1.6; 1.7; 1.8 (che estende l'onorificenza al personale civile della difesa, anche assunto temporaneamente); 1.9 del Governo (che estende l'onorificenza anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco); 1.10; 1.14, 1.15 (per i quali occorre verificare l'opportunità di sopprimere la copertura qualora la stessa sia ultronea, ovvero, in caso contrario, di acquisire conferma della congruità della quantificazione e della sussistenza, nell'accantonamento richiamato, di risorse sufficienti per la copertura degli oneri connessi ad obblighi internazionali), 1.16, 1.17, 1.21 del Governo (in relazione ai precedenti, in quanto indicano le autorità cui spetta proporre l'onorificenza per le nuove categorie di destinatari); e 2.1. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, tenuto anche conto del parere già reso in precedenza su altre proposte di analogo tenore.

Il sottosegretario VENTUCCI, ribadendo le considerazioni già svolte dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze durante l'esame del provvedimento assegnato alla Commissione difesa in sede referente, precisa che l'attribuzione della Croce d'onore ha solo un valore morale e non comporta la corresponsione di alcun beneficio di carattere economico.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore MICHELINI (*Aut*), prende la parola il presidente AZZOLLINI per proporre di esprimere un avviso favorevole sul testo nonché su tutti gli emendamenti volti ad allargare la platea dei beneficiari della Croce d'onore a condizione che, in coerenza con il parere reso sul testo, venga soppressa la rispettiva copertura finanziaria.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene, infine, di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che l'attribuzione della Croce d'onore abbia solo un valore morale e non comporti la corresponsione di alcun beneficio di carattere economico.

Esprime, inoltre, parere non ostativo sui relativi emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.2, 1.3 e 1.4, sulle quali il parere di nulla osta è reso a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano soppressi i rispettivi commi 1-*bis* e 1-*ter*, nonché delle proposte 1.14 e 1.15, sulle quali, analogamente, esprime parere di nulla osta a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, siano soppressi i rispettivi commi 1-*ter* e 1-*quater*.».

(3420) *Deputato ROSATO ed altri. – Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, con sede in Duino*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Con l'avviso conforme del GOVERNO, su proposta del relatore TAROLLI (*UDC*), la Sottocommissione esprime parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle assicurazioni (n. 468)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con condizioni)

Il relatore NOCCO (*FI*) riferisce sullo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il comma 2 dell'articolo 148 prevede che nell'amministrazione del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione partecipino alcuni dirigenti dei Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. Il comma 3 prevede, poi, che la contribuzione al Fondo per le spese di funzionamento è stabilita con decreto del Ministro dell'attività produttive. Ritiene, pertanto, necessario valutare se il meccanismo indicato nel comma 3 sia sufficiente ad evitare effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Per quanto concerne poi i contributi di cui agli articoli 360 e 361, osserva la necessità di valutare se possano derivare effetti di minor gettito connessi all'eventuale deducibilità di tali contributi dal reddito. Con particolare riferimento al comma 3 dell'articolo 361, concernente la riassegnazione alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio, osserva che sarebbe opportuno esplicitare che la riassegnazione avvenga con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in ossequio alla prassi consolidata.

Il sottosegretario VENTUCCI, illustrando i contenuti di una nota trasmessa dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, precisa che, in relazione all'articolo 148, gli oneri attinenti alla corresponsione di gettoni di presenza, di onorari ovvero di rimborso gravano sul fondo stesso. Al riguardo, fin dalla prima costituzione del fondo, circa 20 anni or sono, gli oneri di gestione degli organi deliberativi e di controllo sono stati a carico del fondo, alimentato dai contributi degli aderenti, nonché da eventuali altre entrate consentite dalla legge.

In merito alle osservazioni relative agli articoli 360 e 361, precisa che la periodicità annuale del versamento del contributo può essere assimilata a quella di altre categorie professionali quale quella, ad esempio, dei revisori contabili.

Per quanto riguarda l'articolo 361, comma 3, concorda con la modifica proposta.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) fa presente che sarebbe opportuno esprimere una condizione sulla formulazione del comma 3 dell'articolo 148 del provvedimento in titolo, al fine di specificare che la contribuzione al fondo deve garantire la copertura integrale delle spese di funzionamento dell'organo di amministrazione del fondo stesso. Ritiene inoltre insoddisfacenti le risposte del Governo in merito alla questione della deducibilità dei contributi di cui agli articoli 360 e 361, rilevando pertanto l'opportunità di escludere la deducibilità di tali contributi dal reddito. Infine, cogliendo il suggerimento proposto dal relatore, ritiene opportuno esplicitare che la riassegnazione alla spesa, di cui al comma 3 dell'articolo 361, debba avvenire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presidente AZZOLLINI conviene con le osservazioni svolte dal senatore Morando e ritiene che le questioni testé sollevate dovrebbero trovare sede, come condizioni, nelle osservazioni che la Commissione bilancio deve rendere alla Commissione di merito.

Sulla scorta dei chiarimenti emersi dal dibattito, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene infine di formulare osservazioni del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli a condizione che al comma 3 dell'articolo 148 siano aggiunte, in fine, le parole: »anche al fine di garantire, comunque, la copertura degli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 2« nonché a condizione che il provvedimento in titolo sia riformulato in modo tale da prevedere che i contributi di cui agli articoli 360 e 361 non risultino deducibili dal reddito dei soggetti interessati e che la riassegnazione alla spesa dei contributi di cui all'articolo 361, comma 3, sia disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

(3464) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile

(Parere alle Commissioni 1^a e 13^a riunite su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra il provvedimento in esame ed i relativi emendamenti. Per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, comma 2, che autorizza il Dipartimento della protezione civile all'acquisto, con procedure di urgenza e nei limiti delle spese previste dal bilancio dello Stato per le sue attività e per il suo funzionamento, delle necessarie strumentazioni, anche mediante il ricorso alla sperimentazione di mezzi, materiali e connesse attività addestrative, segnala che occorre valutare se si tratti di attività già poste in essere a legislazione vigente configurandosi, altrimenti, una inammissibile copertura sul bilancio. Ritiene, inoltre, necessario verificare se la norma costituisca una deroga alle procedure contabili in materia di appalti di forniture consentendo l'acquisizione dei beni necessari con procedure d'urgenza in deroga ad ogni disposizione

vigente senza il requisito della dichiarazione dello stato d'emergenza ed i relativi vincoli temporali e territoriali. In relazione al comma 3 del medesimo articolo riscontra l'esigenza di valutare la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista con gli obblighi eventualmente gravanti su enti pubblici in materia di installazione degli elementi di segnalazione indicati.

L'articolo 2, comma 1, prevede la nomina del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria; al riguardo osserva preliminarmente la necessità di valutare l'opportunità di esplicitare la contestuale cessazione dalle funzioni del commissario nominato con ordinanza n. 3371 del 2004 richiamato al comma 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 14 del 2005, richiamato nel medesimo articolo 2, i comuni e gli altri soggetti debitori nei confronti del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti debbono restituire le relative somme alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la quale, a seguito della cessione dei crediti di cui al comma 3, concede anticipazioni al Commissario delegato, subentrando nei relativi diritti creditorî), sulla base di un apposito piano di rientro, al massimo quadriennale, e, in caso di inadempienza anche parziale, il Ministero dell'interno provvede mediante corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati. Ad ulteriore garanzia del suddetto procedimento è prevista una copertura, al comma 3 dell'articolo 2, per un importo di 55 milioni di euro per il 2005. Al riguardo segnala che in sede di esame delle citate disposizioni del decreto legge n. 14 del 2005, la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta nel presupposto che, in caso di eventuale mancata attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 1, i trasferimenti attualmente attribuiti agli enti locali interessati presentino sufficiente capienza ai fini delle ipotesi di recupero attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti stessi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonché nel presupposto che i profili attinenti alla delegazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 1268 e seguenti del codice civile, richiesta dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (CDP) a garanzia del procedimento di rimborso del capitale e degli oneri finanziari relativi alle somme erogate in anticipazione, siano disciplinati con atto amministrativo. In relazione al provvedimento in esame, rileva la necessità di acquisire analoghi chiarimenti sulla capienza dei trasferimenti in essere nei confronti degli enti interessati ai fini dell'applicabilità dell'ipotesi delle relative riduzioni nonché in ordine alle garanzie offerte alla CDP ai fini del recupero dei relativi crediti. Come segnalato dal Servizio del bilancio, osserva inoltre l'esigenza di acquisire chiarimenti sui parametri adottati per stimare l'onere di 55 milioni di euro di cui al comma 3 nonché sulla esperibilità della riduzione di Fondi destinati al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo e del Fondo per le aree sottoutilizzate (con riferimento anche ai dati quantitativi inerenti ai pagamenti ordinati nonché agli impegni maturati su tali strumenti di finanziamento nel corso del 2005).

In relazione ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, che autorizzano l'assunzione di dirigenti per il Dipartimento della protezione civile, ritiene neces-

sario valutare l'opportunità di precisare nella norma il limite massimo delle unità da assumere, posto che il comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 303 del 1999 ivi richiamato, contempla anche l'assunzione di unità in soprannumero, trasformando la previsione di spesa di cui al comma 7 in limite massimo di spesa ovvero corredandola, in alternativa, di una clausola di salvaguardia. Per quanto concerne l'immissione in ruolo di 80 unità di personale comandato o fuori ruolo in servizio presso il suddetto dipartimento di cui al successivo comma 3, come osservato dal Servizio del bilancio, segnala la necessità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti (con indicazione della ripartizione per le varie qualifiche del personale interessato), tenuto anche conto che il richiamo dell'articolo 38, comma 4, della legge n. 400 del 1988 ne consente l'inquadramento nella qualifica superiore; al riguardo ritiene altresì necessario verificare l'opportunità di riformulare la norma in termini di limite massimo di spesa ovvero riformulare la copertura di cui al comma 7 in termini di previsione di spesa corredata di un'opportuna clausola di salvaguardia. Analoghe considerazioni valgono per l'immissione in ruolo di cento unità di personale in servizio con contratto a tempo determinato, disposta dal comma 4, di cui occorre acquisire una quantificazione degli effetti valutando l'opportunità di indicare la stessa quale limite massimo di spesa, posto che costituisce anche una deroga ai vincoli in materia di assunzioni previsti dalla legge finanziaria 2005. Sembra poi comportare maggiori oneri non quantificati né coperti il comma 6 del medesimo articolo 3 che dispone una deroga ai vincoli previsti dalla legge finanziaria 2005 in materia di riduzione della dotazione organica e di blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. In relazione al primo periodo del citato comma 7, come osservato dal Servizio del bilancio, segnala che occorre valutare la regolarità contabile di una copertura permanente a valere di stanziamenti la cui quantificazione trova determinazione annuale nell'ambito della manovra di bilancio, nella tabella C della legge finanziaria, con carattere però di costanza solo nell'*an* della previsione, non nel *quantum*, rimesso infatti alle determinazioni annuali della legge finanziaria. Al riguardo, andrebbero inoltre forniti elementi circa l'ammontare delle effettive disponibilità per l'anno in corso sulla autorizzazione di spesa utilizzata a copertura, nonché circa l'effettiva modulabilità degli oneri che ivi trovino attualmente copertura. Segnala inoltre l'esigenza di valutare l'opportunità di precisare nel testo che l'autorizzazione di spesa da incidere è quella relativa all'articolo 1 della legge n. 225 del 1992, riguardando l'articolo 3 risorse in conto capitale. In merito alla copertura finanziaria dei commi 3 e 4, disposta dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 3, come osservato dal Servizio del bilancio, segnala che il rinvio all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, rendendo utilizzabile l'autorizzazione in favore del Dipartimento ivi prevista, per il 2005, per un numero di 130 unità, pone il problema della compatibilità di detta autorizzazione di spesa con il blocco previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale sconta anche il blocco delle assunzioni già

autorizzate, eccezione fatta per quelle relative al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2004. In proposito, sembra pertanto necessario acquisire una puntuale quantificazione dei minori risparmi derivanti dalla norma in esame e provvedere alla relativa copertura.

Riscontra altresì l'esigenza di acquisire una quantificazione degli effetti derivanti per gli investimenti in mezzi aerei di cui al comma 3 dell'articolo 4 verificando al riguardo la disponibilità delle risorse richiamate del citato Fondo per la protezione civile. Come segnalato dal Servizio del bilancio andrebbero altresì acquisiti chiarimenti sugli effetti del successivo comma 4 (che autorizza il Dipartimento della protezione civile ad assumere iniziative contrattuali circa il possibile utilizzo, a titolo oneroso, dei propri mezzi aerei presso altri paesi che ne facciano richiesta) verificando l'idoneità delle entrate ivi previste a coprire tutti i maggiori oneri di funzionamento (quali manutenzione straordinaria dei velivoli, assicurazione sugli aeromobili, spese di personale) connessi all'utilizzo «*full time*» dei mezzi aerei.

Come rilevato dal Servizio del bilancio appare poi necessario acquisire chiarimenti sugli effetti dell'articolo 5, che mantiene in esercizio fino al 31 dicembre 2007 i siti utilizzati e da realizzare per il trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio provvisorio, nell'ambito dell'attività in corso per la bonifica dei sedimenti inquinati del bacino idrografico del fiume Sarno, verificando l'idoneità delle risorse già riconosciute alle relative gestioni commissariali a far fronte ai relativi oneri configurandosi altrimenti una copertura su risorse di bilancio. Ritiene inoltre necessario valutare la compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 6 con i vincoli alle spese in conto capitale disposti dalla legge finanziaria 2005. L'articolo 7 estende ai soggetti impegnati in interventi di protezione civile benefici analoghi a quelli previsti per le vittime di atti di terrorismo, a valere delle risorse disponibili sul Fondo per la protezione civile. Al riguardo, come segnalato anche dal Servizio del bilancio, appare necessario acquisire una quantificazione dei relativi oneri (tenuto anche conto dei possibili effetti retroattivi) riformulando la norma in termini di previsione di spesa posto che i suddetti benefici non appaiono compatibili con un tetto massimo di spesa. Il Servizio del bilancio segnala infine l'esigenza di acquisire chiarimenti sui parametri adottati per stimare l'onere di cui all'articolo 9, che dispone un finanziamento per il funzionamento dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri, in relazione alla cui copertura osserva che occorre inoltre verificare se residuano negli accantonamenti di fondo speciale richiamati risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali.

In relazione agli emendamenti trasmessi segnala che le seguenti proposte sembrano comportare maggiori oneri o minori entrate non coperti ovvero corredati da clausole di copertura finanziaria palesemente insufficienti: 2.0.1, 3.8 e 6.1. Ritiene inoltre necessario valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 1.1 e 1.2 (di cui occorre valutare i commi 2 e 3 in relazioni alle osservazioni emerse sull'articolo 4 del

testo, con il quale si pone un'esigenza di coordinamento, verificando altresì se il comma 4 è suscettibile di autorizzare l'impiego a titolo oneroso di strumenti di Paesi stranieri); 2.2 e 2.3 (che introducono un meccanismo alternativo di recupero delle somme dovute dagli enti locali); 2.6 (in ordine al quale occorre verificare se le gestioni commissariali dispongono di risorse sufficienti per svolgere le campagne informative ivi previste).

Segnala poi che non risultano risorse disponibili per la copertura dei commi da 3-ter a 3-quinquies della proposta 2.7 mentre occorre valutare se il comma 3-bis, introducendo il requisito dell'accordo del Comune, non vanifichi il procedimento sostitutivo di certificazione delle situazioni debitorie di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 14 del 2005. Osserva poi l'esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalle proposte 3.6 e 3.7, in relazione alla cui copertura occorre inoltre valutare se residuano negli accantonamenti di fondo speciale richiamati risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali. Ritiene altresì necessario acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalle proposte 3.9 e 3.12 che, riguardando assunzioni, dovrebbero più opportunamente essere trasformate in previsioni di spesa (con un'idonea clausola di salvaguardia), valutando altresì, analogamente a quanto osservato in relazione al testo, la congruità di una copertura permanente a valere della tabella C della legge finanziaria, di cui occorre comunque verificare la disponibilità delle risorse richiamate. Analogamente, appare necessario acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalla proposta 3.0.1 valutando la compatibilità della copertura, analogamente a quanto rilevato in relazione al testo, con i vincoli posti dalla legge finanziaria 2005 in merito alle assunzioni. Segnala inoltre la necessità di valutare in relazione alle osservazioni emerse sull'articolo 7 del testo, le proposte 7.1 e 7.2 (sull'estensione dei benefici per le vittime del terrorismo) dei cui effetti appare comunque opportuno acquisire una specifica quantificazione.

Riscontra poi l'esigenza di acquisire una quantificazione degli effetti della proposta 9.2, al fine di valutarne la compatibilità con la copertura finanziaria dell'articolo 9, nonché di valutare se il comma 2 dell'emendamento 9.0.2 sia idoneo ad escludere l'insorgere di effetti finanziari dalla rideterminazione del patrimonio netto delle società sportive ivi prevista. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Stante la sopravvenuta assenza del rappresentante del Governo, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

72^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BEVILACQUA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3420) Deputato ROSATO ed altri. – Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(3468) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

72^a Seduta

Presidenza della Presidente
D'IPPOLITO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3468) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra – atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione*, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole;

(3471) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004*, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole;

(3428) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Calzolaro ed altri e del disegno di legge di iniziativa governativa: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 488): osservazioni favorevoli;

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (n. 494): osservazioni favorevoli.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

61^a Seduta

Presidenza del Presidente
BOLDI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3428) Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno d'iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole

alla 10^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle assicurazioni (n. 468): rinvio delle osservazioni.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

31^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIRFATTI

La sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 6^a e 10^a riunite:

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri: parere favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte non ostativo sugli emendamenti;

alla 8^a Commissione:

Nuovo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto ed il recepimento della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/25/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (n. 497): osservazioni favorevoli;

alla 11^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (n. 489): osservazioni favorevoli;

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/86/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (n. 490): osservazioni favorevoli con un rilievo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESSINA

La seduta inizia alle ore 14.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Esame delle domande di Accesso televisive, radiofoniche e con il mezzo del Televideo
(Esame delle domande e approvazione)

Riferisce alla Sottocommissione il Presidente PESSINA.

In applicazione di quanto previsto dalla lettera *d) bis* del comma 5 dell'articolo 3, non sono approvate le domande 5891, 5892 e 5893, 5894, 5895, 5896, 5897, 5898, 5899, 5939, 5940 e 5941 in quanto le associazioni dei richiedenti non appaiono di effettiva rilevanza nazionale, cosicché sono invitate a indirizzare le loro domande di partecipazione alle competenti sedi regionali.

Il presidente PESSINA sottolinea quindi l'opportunità di una riflessione da parte della Sottocommissione sulla prima fase di attuazione delle modifiche regolamentari approvate l'anno scorso, e a tale proposito ritiene opportuno programmare quanto prima un incontro tra la Sottocommissione permanente dell'accesso radiotelevisivo e la dottoressa Anna La Rosa, direttrice della Testata dei Servizi parlamentari.

Concorda il senatore SCALERA.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO

DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE

La Sottocommissione permanente per l'accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

- a) visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- b) visto il Regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, nonché le domande pendenti;
- c) considerati i contenuti delle proprie delibere approvate: il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni; il 18 marzo 1998, circa il primo palinsesto televisivo; il 29 luglio 1998, circa il primo palinsesto radiofonico; il 28 ottobre 1998, il 20 gennaio, il 2 marzo, il 29 aprile, il 14 luglio, il 6 ottobre, il 10 novembre, il 14 dicembre 1999, il 1° febbraio ed il 9 maggio 2000, circa la prosecuzione dei palinsesti;
- d) viste inoltre, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, e quella della Sottocommissione del 14 luglio successivo;
- e) sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI;

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad integrare i calendari dell'Accesso, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 6 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

- a) a garantire nei calendari relativi al periodo luglio-ottobre 2005 almeno un passaggio televisivo o radiofonico a ciascuna delle associazioni richiedenti;
- b) sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;
- c) in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;
- d) in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999¹, nonché i punti 4 e 5 della delibera del 9 maggio 2000².

3. La Rai, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi al mese di ottobre delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo luglio-ottobre 2005.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione.

5. Le domande ammesse alla programmazione televisiva, radiofonica e con il mezzo del Televideo sono le seguenti:

¹ Se ne riporta il testo: «3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico. 4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi. 5. **Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura "replica". L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.** 6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'art. 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999.»

² Se ne riporta il testo: «4. *Le trasmissioni dell'Accesso sono sospese nel periodo compreso tra sabato 1° luglio e domenica 1° ottobre 2000.* 5. *A partire da lunedì 2 ottobre 2000, le trasmissioni televisive dell'Accesso sono trasmesse anche sulla rete Due, con inizio tra le ore 10 e le ore 10,30 circa, e con le medesime modalità di quelle già programmate sulla rete Uno. La RAI provvede a ripartire sulle due reti i programmi in attesa di essere trasmessi, tenendo conto dei criteri di cui al punto 1.*»

<i>Prot.</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>
5883	Associazione Intercultura	50 Anni di Intercultura - Incontri che cambiano il mondo	TELEVISIVA
5884	Associazione culturale Il simposio delle muse	Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito - Il simposio delle Muse	RADIOFONICA
5885	Associazione culturale Il simposio delle muse	Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito - Il simposio delle Muse	TELEVISIVA
5886	Associazione culturale Il simposio delle muse	Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito - Il simposio delle Muse	TELEVIDEO
5887	Associazione culturale Note fatte a mano	Musica e sviluppo	TELEVISIVA
5888	Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	Dieta e cancro	RADIOFONICA
5889	Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	La terapia del dolore per i malati di cancro	TELEVISIVA
5890	Associazione genitori e amici - Insieme contro la droga	Dieci minuti di	TELEVISIVA
5900	Confederazione Italiana della proprietà Edilizia	La figura dell'amministratore di condominio	TELEVISIVA
5901	Fondazione Ant Italia Onlus	Istituto delle scienze oncologiche della solidarietà e del volontariato	RADIOFONICA
5902	Fondazione Ant Italia Onlus	Istituto delle scienze oncologiche della solidarietà e del volontariato	TELEVISIVA
5903	Fondazione Ant Italia Onlus	Istituto delle scienze oncologiche della solidarietà e del volontariato	TELEVIDEO
5904	Mentoring USA-Italia	Mentoring Usa-Italia	TELEVISIVA
5905	Unione Regionale Bonifiche del Lazio	L'acqua e la bonifica, la difesa e la valorizzazione	TELEVISIVA
5906	Associazione Vita Universale	L'essenza del cristianesimo delle origini: il discorso della montagna e i dieci comandamenti	TELEVISIVA
5907	Master in intelligence - Università degli studi dell'Aquila	Il primo master italiano in intelligence	TELEVISIVA
5908	LIBERA.MENTE	Il disagio psichico: conosciamolo	TELEVISIVA
5909	Associazioni sportive e culturali del sistema confindustria	I valori dello sport come base di una corretta promozione sociale	TELEVISIVA
5910	Associazione nuova civiltà onlus	Beata gioventù? Riflessione sul disagio giovanile	TELEVISIVA
5911	Comunità mediterranea dei trasporti	CO.ME.TRA. on line 2005	TELEVISIVA
5912	Associazione Nazionale fra Ingegneri e Architetti Specialisti per lo Studio ed il Restauro dei Monumenti	Assisi, completamento degli interventi di restauro sulla Basilica di San Francesco	RADIOFONICA
5913	Associazione Nazionale fra Ingegneri e Architetti Specialisti per lo Studio ed il Restauro dei Monumenti	Gran Tour, beni culturali, paesaggio e architettura alle Eolie	TELEVISIVA
5914	Associazione siciliana medullosi spinali	Dieci minuti di	TELEVISIVA
5915	Associazione siciliana spina bifida e idrocefalo	Voglia di vivere	TELEVISIVA
5916	Consorzio Emnese Universitario	Università Kore - Un polo di ricerca e studi nel cuore del Mediterraneo	TELEVISIVA
5917	Fondazione Circolo Rosselli	60esimo Circolo Rosselli 1944-2004	RADIOFONICA
5918	Fondazione Circolo Rosselli	60esimo Circolo Rosselli 1944-2004	TELEVISIVA
5919	Associazione nazionale privi di vista ed ipovedenti	L'associazione e i suoi scopi	RADIOFONICA

5920	Associazione nazionale privi di vista ed ipovedenti	L'associazione e i suoi scopi	TELEVISIVA
5921	Associazione nazionale privi di vista ed ipovedenti	L'associazione e i suoi scopi	TELEVIDEO
5922	Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura	Il seme della solidarietà (latte - Tanzania)	TELEVISIVA
5923	Associazione Maria Bianchi	Ad occhi aperti: l'elaborazione del lutto e il ritorno alla vita	TELEVISIVA
5924	Cooperativa sociale Centro Diocesano di integrazione sociale	La bottega del sorriso. Una finestra aperta sul mondo dei diversamente abili	TELEVISIVA
5925	Associazione "La ella compagnia - Cultura etnica popolare	La magia della tarantella	TELEVISIVA
5926	Associazione sportiva dilettantistica Dojo Equipe	Meeting internazionale di judo Italia - Brasile	TELEVISIVA
5927	Associazione per la lotta alla trombosi	Trombosi vuol dire 600mila persone colpite ogni anno in Italia. Uno stile di vita sano può salvare una persona su tre	TELEVISIVA
5928	Associazione per la lotta alla trombosi	Trombosi vuol dire 600mila persone colpite ogni anno in Italia. Uno stile di vita sano può salvare una persona su tre	RADIOFONICA
5929	Federazione Nazionale Pensionati	Solidarietà per i "grandi vecchi"	RADIOFONICA
5930	Federazione Nazionale Pensionati	Solidarietà per i "grandi vecchi"	TELEVISIVA
5931	Federazione italiana bancari e Assicurativi	Rapine in banca, la sicurezza non ha prezzo. La Fiba Cisl lancia l'allarme sicurezza	TELEVISIVA
5932	Associazione Nutripa Italia Onlus	Rwanda 2005: il sorriso ritrovato	TELEVISIVA
5933	L'Italia nell'Europa Libera e Unita	Immigrazione e integrazione culturale	TELEVISIVA
5934	Associazione genitori e amici - Insieme contro la droga	Dieci minuti di	TELEVISIVA
5935	Associazione genitori e amici - Insieme contro la droga	Dieci minuti di	TELEVIDEO
5936	Associazione Italiana Ipovisione	Ipovisione a tutte le età	RADIOFONICA
5937	Associazione Italiana Ipovisione	Ipovisione a tutte le età	TELEVISIVA
5938	Associazione Nazionale Assistenti Amministrativi	Dignità professionale	TELEVISIVA
5942	Esperanto Radikala Asocio	Wojtyla per il dialogo non solo tra religioni ma anche tra culture	TELEVISIVA

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 14^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(14^a - Politiche dell'Unione europea)**

Seduta congiunta con le

Commissioni III e XIV riunite della Camera dei deputati

**(III - Affari esteri, emigrazione)
(XIV - Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sul Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005.

COMMISSIONI 1^a e 13^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile (3464).

GIUSTIZIA (2^a)

e

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori
RIUNITE**

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni (3048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

(6^a - Finanze e tesoro)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri*).

- PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione (2202).
 - PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere (2680).
 - CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari (2759)
 - CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari (2760).
 - MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari (2765).
 - PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento (3308).
 - e della petizione n. 808 ad essi attinente.
-

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

(10^a - **Industria, commercio, turismo**)

(12^a - **Igiene e sanità**)

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (697-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Toia ed altri con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giuseppe Drago ed altri*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti della Costituzione europea nell'ordinamento italiano con particolare riguardo alle fonti normative: audizione del presidente dell'Unione camere penali italiane Ettore Randazzo.

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali (1936).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625.)
- MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri.
– Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (736).
- D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).
- e della petizione n. 1145 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051)

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)

- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna)*.
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (3410) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi*).
- GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (2481).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XV. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
- D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
- BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (n. 149).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 9,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B/bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).

- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali (n. 506)
- Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507)

DIFESA (4^a)

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Programma pluriennale di R/S n. SGD 02/2005 relativo alla definizione di possibili strutture di sistema per la condivisione delle informazioni tattiche in ambiente centralizzato di reti di dati (Network Centric) denominato «Shared Tactical Picture» (STP) (n. 504).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito (3234).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).
- Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione di rappresentanti della Fondazione ISMU – Iniziative e Studi sulla Multietnicità.
- II. Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (1838).
- ACCIARINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni riguardanti il tempo pieno (3330).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 150)

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli atti:

- Nuovo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto ed il recepimento della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/25/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (n. 497).
- Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti com-

merciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto (3320).
- Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l'accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private (3415).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Nuovo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto ed il recepimento della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/25/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (n. 497).
 - Nuovo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 505).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (n. 489).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/86/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (n. 490).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (n. 493).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato BORNACIN. – Norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3424) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/50/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini (n. 495).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, e che modifica la direttiva 2001/83/CE (n. 501).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 5 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (3447).
- Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255-379-623-640-658-660-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bastianoni; Mulas ed altri; Tomassini; Carella; Carella; Mascioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*).
- FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).
- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina delle attività nel settore funerario (3310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria (1265).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (3172).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
- ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).
- e della petizione n. 283 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali (3236).
- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).
- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).
- ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3179).
- AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3220).

- ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (3221).
 - e delle petizioni nn. 902 e 1092 ad essi attinenti.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 14

Discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 14 giugno 2005.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 14

Undicesimo Comitato sul racket e l'usura.

- Audizione del Presidente della FAI, Lino Busà.
-

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 13

Elezione del Vicepresidente e del Segretario.

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 13,30, 14 e 14,30

ORE 13,30

- Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, Luigi Croce.

ORE 14

- Audizione di Natale Monsurrò, dell'Ispettorato generale di Finanza.

ORE 14,30

- Audizione del presidente della Federazione imprese di servizi (Fise), Carlo Noto La Diega.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale militare italiano impiegato nelle missioni
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

Mercoledì 15 giugno 2005, ore 14

- Audizione dell'onorevole Falco Accame, Presidente dell'Associazione nazionale assistenza vittime arruolate nelle forze armate e famiglie dei caduti (ANAVAF).
